

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	4
GIUSTIZIA (II)	»	34
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	40
FINANZE (VI)	»	58
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	61
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	68
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	72
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	73
AFFARI SOCIALI (XII)	»	80
AGRICOLTURA (XIII)	»	88
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	102
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	104
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	105

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Autonomia Sud-Lega Sud Ausonia-Popoli Sovrani d'Europa: Misto-ASud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per lo sviluppo economico, le infrastrutture e trasporti, Corrado Passera, sulla Strategia Energetica Nazionale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	3
--	---

AUDIZIONI

Giovedì 22 novembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO, indi del presidente della VIII Commissione Angelo ALESSANDRI. — Interviene il Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, Corrado Passera.

La seduta comincia alle 13.35.

Audizione del Ministro per lo sviluppo economico, le infrastrutture e trasporti, Corrado Passera, sulla Strategia Energetica Nazionale.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*).

Manuela DAL LAGO *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il Ministro Corrado PASSERA svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, essendo imminenti votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE), con particolare riferimento ad attività, gestione e <i>governance</i> della medesima Società. Nuovo testo Doc. XXII, n. 32 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	5
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	15
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	18
Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale. C. 1439-1695-1782-2445/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	5
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	21
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005. C. 5519 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	5
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	22
Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Nuovo testo C. 4573 Motta (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazione</i>)	6
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	23
Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	6
ALLEGATO 6 (<i>Proposta di parere</i>)	26
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	29

RISOLUZIONI:

7-00949 Vanalli: Sulla prevista destinazione ad altro distaccamento dell'unità navale specializzata RAFF, assegnata ai Vigili del fuoco di Bardolino sul lago di Garda (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00213</i>)	9
ALLEGATO 8 (<i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i>)	32

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	9
Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. C. 5210 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroliini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	11
Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale. C. 5105 d'iniziativa popolare, C. 5377 Sbroliini e C. 5433 Di Pietro (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 324 Stefani; C. 347 Brigandì, C. 5471 Albonetti; C. 4964 Pionati; C. 5501 Vassallo e C. 5522 Cambursano</i>)	11
Sui lavori della Commissione	14
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 22 novembre 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE), con particolare riferimento ad attività, gestione e *governance* della medesima Società.

Nuovo testo Doc. XXII, n. 32.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI (PdL), *presidente e relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

David FAVIA (IdV) condivide la proposta di parere del presidente, al quale chiede di valutare se non sia il caso di fare riferimento anche alla opportunità di delimitare il periodo temporale di attività della SIAE che dovrà essere oggetto dell'accertamento da parte della Commissione di inchiesta.

Isabella BERTOLINI (PdL), *presidente e relatore*, accoglie il suggerimento del deputato Favia e riformula la proposta di

parere nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente, come riformulata.

Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale. C. 1439-1695-1782-2445/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI (PdL), *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, illustra brevemente il provvedimento in esame e formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005.

C. 5519 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI (PdL), *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, illustra brevemente il provvedimento in esame e formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Nuovo testo C. 4573 Motta.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazione).

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Riforma della legislazione in materia portuale.

C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, ed abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 novembre.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), *relatore*, richiamando la relazione svolta nella precedente seduta, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 6*).

Rileva infatti che le disposizioni recate da testo sono riconducibili alla materia « porti ed aeroporti civili », che rientra negli ambiti di legislazione concorrente tra

lo Stato e le regioni ai sensi dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Ricorda, al riguardo, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 79 del 2011, ha evidenziato come per i porti di rilevanza nazionale si configuri una competenza legislativa statale in applicazione del principio dell'« attrazione in sussidiarietà ».

Ricorda quindi che l'articolo 2 – modificando l'articolo 4 della legge n. 84 del 1994 – introduce una nuova classificazione dei porti articolata nelle tre categorie I, II e III.

Rileva che, in base alla suddetta disposizione, appartengono alla categoria II i porti costituenti nodi di interscambio essenziali per l'esercizio delle competenze dello Stato, in relazione alle dimensioni e alla tipologia del traffico, all'ubicazione territoriale e al ruolo strategico, nonché ai collegamenti con le grandi reti di trasporto e di navigazione europee e trans europee; tali porti sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sono amministrati dalle autorità portuali di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 84 del 1994, come modificato dall'articolo 7 del provvedimento in esame.

Sottolinea peraltro che il predetto comma 1 dell'articolo 6 individua direttamente le suddette autorità portuali, prefigurando in tal modo il contenuto del decreto ministeriale di individuazione dei porti di categoria II. Evidenzia altresì che sono comprese nell'elenco di cui al suddetto comma 1, anche le autorità portuali di Manfredonia e Trapani, che risultano soppresse, rispettivamente, con i decreti del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2007 e 5 ottobre 2007, essendo venuti meno i requisiti attualmente previsti dalla legge n. 84 del 1994.

Rileva inoltre che il comma 8 dell'articolo 6 della legge n. 84 del 1994, come modificato dall'articolo 7, determina la procedura per l'istituzione di nuove autorità portuali, individuando specificamente i relativi requisiti, nonché assicurando il

coinvolgimento degli enti territoriali attraverso lo strumento dell'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Ricorda che all'articolo 2, capoverso Art. 4, comma 3, si prevede che « nei porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere vincolante della competente autorità portuale e dell'autorità marittima, qualora non siano già individuate dal piano regolatore portuale, possono essere individuate specifiche aree finalizzate al controllo del traffico marittimo e alle altre esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, nonché delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco ».

Rileva, al contempo, come al medesimo articolo 2, capoverso Art. 4, comma 6, si stabilisce che « nei porti di categoria III possono essere individuate specifiche aree finalizzate alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la competente regione e l'autorità marittima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la regione e l'autorità marittima, possono essere individuate specifiche aree finalizzate al controllo del traffico marittimo e alle esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco. Le aree finalizzate alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato e le aree finalizzate al controllo del traffico marittimo e alle esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco sono amministrate, in via esclusiva, dallo Stato ».

Evidenzia quindi l'opportunità di prevedere un coinvolgimento del Ministero dell'interno anche nella procedura di cui al comma 6 relativa i porti di categoria III.

Ricorda che l'articolo 3 – modificando l'articolo 5 della legge n. 84 del 1994 – prevede che il piano di sviluppo e potenziamento dei sistemi portuali di interesse statale sia approvato dal CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, sentite le regioni interessate, anche ai fini del riparto del Fondo per le infrastrutture portuali.

Rileva che nella sentenza n. 79 del 2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale della norma che istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il « Fondo per le infrastrutture portuali », destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale, prevedendo per la relativa ripartizione il parere del CIPE.

Evidenzia che dalla giurisprudenza costituzionale in materia discende la necessità di prevedere forme di leale collaborazione tra Stato e regione, che devono esistere per effetto della deroga alla competenza regionale; si evince infatti che, fermo restando il potere dello Stato di istituire un Fondo per le infrastrutture portuali di rilevanza nazionale, occorre prevedere che la ripartizione di tale fondo sia subordinata al raggiungimento di un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per i piani generali di riparto delle risorse allo scopo destinate, e con le singole regioni interessate, per gli interventi specifici riguardanti singoli porti.

Evidenzia altresì che l'articolo 19 istituisce un Fondo per il finanziamento degli interventi inerenti le connessioni ferroviarie e stradali con i porti, compresi nella circoscrizione delle autorità portuali, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alimentato da un accantonamento pari al 5 per cento delle risorse statali che sono destinate a investimenti dell'ANAS S.p.A. e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., finalizzate nell'ambito dei contratti di programma delle nominate società.

Rileva che le modalità per l'utilizzo del predetto fondo sono determinate, ai sensi dell'articolo 19, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle Commissioni parlamentari.

Evidenzia pertanto l'esigenza, all'articolo 5, comma 4, secondo periodo, della legge n. 84 del 1994, come modificato dall'articolo 3, ed all'articolo 19, di tenere conto di quanto evidenziato nella sentenza

della Corte costituzionale n. 79 del 2011, prevedendo forme di leale collaborazione tra Stato e regione in sede di riparto delle risorse.

Rileva che all'articolo 5, comma 1, lettera *d*), vengono modificate le modalità di regolamentazione delle operazioni di dragaggio, sopprimendo il parere della Conferenza Stato-regioni sul relativo decreto ministeriale.

Evidenzia che all'articolo 14, comma 1, lettera *c*), si fa riferimento alla categoria « diritti di porto », riguardo alla quale sono opportune ulteriori specificazioni, non essendovi, allo stato, una disciplina generale in proposito.

Michele BORDO (PD) chiede maggiori chiarimenti riguardo all'individuazione di Trapani e di Manfredonia quali autorità portuali, disposta dall'articolo 6 della legge n. 84 del 1994, come modificato dall'articolo 7 del testo in esame, considerato che si tratta di porti che non hanno, allo stato, i requisiti per essere qualificati come « autorità portuale ».

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), *relatore*, riguardo a quanto testé evidenziato dal collega Bordo, fa presente di aver formulato una osservazione in cui si segnala alla Commissione di merito l'esigenza di valutare la previsione del comma 1 dell'articolo 6, nella parte in cui sono individuate direttamente le autorità portuali ivi richiamate, così prefigurando il contenuto del decreto ministeriale di individuazione dei porti di categoria II.

Ritiene, infatti, che tale segnalazione rientri nelle competenze della I Commissione, mentre ulteriori considerazioni investirebbero profili che attengono al merito della questione.

Michele BORDO (PD) ribadisce la necessità di un'attenta valutazione della questione da parte del Comitato, considerato che si fa riferimento ad autorità portuali istituite direttamente dal testo in esame, senza che abbiano i requisiti previsti dalla legge.

Invita, quindi, il relatore a riformulare l'osservazione come condizione affinché sia evitato che i porti che non hanno i requisiti previsti dalla legge possano essere qualificati come autorità portuali.

Maurizio TURCO (PD) ritiene che non sia possibile stabilire per legge dei criteri per l'istituzione delle autorità portuali e, al tempo stesso, prevedere che anche chi non vi rientra viene comunque qualificato come tale per espressa disposizione di legge.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, fa presente come, a suo avviso, si tratti di una questione che attiene più alla coerenza normativa che alla costituzionalità delle disposizioni.

Michele BORDO (PD) rileva che nella premessa alla proposta di parere del relatore si evidenzia con chiarezza che « sono comprese nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 6 anche le autorità portuali di Manfredonia e Trapani, che risultano soppresse, rispettivamente, con i decreti del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2007 e 5 ottobre 2007, essendo venuti meno i requisiti attualmente previsti dalla legge n. 84 del 1994 ». Vi è quindi la consapevolezza del fatto che si sta approvando una legge che consente di ripristinare autorità portuali che sono state soppresse.

Per esperienza diretta può dire che l'autorità portuale di Manfredonia « sta in piedi » da sette anni, commissariata, pur non avendo i requisiti previsti dalla legge.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), *relatore*, ritiene che il parere del Comitato permanente per i pareri della I Commissione non possa diventare un sindacato sulla ragionevolezza di ogni disposizione recata dai testi definiti dalle Commissioni di merito. Peraltro, tenendo conto di quanto evidenziato dal collega Bordo, presenta una nuova formulazione della proposta di parere (*vedi allegato 7*) in cui, alla prima osservazione, si riprendono le considerazioni già espresse nella premessa riguardo ai porti di Trapani e di Manfredonia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 15.40.

RISOLUZIONI

Giovedì 22 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Giovanni Ferrara.

La seduta comincia alle 15.40.

7-00949 Vanalli: Sulla prevista destinazione ad altro distacco dell'unità navale specializzata RAFF, assegnata ai Vigili del fuoco di Bardolino sul lago di Garda.

(Seguito della discussione e conclusione — Approvazione della risoluzione n. 8-00213).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata da ultimo, nella seduta del 7 novembre 2012.

Jole SANTELLI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo ha proposto una riformulazione del dispositivo della risoluzione in discussione ed il deputato Vanalli, primo firmatario della stessa, si era riservato di esprimersi nella successiva seduta.

Matteo BRAGANTINI (LNP), *cofirmatario* della risoluzione in titolo, chiede al Governo di assicurare che il periodo di affiancamento delle due unità navali durerà abbastanza a lungo da permettere di verificare le prestazioni della nuova unità navale anche in occasione di temporali come quelli che in passato hanno provocato il rovesciamento di altre imbarcazioni dei Vigili del fuoco.

Il sottosegretario Giovanni FERRARA dichiara che il Governo è disponibile ad accogliere un impegno nel quale, fermo quanto già proposto nella precedente se-

data, si precisi altresì che la nuova unità navale dovrà essere effettivamente in grado di sostituire l'unità RAFF non solo in tutte le funzioni, ma anche « in tutte le condizioni meteorologiche avverse ».

Pierguido VANALLI (LNP) accoglie la riformulazione proposta dal rappresentante dal Governo nella precedente seduta, con la ulteriore precisazione testé suggerita.

La Commissione approva la risoluzione in titolo, come riformulata, che assume il numero 8-00213 (*vedi allegato 8*).

La seduta termina alle 15.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Giovanni Ferrara.

La seduta comincia alle 15.50.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che il deputato Massimo DONADI, già componente della I Commissione, ha cessato di farne parte.

Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

C. 5210 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 settembre 2012.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, ritiene opportuno che i gruppi si esprimano sul tema oggetto del disegno di legge in esame, che investe profili di grande delicatezza. Fa presente che il provvedimento in esame è connesso a quanto stabilito dal decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, recante disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane, attualmente in corso di esame presso il Senato.

Ricorda che nelle precedenti sedute i relatori avevano evidenziato come il disegno di legge in esame, che attiene alle modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della provincia, non può essere approvato dalla Commissione nell'attuale formulazione.

Ribadisce quindi l'esigenza che i gruppi si esprimano sul problema nella sua interezza, tenendo conto che la configurazione delle province è mutata nel tempo ed è opportuno acquisire le valutazioni di tutti sulla nuova realtà, in modo che i relatori possano definire il percorso da seguire.

Giuseppe CALDERISI (Pdl), *relatore*, si associa alla richiesta testé svolta dal collega Bressa, evidenziando altresì l'esigenza che sulla questione si esprima anche il rappresentante del Governo competente a seguire la materia.

Roberto ZACCARIA (PD) chiede alla Presidenza di valutare la possibilità di abbinare la proposta di legge Vassallo C. 5531 recante « Disposizioni sulla composizione e sull'elezione del consiglio provinciale e del presidente della provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 », che verte su materia analoga a quella in discussione.

Mario TASSONE (UdCpTP) ritiene opportuno che venga preliminarmente chiarito come si intenda proseguire nei lavori riguardo al tema in discussione.

Ricorda l'*iter* travagliato al Senato per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, recante disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane.

Evidenzia quindi la necessità che vi sia un coordinamento con i relatori presso l'altro ramo del Parlamento sul suddetto disegno di legge di conversione: in tale modo, infatti, vi sarebbe la possibilità di valutare se vi è uno « spazio » per fare una proposta in questa sede o se non sia più opportuno rimettere l'intera questione al Senato, che sta esaminando il decreto-legge.

Gianclaudio BRESSA (PD) intende precisare ulteriormente la propria richiesta. Ricorda che con l'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, (cosiddetto « Salva-Italia ») sono state attribuite alle province funzioni di mero indirizzo e coordinamento. È quindi intervenuto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (cosiddetta « *Spending review* »), con cui sono state affidate alle province funzioni proprie, così tornando ad una configurazione di tali enti conforme al dettato costituzionale.

A questo punto, occorre chiedersi se la previsione di un'elezione di secondo grado, che poteva avere una sua coerenza rispetto ad enti con funzioni di coordinamento, possa avere ancora una valenza se riferita ad organi dotati di una propria autonomia politica, amministrativa e finanziaria.

Occorre quindi, a suo avviso, acquisire una valutazione preliminare di tutti i gruppi sulla questione in modo tale che – anche in considerazione dei tempi alquanto ristretti a disposizione prima della conclusione della legislatura – i relatori possano definire un percorso riguardo alle modalità con cui procedere.

Maria Piera PASTORE (LNP) ricorda come il proprio gruppo avesse già espresso la propria contrarietà rispetto alle previsioni in discussione.

Esprime quindi un orientamento favorevole rispetto ad un sistema di elezione diretta delle province, rilevando come il disegno di legge in esame comporti una serie di profili problematici senza certamente ridurre i costi complessivi.

Ribadisce dunque come, tanto più alla luce delle modifiche intervenute, anche se a suo avviso non ancora sufficienti, non appaia condivisibile prevedere un sistema di elezione di secondo grado.

Chiede, infine, alla Presidenza di valutare la possibilità di abbinare una proposta di legge presentata dal collega Meroni, vertente su materia analoga a quella in discussione.

David FAVIA (IdV) ritiene che, vista la situazione « pasticciata » che emerge dall'esame al Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, recante disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane, sarebbe quanto mai attuale la sua proposta di legge in cui si propone l'abolizione delle province.

Riguardo al tema posto dai relatori, concorda sul fatto che, avendo ripristinato funzioni di primo livello in capo alle province, non ha più senso prevedere un sistema elettorale di secondo grado. Ritiene, in ogni modo, importante che si tenga conto dell'*iter* in corso presso l'altro ramo del Parlamento riguardo al suddetto disegno di legge di conversione.

Jole SANTELLI, *presidente*, fa presente che le proposte di legge segnalate dai colleghi Zaccaria e Pastore saranno valutate dalla presidenza ai fini di un loro eventuale abbinamento, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Avverte quindi che, alla luce di quanto evidenziato nel dibattito, l'esame del provvedimento proseguirà la prossima settimana, al fine di acquisire l'orientamento di tutti i gruppi e del rappresentante del Governo, anche rispetto ai profili connessi al disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, recante disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane, in corso di esame presso il Senato, in modo che i relatori possano essere messi nella condizione di fare una proposta riguardo al seguito dell'*iter*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroliini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 novembre 2012.

Jole SANTELLI, *presidente*, preso atto dell'assenza del relatore e del rappresentante del Governo che segue il provvedimento in titolo, ritiene opportuno rinviare il prosieguo dell'esame ad altra seduta.

Mario TASSONE (UdCpTP) ricorda che la Commissione aveva avviato l'esame degli emendamenti presentati al provvedimento ma che sono poi seguiti diversi rinvii. Chiede alla presidenza di assicurare tempi certi per il seguito dell'*iter* delle proposte di legge in titolo.

Maurizio TURCO (PD) ricorda come l'esame degli emendamenti presentati al testo unificato elaborato dal relatore dovesse avere luogo circa due mesi fa ma continue assenze del relatore e, da ultimo, del Governo, hanno portato la Commissione a rinviare l'esame degli stessi.

Jole SANTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale.

C. 5105 d'iniziativa popolare, C. 5377 Sbroliini e C. 5433 Di Pietro.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 324 Stefani; C. 347 Brigandì, C. 5471 Albonetti; C. 4964 Pionati; C. 5501 Vassallo e C. 5522 Cambursano).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre 2012.

Jole SANTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 4 ottobre scorso si era stabilito che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, avrebbe valutato, ai fini dell'eventuale abbinamento, le proposte di legge assegnate alla Commissione contenenti disposizioni che, pur non aventi lo stesso contenuto di quelle già iscritte all'ordine del giorno, vertono comunque su materia analoga, ancorché in alcuni casi contengano disposizioni attinenti ad oggetti diversi. Ciò al fine di consentire alla Commissione di definire in maniera precisa e compiuta l'ambito del proprio intervento legislativo, in modo da poter organizzare il lavoro istruttorio nel modo più efficace, ordinato e fruttuoso.

Tale valutazione è stata effettuata nella riunione dell'ufficio di presidenza del 13 novembre scorso, in cui si è convenuto di procedere all'abbinamento delle seguenti proposte di legge: C. 324 Stefani; C. 347 Brigandì, C. 5471 Albonetti; C. 4964 Pionati; C. 5501 Vassallo e C. 5522 Cambursano.

Ricorda che, in tale sede, l'Ufficio di Presidenza ha ritenuto, anche sulla base dell'esame preliminare fin qui svolto in Commissione e delle posizioni ivi espresse dai gruppi, che l'attenzione della Commissione medesima debba concentrarsi prioritariamente sugli aspetti che riguardano la determinazione del trattamento economico spettante ai parlamentari nazionali, così circoscrivendo a tale materia il perimetro dell'intervento legislativo da portare avanti in questa fase. In questo quadro, l'abbinamento delle su citate proposte di legge – cui oggi procederà la Commissione – dovrebbe intendersi esclusivamente finalizzato a consentire alla Commissione di valutare specificamente, ai fini delle proprie scelte, le disposizioni, in esse contenute, riconducibili direttamente al suddetto contenuto.

Ogni ulteriore materia disciplinata nelle citate proposte di legge potrà costituire eventualmente oggetto di un successivo approfondimento, che dovrà necessariamente avere ad oggetto, per talune di esse, anche il loro rapporto con norme e

principi costituzionali (*in primis* quello dell'autonomia parlamentare) e dunque una verifica circa l'appropriatezza della fonte normativa utilizzata (se cioè possa essere una legge ordinaria o debba essere invece una legge costituzionale) rispetto alle singole questioni. Ciò adempiendo un preciso dovere della Commissione richiamato, oltre che dalle norme sull'esame in sede referente (articolo 79, comma 4, lettera *b*), del Regolamento, in particolare), dall'articolo 75 e dalle circolari del Presidente della Camera dei deputati del 16 ottobre 1996, relativa agli ambiti di competenza delle Commissioni permanenti, e del 10 gennaio 1997, relativa all'istruttoria legislativa (che, al punto 3, chiarisce che « un'esauriente istruttoria in sede referente deve... comprendere... la valutazione della coerenza della disciplina proposta con la Costituzione, anche alla luce delle indicazioni contenute nella giurisprudenza della Corte costituzionale »).

Ne deriva che le disposizioni – contenute nei progetti di legge che saranno abbinati – le quali non rientrano nel perimetro oggettivo sopra indicato non potranno essere incluse, nell'ambito di questo procedimento legislativo, nel testo che la Commissione sarà chiamata a formulare ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del Regolamento; né potranno ritenersi ammissibili eventuali emendamenti di analogo contenuto che dovessero essere riferiti al tema in esame. Ciò in applicazione dell'articolo 89 del Regolamento e della circolare del Presidente della Camera sull'istruttoria legislativa del 10 gennaio 1997, relativa all'istruttoria legislativa.

A tal proposito, e con riferimento agli emendamenti, la Presidenza non potrebbe esimersi neppure da una valutazione della loro ammissibilità quando in contrasto con le norme costituzionali, nei termini precisati dalla Giunta per il Regolamento il 7 marzo 2002.

Ricorda che in quella sede, una volta constatata, alla luce dell'ordinamento costituzionale e parlamentare e dei precedenti, l'esistenza di un potere presidenziale di non ammettere al voto proposte che siano in contrasto con la Carta costi-

tuzionale, si è chiarito come esso vada inquadrato nell'ambito dei più generali poteri presidenziali di garanzia della regolarità del procedimento legislativo. Precisandosi però al contempo che, poiché tale potere è tale da incidere direttamente sulle prerogative dell'Assemblea, il suo esercizio è da ritenere che debba rimanere circoscritto: esso riguarda infatti in via esclusiva « i casi in cui il medesimo possa configurarsi come potere-dovere di chiusura rispetto alle garanzie interne al procedimento legislativo ». Ciò in particolare può verificarsi nelle seguenti ipotesi: *a)* proposte emendative che appaiano in contrasto con l'autonomia costituzionale delle Camere o le prerogative parlamentari. Il controllo sulla violazione di tali norme appare strettamente attinente all'ambito delle competenze e delle attribuzioni proprie del Parlamento, rispetto alle quali la Presidenza è istituzionalmente preposta a svolgere funzioni di garanzia; *b)* proposte emendative il cui testo appaia in manifesto ed evidente contrasto con singole disposizioni costituzionali; *c)* proposte emendative che appaiano in contrasto con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Consentire una deliberazione dell'Assemblea su un siffatto genere di emendamenti costituirebbe infatti una indebita attribuzione al Parlamento di un potere che eccede quelli ordinari di revisione costituzionale e sarebbe tale da determinare una rottura dell'ordinamento.

A tal fine precisa, a scanso di equivoci, che la decisione del Presidente della Camera di ammettere tutte le citate proposte di legge non va considerata alla stregua di una decisione positiva circa l'effettivo superamento del vaglio di costituzionalità di ogni singola disposizione in esse contenuta, ciò che sarebbe in contrasto con le caratteristiche che, in base alla prassi, sono proprie del vaglio di ammissibilità in sede di presentazione delle proposte di legge. Ma va intesa come una decisione che, nel bilanciamento dei diversi interessi costituzionali in gioco (diritti dei singoli deputati, diritto-dovere degli organi parlamentari chiamati ad esercitare i controlli endoprocedimentali stabiliti dalla Costitu-

zione e dai Regolamenti parlamentari, nonché dovere di garantire che non siano adottate deliberazioni manifestamente confliggenti con la Costituzione), rimette anzitutto al pieno e doveroso dispiegarsi delle varie fasi dell'istruttoria legislativa la valutazione specifica di ogni profilo relativo alla compatibilità delle proposte di formulazione del testo rispetto alla Carta costituzionale.

In tale quadro, dunque, resta fermo in capo alla Presidenza degli organi – Commissione e Assemblea – l'esercizio del vaglio di ammissibilità sulle proposte emendative presentate secondo i criteri stabiliti dalla citata Giunta per il Regolamento del 7 marzo 2002.

La Commissione concorda sulle valutazioni del Presidente e delibera di abbinare le proposte di legge C. 324 Stefani; C. 347 Brigandì, C. 5471 Albonetti; C. 4964 Pionati; C. 5501 Vassallo e C. 5522 Cambursano.

Roberto ZACCARIA (PD), preso atto dello *speech* del presidente, insiste sull'importanza che la Commissione esamini con la doverosa attenzione le proposte in esame e in particolare la proposta di iniziativa popolare che tende all'adempimento di una previsione della Costituzione, che, all'articolo 69, demanda alla legge di stabilire l'indennità dei membri del Parlamento. Chiede quindi alla presidenza di organizzare i lavori in modo compatibile con il tempo residuo della legislatura, in modo che non si possa dire che la Commissione affari costituzionali ha « insabbiato » questa proposta.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) concorda con il deputato Zaccaria sulla necessità di accelerare i lavori sulla proposta di legge in esame e in generale di organizzare i lavori tenendo presente quali sono i tempi residui della legislatura. Fa presente che come parametri di riferimento ci sono le indennità dei parlamentari europei e ora anche quelle dei consiglieri regionali della regione più virtuosa, come individuata dalla Conferenza delle regioni in adempi-

mento della previsione del decreto-legge n. 174 del 2012. A suo avviso, esistono quindi punti di riferimento cui guardare per trovare una soluzione anche in materia di indennità dei parlamentari.

Gianclaudio BRESSA (PD), condividendo quanto detto dai deputati Zaccaria e Mantini, chiede che la prossima settimana si concluda la discussione di carattere generale e si passi alle successive fasi di esame.

Jole SANTELLI, *presidente*, ritiene che nulla osti a che la discussione di carattere generale si concluda nella prossima settimana, fermo restando che l'organizzazione dei lavori dovrà essere discussa nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Sui lavori della Commissione.

Maurizio TURCO (PD) informa la Commissione di aver scritto al Presidente della Camera per segnalargli una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha accertato la violazione, da parte della Bulgaria, dell'articolo 3 del protocollo addizionale n. 1 in materia di diritto a libere elezioni. Ritiene che la sentenza sia rilevante anche per l'Italia e chiede che possa essere oggetto di una discussione.

Jole SANTELLI, *presidente*, fa presente che la lettera del deputato Turco è stata inoltrata dal Presidente della Camera alla presidenza della Commissione e che di essa sarà data comunicazione nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Mario TASSONE (UdCpTP), considerati gli ulteriori recenti disordini in occasioni di manifestazioni, reputa importante che

la Commissione concluda quanto prima le audizioni previste nell'ambito dell'indagine conoscitiva « sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure di prevenzione e di contrasto di tali fenomeni » e proceda alla deliberazione di un documento finale. Sollecita in particolare l'audizione del ministro dell'interno.

Jole SANTELLI, *presidente*, avverte che restano da ascoltare il capo della polizia municipale, la cui audizione è già fissata, mercoledì 28 novembre prossimo, alle ore 14, e il ministro dell'interno, mentre da parte degli esperti designati dai gruppi non vi è stata la disponibilità ad essere presenti nelle date proposte.

Emanuele FIANO (PD) chiede che siano ascoltati in audizione il ministro dell'interno, il Capo della polizia e i sindacati delle forze di polizia in merito alla proposta, avanzata dal Capo della polizia e condivisa dal ministro dell'interno, di utilizzare codici per l'identificazione degli agenti di polizia che operano per il presidio dell'ordine in occasione di manifestazioni pubbliche. Ritiene infatti che si tratti di una decisione nella quale il Governo deve coinvolgere il Parlamento.

Jole SANTELLI, *presidente*, prende atto della richiesta del deputato Fiano, la quale dovrà essere valutata nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 16.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 22 novembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.35.

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE), con particolare riferimento ad attività, gestione e *governance* della medesima Società (Nuovo testo Doc. XXII, n. 32).

PROPOSTA DI PARERE

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del Doc. XXII, n. 32, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE), con particolare riferimento ad attività, gestione e *governance* della medesima Società »,

ricordato che l'articolo 82 della Costituzione prevede che « ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria »,

rilevato che all'articolo 7 si prevede che la Commissione concluda i propri lavori entro sei mesi dalla data dell'elezione dei vice presidenti e dei segretari, con la presentazione di una relazione alla Camera entro i successivi trenta giorni,

evidenziata quindi preliminarmente l'esigenza di un'attenta valutazione rispetto alla proposta di istituzione di una Commissione di inchiesta in questa fase della legislatura, considerato che i termini per la conclusione dei lavori della Commissione, nonché per la presentazione della relazione, sono fissati oltre la scadenza naturale della legislatura e che le

Commissioni di inchiesta non possono compiere atti di indagine una volta intervenuto lo scioglimento delle Camere,

rilevato che « il compito di accertare » che il comma 1 dell'articolo 3 attribuisce alla istituenda Commissione è privo dell'indicazione del periodo temporale a cui dovrà riferirsi il suddetto accertamento,

tenuto conto che l'articolo 2, comma 1, prevede che la Commissione sia composta da 20 deputati nominati dal Presidente della Camera, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e comunque in modo che sia assicurata la presenza di un rappresentante per gruppo. Il presidente della Commissione viene nominato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dal Presidente della Camera al di fuori dei predetti componenti,

rilevato che la nomina del presidente della Commissione al di fuori dei componenti della Commissione medesima, deve essere valutata alla luce dell'articolo 82 della Costituzione, che richiede che la Commissione sia formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi, e che infatti, di norma, si prevede che la Commissione sia composta da un numero di componenti nel cui ambito è scelto il presidente,

ricordato che, ai sensi della lettera a), del comma 1 dell'articolo 3, la Commissione ha il compito di accertare le moda-

lità di esercizio delle funzioni attribuite dalla legge alla SIAE, nell'ambito della tutela del diritto d'autore e delle tematiche connesse, con particolare riferimento alla gestione dei servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati,

evidenziato che, dal punto di vista della formulazione del testo, sebbene la disposizione riprenda quella dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 2 del 2008, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 le regioni e gli enti locali sono compresi nella nozione di « pubblica amministrazione »,

rilevato che l'articolo 5 disciplina l'obbligo del segreto per i componenti della Commissione, per il personale addetto e per chiunque collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, in relazione ad atti segreti inviati dall'autorità giudiziaria o relativi a indagini e inchieste parlamentari, nonché ad atti che la Commissione ha deliberato di non divulgare o che devono essere in ogni caso coperti dal segreto,

evidenziata al riguardo l'opportunità di precisare – analogamente a quanto stabilito dall'articolo 6 della legge n. 132 del 2008, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere » – che la violazione del segreto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, costituisce un obbligo sanzionato penalmente ai sensi dell'articolo 326 del codice penale,

ricordato che, ai sensi dell'articolo 6, « gli oneri relativi al suo funzionamento, nel limite massimo di 50.000 euro, sono posti a carico del bilancio della Camera dei deputati »,

rilevata l'esigenza di specificare se l'onere debba intendersi quale onere complessivo o come onere annuale, non essendo attualmente specificato l'anno cui esso è riferito,

tenuto conto che l'articolo 7 fissa il termine per la conclusione dei lavori della Commissione in sei mesi « dalla data dell'elezione dei vice presidenti e dei segretari » e che entro i successivi trenta giorni, la Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione sulle risultanze delle indagini svolte,

evidenziato al riguardo, dal punto di vista della formulazione del testo, l'opportunità di valutare, come stabilito in analoghe disposizioni, di sostituire le parole « dell'elezione dei vice presidenti e dei segretari » e le parole « alla Camera dei deputati », rispettivamente con le parole « di costituzione dell'ufficio di presidenza » e con le parole « al Presidente della Camera dei deputati »,

rilevato che l'articolo 7, comma 2, dispone che i componenti della Commissione possono presentare relazioni di minoranza,

sottolineato, con riferimento alla possibilità di presentazione di relazioni di minoranza, come occorra valutare se non si tratta di una questione da rimettere al regolamento di cui all'articolo 6, comma 1,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si segnala preliminarmente l'esigenza di un'attenta valutazione rispetto alla proposta di istituzione di una Commissione di inchiesta in questa fase della legislatura, considerato che i termini per la conclusione dei lavori della Commissione, nonché per la presentazione della relazione, sono fissati oltre la scadenza naturale della legislatura e che le Commissioni di inchiesta non possono compiere atti di indagine una volta intervenuto lo scioglimento delle Camere;

b) all'articolo 2, appare opportuno che la previsione relativa alla nomina del presidente della Commissione al di fuori dei componenti della Commissione medesima sia valutata alla luce dell'articolo 82

della Costituzione, che richiede che la Commissione sia formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi, considerato altresì che, di norma, si prevede che il presidente sia individuato nell'ambito dei componenti della Commissione di inchiesta;

c) all'articolo 5, si valuti l'opportunità di precisare – analogamente a quanto stabilito dall'articolo 6 della legge n. 132 del 2008 recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul

fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere » – che la violazione del segreto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, costituisce un obbligo sanzionato penalmente ai sensi dell'articolo 326 del codice penale;

d) all'articolo 6, è opportuno chiarire se l'onere debba intendersi quale onere complessivo o come onere annuale, non essendo attualmente specificato l'anno cui esso è riferito.

ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE), con particolare riferimento ad attività, gestione e *governance* della medesima Società (Nuovo testo Doc. XXII, n. 32).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del Doc. XXII, n. 32, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE), con particolare riferimento ad attività, gestione e *governance* della medesima Società »,

ricordato che l'articolo 82 della Costituzione prevede che « ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria »,

rilevato che all'articolo 7 si prevede che la Commissione concluda i propri lavori entro sei mesi dalla data dell'elezione dei vice presidenti e dei segretari, con la presentazione di una relazione alla Camera entro i successivi trenta giorni,

evidenziata quindi preliminarmente l'esigenza di un'attenta valutazione rispetto alla proposta di istituzione di una Commissione di inchiesta in questa fase della legislatura, considerato che i termini per la conclusione dei lavori della Commissione, nonché per la presentazione della relazione, sono fissati oltre la scadenza naturale della legislatura e che le

Commissioni di inchiesta non possono compiere atti di indagine una volta intervenuto lo scioglimento delle Camere,

rilevato che « il compito di accertare » che il comma 1 dell'articolo 3 attribuisce alla istituenda Commissione è privo dell'indicazione del periodo temporale a cui dovrà riferirsi il suddetto accertamento,

tenuto conto che l'articolo 2, comma 1, prevede che la Commissione sia composta da 20 deputati nominati dal Presidente della Camera, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e comunque in modo che sia assicurata la presenza di un rappresentante per gruppo. Il presidente della Commissione viene nominato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dal Presidente della Camera al di fuori dei predetti componenti,

rilevato che la nomina del presidente della Commissione al di fuori dei componenti della Commissione medesima, deve essere valutata alla luce dell'articolo 82 della Costituzione, che richiede che la Commissione sia formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi, e che infatti, di norma, si prevede che la Commissione sia composta da un numero di componenti nel cui ambito è scelto il presidente,

ricordato che, ai sensi della lettera a), del comma 1 dell'articolo 3, la Commissione ha il compito di accertare le moda-

lità di esercizio delle funzioni attribuite dalla legge alla SIAE, nell'ambito della tutela del diritto d'autore e delle tematiche connesse, con particolare riferimento alla gestione dei servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati,

evidenziato che, dal punto di vista della formulazione del testo, sebbene la disposizione riprenda quella dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 2 del 2008, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 le regioni e gli enti locali sono compresi nella nozione di « pubblica amministrazione »,

rilevato che l'articolo 5 disciplina l'obbligo del segreto per i componenti della Commissione, per il personale addetto e per chiunque collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, in relazione ad atti segreti inviati dall'autorità giudiziaria o relativi a indagini e inchieste parlamentari, nonché ad atti che la Commissione ha deliberato di non divulgare o che devono essere in ogni caso coperti dal segreto,

evidenziata al riguardo l'opportunità di precisare – analogamente a quanto stabilito dall'articolo 6 della legge n. 132 del 2008, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere » – che la violazione del segreto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, costituisce un obbligo sanzionato penalmente ai sensi dell'articolo 326 del codice penale,

ricordato che, ai sensi dell'articolo 6, « gli oneri relativi al suo funzionamento, nel limite massimo di 50.000 euro, sono posti a carico del bilancio della Camera dei deputati »,

rilevata l'esigenza di specificare se l'onere debba intendersi quale onere complessivo o come onere annuale, non essendo attualmente specificato l'anno cui esso è riferito,

tenuto conto che l'articolo 7 fissa il termine per la conclusione dei lavori della Commissione in sei mesi « dalla data dell'elezione dei vice presidenti e dei segretari » e che entro i successivi trenta giorni, la Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione sulle risultanze delle indagini svolte,

evidenziato al riguardo, dal punto di vista della formulazione del testo, l'opportunità di valutare, come stabilito in analoghe disposizioni, di sostituire le parole « dell'elezione dei vice presidenti e dei segretari » e le parole « alla Camera dei deputati », rispettivamente con le parole « di costituzione dell'ufficio di presidenza » e con le parole « al Presidente della Camera dei deputati »,

rilevato che l'articolo 7, comma 2, dispone che i componenti della Commissione possono presentare relazioni di minoranza,

sottolineato, con riferimento alla possibilità di presentazione di relazioni di minoranza, come occorra valutare se non si tratta di una questione da rimettere al regolamento di cui all'articolo 6, comma 1,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si segnala preliminarmente l'esigenza di un'attenta valutazione rispetto alla proposta di istituzione di una Commissione di inchiesta in questa fase della legislatura, considerato che i termini per la conclusione dei lavori della Commissione, nonché per la presentazione della relazione, sono fissati oltre la scadenza naturale della legislatura e che le Commissioni di inchiesta non possono compiere atti di indagine una volta intervenuto lo scioglimento delle Camere;

b) appare opportuno indicare espressamente a quale periodo temporale si riferisce il compito di accertamento che il comma 1, dell'articolo 3 attribuisce alla istituenda Commissione;

c) all'articolo 2, appare opportuno che la previsione relativa alla nomina del presidente della Commissione al di fuori dei componenti della Commissione medesima sia valutata alla luce dell'articolo 82 della Costituzione, che richiede che la Commissione sia formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi, considerato altresì che, di norma, si prevede che il presidente sia individuato nell'ambito dei componenti della Commissione di inchiesta;

d) all'articolo 5, si valuti l'opportunità di precisare — analogamente a quanto

stabilito dall'articolo 6 della legge n. 132 del 2008 recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere » — che la violazione del segreto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, costituisce un obbligo sanzionato penalmente ai sensi dell'articolo 326 del codice penale;

e) all'articolo 6, è opportuno chiarire se l'onere debba intendersi quale onere complessivo o come onere annuale, non essendo attualmente specificato l'anno cui esso è riferito.

ALLEGATO 3

Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale (C. 1439-1695-1782-2445/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1439-1695-1782-2445/B, recante « Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale »;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato e giurisdizione e norme processuali; ordinamento penale », di competenza

esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a)* ed *l)*, della Costituzione;

richiamato il parere espresso il 12 aprile 2011 sul precedente testo trasmesso dalla Commissione di merito;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005 (C. 5519 Governo).

PARERE APPROVATO

Le comunico che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, da me presieduto, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 5519 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repub-

blica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005 »,

rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (Nuovo testo C. 4573 Motta).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4573 Motta, recante « Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni « governo del territorio », nella quale la consolidata giurisprudenza costituzionale fa rientrare le disposizioni in tema di urbanistica ed edilizia (*ex multis*, sentenze della Corte Costituzionale n. 303 del 2003, n. 362 del 2003 e n. 196 del 2004), nonché alla materia « servizi sociali », di competenza residuale regionale, ed alla materia « tutela della salute », di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni,

rilevato che la previsione, di cui all'articolo 1, comma 1, di un « regolamento governativo » deve essere valutata alla luce dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, che attribuisce alla regioni la potestà regolamentare nelle materie che non rientrano nella legislazione esclusiva dello Stato,

ricordato peraltro che, secondo una ampia giurisprudenza costituzionale, nei settori di competenza concorrente o residuale regionale nei quali sussistono « forti e sicuri elementi che esigono una gestione unitaria a livello nazionale » (sentenza della Corte Costituzionale n. 285 del 2005), è ritenuto ammissibile un inter-

vento del legislatore statale in applicazione del principio della « attrazione in sussidiarietà », enunciato per la prima volta nella sentenza n. 303 del 2003, a condizione che l'intervento del legislatore statale sia proporzionato, non irragionevole e operi nel rispetto del principio di leale collaborazione (sentenze n. 6 del 2004, n. 383 del 2005, n. 248 del 2006 e n. 88 del 2009),

preso dunque atto che l'articolo 1, comma 1, prevede l'emanazione di un regolamento governativo, previo parere della Conferenza unificata, volto al coordinamento ed aggiornamento di prescrizioni tecniche già contenute in atti statali di rango regolamentare e che nella sentenza n. 285/2005 (riferita al settore cinematografico) la Corte Costituzionale ha considerato rilevante, ai fini dell'applicazione dell'« attrazione in sussidiarietà », la preesistenza di una disciplina operante a livello nazionale e, con riferimento al rispetto del principio di leale collaborazione, ha ritenuto che, nei casi di attribuzione di un potere normativo di natura tecnica, il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni può limitarsi all'espressione di un parere obbligatorio,

rilevato che l'articolo 1, comma 3, prevede la ricostituzione della Commissione di studio permanente di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale n. 236 del 1989 e che il citato articolo 12 prevede l'istituzione, con decreto interministeriale dei Ministri dei lavori pubblici e degli affari sociali, di concerto con il Ministro del tesoro, di una Commissione per la soluzione dei problemi tecnici derivanti

dall'applicazione della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, nonché per l'esame o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento e modifica,

richiamata nuovamente la sentenza della Corte Costituzionale n. 285 del 2005, secondo la quale non sussiste la necessità di ricondurre ai moduli della concertazione fra organi statali e Conferenza Stato-regioni la disciplina della composizione e delle modalità di organizzazione e funzionamento di strutture ministeriali e dei relativi organi consultivi, poiché tale disciplina è inerente alla materia di competenza esclusiva statale ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione,

rilevato peraltro che, per quanto riguarda invece la nomina dei membri, la medesima sentenza ha ritenuto necessario un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, nella forma dell'espressione di un parere obbligatorio,

evidenziato quindi che, alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale, appare necessario, al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione, prevedere l'espressione di un parere della Conferenza Stato-regioni per la nomina dei membri della commissione di cui all'articolo 1, comma 3;

ricordato altresì che il suddetto comma 3 dell'articolo 1, nel prevedere la ricostituzione della Commissione di studio permanente, le attribuisce il compito di individuare la soluzione a eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di elaborare proposte di modifica e aggiornamento e di adottare linee guida tecniche basate sulla progettazione universale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006; tale articolo fa infatti rientrare tra gli obblighi generali degli Stati contraenti quello di promuovere la progettazione universale nello sviluppo di *standard* e linee guida,

rilevato che la suddetta Commissione di studio, avendo ultimato i propri compiti, è stata di recente soppressa in attuazione di quanto prescritto dall'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 95 del 2012 (c.d. *spending review*), che ha sancito – quale principio di carattere generale – il trasferimento delle attività svolte dagli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga, ai competenti uffici delle amministrazioni stesse,

segnalata pertanto l'opportunità di valutare attentamente l'effettiva esigenza di derogare al suddetto principio di carattere generale sancito nell'ambito del processo di *spending review*, che coinvolge gli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni,

evidenziata, in ogni modo, l'opportunità di individuare con maggiore determinatezza i compiti e le funzioni proprie della suddetta Commissione di studio e di specificare la natura giuridica delle « linee guida tecniche basate sulla progettazione universale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 » che la Commissione sarebbe chiamata ad adottare in base alla previsione del comma 3 dell'articolo 1,

rilevata al contempo l'opportunità – per una maggiore chiarezza normativa – di inserire, dopo le parole: « di elaborare proposte di modifica e aggiornamento » le seguenti: « della normativa in materia »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) all'articolo 1, comma 3, è necessario prevedere, alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale ed al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione, l'espressione di un parere della Conferenza Stato-regioni per la nomina dei membri della Commissione di studio;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 3, appare opportuno:

individuare con maggiore determinazione i compiti e le funzioni proprie della suddetta Commissione di studio;

specificare la natura giuridica, per l'ordinamento italiano, delle « linee guida tecniche basate sulla progettazione univer-

sale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 » che la Commissione sarebbe chiamata ad adottare in base alla previsione del comma 3 dell'articolo 1;

inserire, dopo le parole: « di elaborare proposte di modifica e aggiornamento » le seguenti: « della normativa in materia ».

ALLEGATO 6

Riforma della legislazione in materia portuale (C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, ed abb.).**PROPOSTA DI PARERE**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, recante « Riforma della legislazione in materia portuale »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « porti ed aeroporti civili », che rientra negli ambiti di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

ricordato, al riguardo, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 79 del 2011, ha evidenziato come per i porti di rilevanza nazionale si configuri una competenza legislativa statale in applicazione del principio dell'« attrazione in sussidiarietà »,

tenuto conto che l'articolo 2 – modificando l'articolo 4 della legge n. 84 del 1994 – introduce una nuova classificazione dei porti articolata nelle tre categorie I, II e III,

rilevato che, in base alla suddetta disposizione, appartengono alla categoria II i porti costituenti nodi di interscambio essenziali per l'esercizio delle competenze dello Stato, in relazione alle dimensioni e alla tipologia del traffico, all'ubicazione territoriale e al ruolo strategico, nonché ai collegamenti con le grandi reti di trasporto e di navigazione europee e trans europee; tali porti sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sono amministrati dalle autorità portuali

di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 84 del 1994, come modificato dall'articolo 7 del provvedimento in esame,

sottolineato peraltro che il predetto comma 1 dell'articolo 6 individua direttamente le suddette autorità portuali, prefigurando in tal modo il contenuto del decreto ministeriale di individuazione dei porti di categoria II ed evidenziato altresì che sono comprese nell'elenco di cui al suddetto comma 1, anche le autorità portuali di Manfredonia e Trapani, che risultano soppresse, rispettivamente, con i decreti del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2007 e 5 ottobre 2007, essendo venuti meno i requisiti attualmente previsti dalla legge n. 84 del 1994,

evidenziato inoltre che il comma 8 dell'articolo 6 della legge n. 84 del 1994, come modificato dall'articolo 7, determina la procedura per l'istituzione di nuove autorità portuali, individuando specificamente i relativi requisiti, nonché assicurando il coinvolgimento degli enti territoriali attraverso lo strumento dell'intesa con la Conferenza Stato-regioni,

tenuto conto che all'articolo 2, capoverso Art. 4, comma 3, si prevede che « nei porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere vincolante della competente autorità portuale e dell'autorità marittima, qualora non siano già individuate dal piano regolatore portuale, possono essere individuate

specifiche aree finalizzate al controllo del traffico marittimo e alle altre esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, nonché delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco »,

rilevato, al contempo, come al medesimo articolo 2, capoverso Art. 4, comma 6, si stabilisce che « nei porti di categoria III possono essere individuate specifiche aree finalizzate alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la competente regione e l'autorità marittima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la regione e l'autorità marittima, possono essere individuate specifiche aree finalizzate al controllo del traffico marittimo e alle esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco. Le aree finalizzate alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato e le aree finalizzate al controllo del traffico marittimo e alle esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco sono amministrate, in via esclusiva, dallo Stato »;

evidenziata quindi l'opportunità di prevedere un coinvolgimento del Ministero dell'interno anche nella procedura di cui al comma 6 relativa i porti di categoria III,

ricordato che l'articolo 3 – modificando l'articolo 5 della legge n. 84 del 1994 – prevede che il piano di sviluppo e potenziamento dei sistemi portuali di interesse statale sia approvato dal CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate, anche ai fini del riparto del Fondo per le infrastrutture portuali,

rilevato che nella sentenza n. 79 del 2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale della norma che istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il « Fondo per le infrastrutture portuali », destinato a finanziare le opere infrastrut-

turali nei porti di rilevanza nazionale, prevedendo per la relativa ripartizione il parere del CIPE,

tenuto conto che dalla giurisprudenza costituzionale in materia discende la necessità di prevedere forme di leale collaborazione tra Stato e regione, che devono esistere per effetto della deroga alla competenza regionale; si evince infatti che, fermo restando il potere dello Stato di istituire un Fondo per le infrastrutture portuali di rilevanza nazionale, occorre prevedere che la ripartizione di tale fondo sia subordinata al raggiungimento di un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per i piani generali di riparto delle risorse allo scopo destinate, e con le singole regioni interessate, per gli interventi specifici riguardanti singoli porti,

evidenziato altresì che l'articolo 19 istituisce un Fondo per il finanziamento degli interventi inerenti le connessioni ferroviarie e stradali con i porti, compresi nella circoscrizione delle autorità portuali, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alimentato da un accantonamento pari al 5 per cento delle risorse statali che sono destinate a investimenti dell'ANAS S.p.A. e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., finalizzate nell'ambito dei contratti di programma delle nominate società,

rilevato che le modalità per l'utilizzo del predetto fondo sono determinate, ai sensi dell'articolo 19, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle Commissioni parlamentari,

evidenziata pertanto l'esigenza, all'articolo 5, comma 4, secondo periodo, della legge n. 84 del 1994, come modificato dall'articolo 3, ed all'articolo 19, di tenere conto di quanto evidenziato nella sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 2011, prevedendo forme di leale collaborazione tra Stato e regione in sede di riparto delle risorse,

rilevato che all'articolo 5, comma 1, lettera d), vengono modificate le modalità

di regolamentazione delle operazioni di dragaggio, sopprimendo il parere della Conferenza Stato-regioni sul relativo decreto ministeriale,

evidenziato che all'articolo 14, comma 1, lettera *c*), si fa riferimento alla categoria « diritti di porto », riguardo alla quale sono opportune ulteriori specificazioni, non essendovi, allo stato, una disciplina generale in proposito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti la previsione del comma 1 dell'articolo 6, nella parte in cui sono individuate direttamente le autorità portuali ivi richiamate, così prefigurando il contenuto del decreto ministeriale di individuazione dei porti di categoria II;

b) all'articolo 2, capoverso Art. 4, comma 6, riguardo ai porti di categoria III, è opportuno prevedere un coinvolgimento del Ministero dell'interno nella procedura relativa all'individuazione di specifiche

aree finalizzate al controllo del traffico marittimo e alle altre esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, nonché delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco, analogamente a quanto previsto, per le medesime finalità, all'articolo 2, capoverso Art. 4, comma 3, con riferimento ai porti di categoria II;

c) è opportuno, all'articolo 5, comma 4, secondo periodo, della legge n. 84 del 1994, come modificato dall'articolo 3, ed all'articolo 19, tenere conto di quanto evidenziato nella sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 2011, prevedendo forme di leale collaborazione tra Stato e regione in sede di riparto delle risorse;

d) si valuti la previsione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d*), tenendo conto che vengono modificate le modalità di regolamentazione delle operazioni di dragaggio, sopprimendo il parere della Conferenza Stato-regioni sul relativo decreto ministeriale;

e) all'articolo 14, comma 1, lettera *c*), è opportuno specificare cosa si intenda per « diritti di porto ».

ALLEGATO 7

Riforma della legislazione in materia portuale (C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, ed abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, recante « Riforma della legislazione in materia portuale »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « porti ed aeroporti civili », che rientra negli ambiti di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

ricordato, al riguardo, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 79 del 2011, ha evidenziato come per i porti di rilevanza nazionale si configuri una competenza legislativa statale in applicazione del principio dell'« attrazione in sussidiarietà »,

tenuto conto che l'articolo 2 – modificando l'articolo 4 della legge n. 84 del 1994 – introduce una nuova classificazione dei porti articolata nelle tre categorie I, II e III,

rilevato che, in base alla suddetta disposizione, appartengono alla categoria II i porti costituenti nodi di interscambio essenziali per l'esercizio delle competenze dello Stato, in relazione alle dimensioni e alla tipologia del traffico, all'ubicazione territoriale e al ruolo strategico, nonché ai collegamenti con le grandi reti di trasporto e di navigazione europee e trans europee; tali porti sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sono amministrati dalle autorità portuali

di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 84 del 1994, come modificato dall'articolo 7 del provvedimento in esame,

sottolineato peraltro che il predetto comma 1 dell'articolo 6 individua direttamente le suddette autorità portuali, prefigurando in tal modo il contenuto del decreto ministeriale di individuazione dei porti di categoria II ed evidenziato altresì che sono comprese nell'elenco di cui al suddetto comma 1, anche le autorità portuali di Manfredonia e Trapani, che risultano soppresse, rispettivamente, con i decreti del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2007 e 5 ottobre 2007, essendo venuti meno i requisiti attualmente previsti dalla legge n. 84 del 1994,

evidenziato inoltre che il comma 8 dell'articolo 6 della legge n. 84 del 1994, come modificato dall'articolo 7, determina la procedura per l'istituzione di nuove autorità portuali, individuando specificamente i relativi requisiti, nonché assicurando il coinvolgimento degli enti territoriali attraverso lo strumento dell'intesa con la Conferenza Stato-regioni,

tenuto conto che all'articolo 2, capoverso Art. 4, comma 3, si prevede che « nei porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere vincolante della competente autorità portuale e dell'autorità marittima, qualora non siano già individuate dal piano regolatore portuale, possono essere individuate

specifiche aree finalizzate al controllo del traffico marittimo e alle altre esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, nonché delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco»,

rilevato, al contempo, come al medesimo articolo 2, capoverso Art. 4, comma 6, si stabilisce che « nei porti di categoria III possono essere individuate specifiche aree finalizzate alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la competente regione e l'autorità marittima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la regione e l'autorità marittima, possono essere individuate specifiche aree finalizzate al controllo del traffico marittimo e alle esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco. Le aree finalizzate alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato e le aree finalizzate al controllo del traffico marittimo e alle esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco sono amministrate, in via esclusiva, dallo Stato »;

evidenziata quindi l'opportunità di prevedere un coinvolgimento del Ministero dell'interno anche nella procedura di cui al comma 6 relativa ai porti di categoria III,

ricordato che l'articolo 3 – modificando l'articolo 5 della legge n. 84 del 1994 – prevede che il piano di sviluppo e potenziamento dei sistemi portuali di interesse statale sia approvato dal CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate, anche ai fini del riparto del Fondo per le infrastrutture portuali,

rilevato che nella sentenza n. 79 del 2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale della norma che istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il « Fondo per le infrastrutture portuali », destinato a finanziare le opere infrastrut-

turali nei porti di rilevanza nazionale, prevedendo per la relativa ripartizione il parere del CIPE,

tenuto conto che dalla giurisprudenza costituzionale in materia discende la necessità di prevedere forme di leale collaborazione tra Stato e regione, che devono esistere per effetto della deroga alla competenza regionale; si evince infatti che, fermo restando il potere dello Stato di istituire un Fondo per le infrastrutture portuali di rilevanza nazionale, occorre prevedere che la ripartizione di tale fondo sia subordinata al raggiungimento di un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per i piani generali di riparto delle risorse allo scopo destinate, e con le singole regioni interessate, per gli interventi specifici riguardanti singoli porti,

evidenziato altresì che l'articolo 19 istituisce un Fondo per il finanziamento degli interventi inerenti le connessioni ferroviarie e stradali con i porti, compresi nella circoscrizione delle autorità portuali, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alimentato da un accantonamento pari al 5 per cento delle risorse statali che sono destinate a investimenti dell'ANAS S.p.A. e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., finalizzate nell'ambito dei contratti di programma delle nominate società,

rilevato che le modalità per l'utilizzo del predetto fondo sono determinate, ai sensi dell'articolo 19, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle Commissioni parlamentari,

evidenziata pertanto l'esigenza, all'articolo 5, comma 4, secondo periodo, della legge n. 84 del 1994, come modificato dall'articolo 3, ed all'articolo 19, di tenere conto di quanto evidenziato nella sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 2011, prevedendo forme di leale collaborazione tra Stato e regione in sede di riparto delle risorse,

rilevato che all'articolo 5, comma 1, lettera d), vengono modificate le modalità

di regolamentazione delle operazioni di dragaggio, sopprimendo il parere della Conferenza Stato-regioni sul relativo decreto ministeriale,

evidenziato che all'articolo 14, comma 1, lettera *c*), si fa riferimento alla categoria « diritti di porto », riguardo alla quale sono opportune ulteriori specificazioni, non essendovi, allo stato, una disciplina generale in proposito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti la previsione del comma 1 dell'articolo 6, nella parte in cui sono individuate direttamente le autorità portuali ivi richiamate, così prefigurando il contenuto del decreto ministeriale di individuazione dei porti di categoria II, con particolare riferimento alle autorità portuali di Manfredonia e Trapani che risultano soppresse, rispettivamente, con i decreti del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2007 e 5 ottobre 2007, essendo venuti meno i requisiti attualmente previsti dalla legge n. 84 del 1994;

b) all'articolo 2, capoverso Art. 4, comma 6, riguardo ai porti di categoria III,

è opportuno prevedere un coinvolgimento del Ministero dell'interno nella procedura relativa all'individuazione di specifiche aree finalizzate al controllo del traffico marittimo e alle altre esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, nonché delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco, analogamente a quanto previsto, per le medesime finalità, all'articolo 2, capoverso Art. 4, comma 3, con riferimento ai porti di categoria II;

c) è opportuno, all'articolo 5, comma 4, secondo periodo, della legge n. 84 del 1994, come modificato dall'articolo 3, ed all'articolo 19, tenere conto di quanto evidenziato nella sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 2011, prevedendo forme di leale collaborazione tra Stato e regione in sede di riparto delle risorse;

d) si valuti la previsione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d*), tenendo conto che vengono modificate le modalità di regolamentazione delle operazioni di dragaggio, sopprimendo il parere della Conferenza Stato-regioni sul relativo decreto ministeriale;

e) all'articolo 14, comma 1, lettera *c*), è opportuno specificare cosa si intenda per « diritti di porto ».

ALLEGATO 8

7-00949 Vanalli: Sulla prevista destinazione ad altro distaccamento dell'unità navale specializzata RAFF, assegnata ai Vigili del fuoco di Bardolino sul lago di Garda.**NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La I Commissione,

premesso che:

nel 2007, al fine di contrastare l'elevatissimo rischio acquatico del luogo, e dopo varie esperienze operative e formative, è stata assegnata, sul più grande lago d'Italia a Bardolino (Verona), l'unità navale « RAFF » al locale distaccamento dei vigili del fuoco;

il lago di Garda è frequentato da milioni di turisti all'anno che usufruiscono dei 23 traghetti ed aliscafi della « Navigarda » e di altre compagnie presenti sullo specchio lacustre;

sono migliaia i diportisti, velisti, serfisti e bagnanti che risultano presenti per quasi tutto l'anno, poiché il lago di Garda è molto frequentato da appassionati di vela e surf, anche nei periodi diversi da quello estivo, per le ben conosciute correnti ascensionali;

l'unità navale « RAFF » è l'unico mezzo in grado di affrontare qualsiasi situazione meteo estrema;

la morfologia particolare del territorio lo rende unico sia per la sua bellezza che per la sua pericolosità a causa di una serie di venti dominanti che favoriscono condizioni atmosferiche estreme, inimmaginabili nonché improvvise, e sorprendono spesso i villeggianti tra i quali vengono contate purtroppo vittime tutti gli anni;

solo la « RAFF » è in grado di affrontare il lago durante i sopra citati

eventi atmosferici, come constatato dal precedente dirigente dell'area soccorso acquatico e portuale, a margine di un incontro regionale del soccorso acquatico; durante un'esercitazione congiunta con i sommozzatori di Venezia, salito a bordo della « RAFF », lo stesso ha assistito all'improvviso abbattersi di un nubifragio di forte intensità e violenza con onde contrapposte di almeno 5 metri; la « RAFF » è risultata simile ad un sommergibile ma comunque stabile e sicura anche per i suoi occupanti a bordo;

dopo aver vissuto questa esperienza, è stata condivisa l'importanza della « RAFF » che risulta essere in grado di svolgere il soccorso di emergenza in un lago che non si conosceva da questo punto di vista;

la « RAFF », infatti, favorisce ricerche prolungate di persone disperse ed il recupero dei naufraghi; gli spazi a bordo consentono il ricovero di molte persone: ad esempio qualche tempo la RAFF è stata utilizzata per l'evacuazione dell'isola del Garda dove centinaia di giovani dopo una festa erano rimasti bloccati da un violento temporale;

con l'ausilio dei 2 nuclei regionali s.m.z.t. di Venezia e Vicenza la nave viene impiegata in operazioni di ricerca e recupero di annegati, di imbarcazioni semi affondate a seguito di fortuali o altre operazioni anche di carattere giudiziario per intercettare scarichi abusivi;

con i sommozzatori (s.m.z.t.) di Milano vengono installate a bordo tutte le

componentistiche dei r.o.v. (robot per la ricerca in profondità), inoltre, ne fruiscono anche i nuclei regionali dell'Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, in quanto il distaccamento dei vigili del fuoco di Bardolino è stato individuato come polo addestrativo per i sommozzatori del corpo nazionale;

l'assegnazione è avvenuta dopo anni di esperienze ed in collaborazione con il Ministero dell'interno, in occasione dell'istituzione del distaccamento di Bardolino;

nel 1997 si è iniziato con 7 unità per turno cercando di intervenire sul lago con una vecchia manta; parecchie volte nel corso degli interventi soccorritori acquatici in erba dovettero essere soccorsi da altri;

a seguito del tragico destino toccato ad una famiglia inglese rimasta alla deriva per diversi giorni nel 1999 venne istituito il presidio acquatico permanente, incrementando di 5 unità l'organico e garantendo così i due settori operativi terrestri e acquatico h 24;

in quell'anno vennero effettuate delle ricerche di mercato in collaborazione con il Ministero dell'interno, al fine di individuare e realizzare un natante che sostituisse la manta e che desse maggiori garanzie di sicurezza al personale in ambito acquatico;

da uno scafo da diporto fu realizzato un natante antincendio cabinato con particolare attenzione a favorire il soccorso, la ricerca persone ed il loro trasporto;

detto mezzo era denominato « Victor 1 »; lo scafo era di una rio 800 con lunghezza di metri 8,00 e peso 28 quintali motorizzato con due efb da 250 hp;

tale mezzo però diede scarsi risultati e risultò meno affidabile di quanto sembrava;

dopo anni di formazione del personale a tutti i livelli, si è rilevato che tutto il personale del distaccamento di Bardolino riesce a dare copertura ad entrambi i settori operativi;

l'assegnazione della « RAFF » sta conferendo grande visibilità dando lustro al Corpo in ambito nazionale ed internazionale, in quanto il lago di Garda è sicuramente una vetrina mondiale;

il Ministero dell'interno nel quadro della riorganizzazione generale prevista per la flotta dei vigili del fuoco, prevede nell'arco dei prossimi 7 mesi la ridislocazione della nave « RAFF » in parola, assegnandola all'unità di soccorso dei vigili del fuoco di Trapani,

impegna il Governo

alla luce di quanto espresso in premessa, a valutare, sia pure nel rispetto delle economie previste dalla cosiddetta « spending review », che impongono la razionalizzazione di tutti i settori pubblici, l'opportunità di non privare il territorio dell'unità navale « RAFF », importantissima ai fini del soccorso in situazioni di pericolo degli abitanti e degli innumerevoli turisti del lago di Garda o, in alternativa, ove ciò non sia assolutamente possibile, ad assicurare la presenza sul lago di Garda di un'unità navale con prestazioni almeno equivalenti a quelle dell'unità RAFF e a prevedere l'affiancamento e la coesistenza delle due unità navali per tutto il tempo necessario a verificare che la nuova unità navale sia effettivamente in grado di sostituire in tutte le funzioni e in tutte le condizioni meteorologiche l'unità RAFF.

(8-00213) « Vanalli, Munerato, Negro, Bragantini ».

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. C. 2519 ed abb./B (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	34
Disposizioni in materia di riciclaggio e impiego dei proventi di reato da parte dei concorrenti nel medesimo. C. 3145 Bersani, C. 3872 Naccarato e C. 3986 Torrisi (<i>Esame e rinvio</i>) .	34
AVVERTENZA	39

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.

C. 2519 ed abb./B.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 10 ottobre 2012.

Federico PALOMBA, *presidente*, dà atto dei pareri espressi dalle Commissioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Alessandra Mussolini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Federico PALOMBA, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Disposizioni in materia di riciclaggio e impiego dei proventi di reato da parte dei concorrenti nel medesimo.

C. 3145 Bersani, C. 3872 Naccarato e C. 3986 Torrisi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, osserva come i provvedimenti in esame siano volti ad introdurre nell'ordinamento italiano il reato di autoriciclaggio, al fine di potenziare e di rendere maggiormente efficace il contrasto al crimine organizzato, conformando il nostro ordinamento alle indicazioni contenute nelle direttive comunitarie in materia (in particolare, la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 4 agosto 2006), nonché nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine

organizzato transnazionale, adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e ratificata ai sensi della legge 16 marzo 2006, n. 146.

Attualmente il codice penale (articolo 648-*bis*) punisce il reato di riciclaggio individuandolo come l'attività posta in essere da chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il riciclaggio è, quindi, escluso (cd. clausola di riserva) nel caso in cui il suo autore abbia concorso nel reato da cui il denaro, i beni e le utilità derivano. Non ci deve essere, quindi, coincidenza tra l'autore del delitto di cui all'articolo 648-*bis* e l'autore del reato presupposto dove, per reato presupposto, si intende il delitto non colposo da cui provengono il danaro, i beni e le altre utilità o gli altri vantaggi economici.

Con i provvedimenti in esame si intende punire anche l'ipotesi in cui il riciclaggio sia compiuto dalla stessa persona che ha commesso il reato presupposto, cioè il reato attraverso il quale si sono incamerati i profitti illeciti poi riciclati.

Oggi l'autoriciclaggio non costituisce un'autonoma fattispecie penale sulla base dell'assunto di teoria generale secondo cui l'utilizzazione dei beni di provenienza illecita da parte degli stessi che hanno partecipato alla realizzazione del reato presupposto rappresenta la continuazione della condotta criminosa di quest'ultimo reato. In sostanza, l'offensività della condotta di autoriciclaggio sarebbe di per sé già punita nel momento in cui viene punita la condotta dalla quale è scaturito l'arricchimento. Ci troveremmo quindi in un caso di applicazione del principio del *ne bis in idem*, secondo il quale non si può essere puniti due volte per lo stesso fatto, sulla base di una logica riconducibile all'idea di consunzione. In questa ottica il reato di riciclaggio può essere commesso solo da colui che sia del tutto estraneo al fatto di reato che ha determinato l'arricchimento illecito. La repressione del fatto

antecedente esaurirebbe il disvalore complessivo e il relativo bisogno di sanzione, posto che il fatto successivo rappresenta un normale sviluppo della condotta precedente.

Ciò significa, come hanno sottolineato in varie occasioni magistrati che combattono in prima linea la mafia, che « i mafiosi ai quali viene imputato il reato di cui all'articolo 416-*bis* c.p. e tutti gli altri reati produttivi di profitto – dalle estorsioni al traffico di stupefacenti alla manipolazione degli appalti etc. – non possono essere incriminati anche per i reati di riciclaggio. Per tali reati possono essere incriminati solo coloro che per conto dei mafiosi effettuano le operazioni di riciclaggio. (...) Ma ciò avviene solo in teoria, perché nella maggior parte dei casi non sono punibili per riciclaggio neanche i riciclatori. Ciò in quanto la criminalità mafiosa ed organizzata in genere tende ad avvalersi per il riciclaggio di persone che hanno un rapporto stabile nel tempo con l'organizzazione. »

Il nostro compito è quello di verificare se questa ricostruzione teorica sia corretta. Per procedere in tal senso non si può non tenere conto oltre che della realtà dei fatti, cioè di come opera la criminalità organizzata, anche di una serie di indicazioni da parte di enti ed organismi internazionali, nazionali e di operatori del diritto che lavorano proprio nel campo della lotta alla criminalità organizzata. Inoltre, non si può non tenere conto della sanzionabilità dal punto di vista penale dell'autoriciclaggio in altri ordinamenti, fra i quali quello spagnolo, francese, oltre che negli Stati Uniti e in Svizzera.

Sotto il profilo internazionale vi è una ampia convergenza sia livello europeo che globale a favore dell'introduzione del reato di autoriciclaggio. Va, poi, ricordato come l'incriminazione dell'autoriciclaggio sia prevista dalla Convenzione penale di Strasburgo sulla corruzione del 1999, recentemente ratificata dall'Italia con la legge 28 giugno 2012, n. 110. L'articolo 13 della Convenzione stabilisce, infatti, che gli Stati parte adottano le misure legislative necessarie per prevedere come reato secondo

la propria legge interna gli illeciti indicati dall'articolo 6, par. 1, lett. *a*) e *b*) (tra cui l'autoriciclaggio) della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990 (ratificata dall'Italia con legge 9 agosto 1993, n. 328). Tuttavia, l'articolo 6, par. 2, lett. *b*), della stessa Convenzione del 1990 prevede che gli Stati parte possano stabilire che del reato di riciclaggio non possa essere chiamato a rispondere l'autore del reato presupposto, ove richiesto dai principi fondamentali dell'ordinamento.

Analoga previsione è contenuta nell'articolo 6 della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 ed oggetto di ratifica con legge 16 marzo 2006, n. 146.

Dalla possibilità – offerta da entrambe le Convenzioni – che, nel rispetto degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, si possa non punire per riciclaggio l'autore del reato presupposto sembra derivare che la regola generale debba essere la sanzionabilità dell'autoriciclaggio.

Nello stesso senso vanno richiamate le Raccomandazione del 2005 del Fondo Monetario Internazionale (FMI). In particolare, il Fondo monetario internazionale suggerì all'Italia di introdurre il reato di autoriciclaggio allineandosi alla legislazione dei paesi di *common law* (Stati Uniti; Canada, Inghilterra, e Australia) nonché di alcuni Stati europei quali la Spagna, il Portogallo e la Svizzera.

Ancora, esplicitamente, la risoluzione sulla criminalità organizzata nell'Unione Europea, approvata dal Parlamento Europeo il 25 ottobre 2011 – oltre a prevedere l'eventuale punibilità del riciclaggio a titolo colposo, chiede agli Stati membri « di inserire come obbligatoria [...] la penalizzazione del cosiddetto autoriciclaggio, ovvero il riciclaggio di denaro di provenienza illecita compiuto dallo stesso soggetto che ha ottenuto tale denaro in maniera illecita » (raccomandazione 41).

Non solo a livello internazionale è stata segnalata l'esigenza di introdurre in Italia

il reato di autoriciclaggio. Ricordo ad esempio che nell'audizione dinanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia del 22 luglio 2009, il Governatore della Banca d'Italia Draghi ha ribadito la necessità di introdurre il reato di autoriciclaggio. Questa esigenza è stata ribadita il 14 settembre 2011 dal dottor Luigi Donato, Capo del servizio rapporti esterni e affari generali di vigilanza della Banca d'Italia, in occasione dell'audizione svolta dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia nell'ambito dell'esame del cosiddetto disegno di legge anticorruzione. Il governatore Draghi fu chiarissimo, rilevando che « Secondo la nostra legge penale l'autore del reato presupposto non può essere punito anche per riciclaggio. La positiva esperienza di altri Paesi, richiamata anche nel 2005 dal Fondo Monetario Internazionale, suggerirebbe di allineare la nozione penale a quella amministrativa, introducendo il reato di "autoriciclaggio" ».

Questo è un altro punto molto importante del quale non possiamo non tener conto: l'autoriciclaggio non rappresenterebbe una novità assoluta per il nostro ordinamento. Dal punto di vista amministrativo, per usare la stessa formula utilizzata dal Governatore Draghi, l'autoriciclaggio è un fenomeno già conosciuto dal legislatore italiano. Il Decreto legislativo n. 231 del 2007, recante l'attuazione della direttiva 2006/70/CE e della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo, all'articolo 2 (Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto), non contiene nessun riferimento al fatto che la condotta non debba essere stata compiuta dall'autore del reato presupposto, per cui gli intermediari finanziari e non finanziari (notai, avvocati, agenti immobiliari) debbono segnalare alle autorità preposte le operazioni sospette anche in riferimento a quelle poste in essere dall'autore del reato presupposto. Per questa ragione secondo la Banca d'Ita-

lia occorre allineare la nozione penale di riciclaggio a quella amministrativa, che comprende anche l'autoriciclaggio.

Si tratta, quindi, di una definizione ampia che estende l'ambito degli obblighi di segnalazione all'U.I.F. (Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia) delle operazioni sospettate di riciclaggio. Sostanzialmente, divenendo superfluo il problema dell'estraneità del cliente rispetto all'origine delittuosa dei capitali riciclati, gli intermediari sono tenuti a segnalare le operazioni sospette anche quando è il cliente stesso ad essere sospettato di aver commesso il reato presupposto (autoriciclaggio). In tal senso, anche la circolare Guardia di Finanza n. 81 del 18 agosto 2008, secondo cui la segnalazione di operazione sospetta deve essere effettuata anche in riferimento alle operazioni poste in essere dall'autore del reato presupposto, ovvero anche in caso di autoriciclaggio.

Si rammenta, inoltre, che al tema del riciclaggio è dedicata la circolare ABI n. 2 del 5 febbraio 2009 « Aggiornamento delle Linee guida ABI ex decreto legislativo n. 231/2001 per i reati in materia di "riciclaggio": approfondimento sulle fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*octies*. I delitti di ricettazione (articolo 648 c.p.), riciclaggio (articolo 648-*bis* c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-*ter* c.p.) ».

Peraltro, l'articolo 63, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007 – aggiungendo un articolo 25-*octies* al decreto legislativo n. 231 del 2001 – ha integrato la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, escludendo, tuttavia, tale responsabilità in caso di autoriciclaggio. Per l'articolo 25-*octies*, i reati presupposto rilevanti ai sensi della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti sono quelli descritti nelle fattispecie di cui ai citati articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p., in cui non è attualmente previsto l'autoriciclaggio.

Importanti interventi in materia, dei quali non possiamo non tener conto, sono quelli che ripetutamente, anche in sede parlamentare, ha fatto il Procuratore na-

zionale antimafia, dottor Pietro Grasso, nonché la stessa Commissione antimafia. Nella più recente Relazione sulla prima fase dei lavori della Commissione antimafia (DOC XXIII, n. 9), approvata dalla Commissione il 25 gennaio 2012, riferendosi alla non sanzionabilità dell'autoriciclaggio, si legge: « Non v'è chi non veda quanto illogica e foriera di gravi conseguenze sia sul piano pratico e della lotta alle mafie simile esclusione di sanzionabilità, tanto più se si considera che un conto è l'impiego nei consumi ordinari delle somme provenienti dal reato, altro è il sistematico ricorso a pratiche od operazioni finanziarie finalizzate ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei capitali. Trattasi all'evidenza di un *quid pluris* bisognevole di punizione, senza timore alcuno di incorrere in una duplicità di sanzione per un preteso *post factum* non punibile ».

In precedenza, audito presso la stessa Commissione antimafia il 17 marzo 2009, il Procuratore nazionale antimafia Piero Grasso aveva affermato: « In merito alla volontà di perseguire l'economia criminale, sono stato ridimensionato nelle mie valutazioni dal fatto che è stata bloccata la norma sull'autoriciclaggio che consentiva l'incriminazione per riciclaggio di un soggetto che commette un reato e che, dopo averlo commesso, continua nell'attività di inquinamento dell'economia riciclando e occultando il profitto illecito. È una norma ormai adottata da molti Paesi europei. Sarebbe stato sufficiente eliminare dall'articolo 648-*bis* del codice penale l'inciso « fuori dai casi di concorso nel reato » per avere la possibilità di avviare un'indagine nei confronti di chi ha commesso il reato che ha generato proventi illeciti e li ricicla. Oggi non possiamo fare nemmeno questo, perché l'unico soggetto da cui si può partire per vedere se interviene il reato di riciclaggio è certamente un imputato di criminalità organizzata, noi però non possiamo muoverci. Come si fa a pretendere che si possa inseguire il denaro illecito, il denaro sporco, se non si può nemmeno avviare un'indagine in una certa direzione dopo l'accertamento di una responsabilità

per criminalità organizzata?..... Io sostengo che si tratta di un *post delictum* ma che, al tempo stesso, è un altro delictum, un secondo reato. L'imputato può anche impiegare i proventi illeciti per consumarli, ma se questi vengono investiti in tutto o in parte inquinando l'economia in quanto si tratta di danaro a costo zero, si compie un reato che deve essere punito. Tutta l'Europa l'ha capito ma noi continuiamo a sostenere che si tratta di un *post delictum*, peraltro in una volontà comune, bipartisan, nonostante la Banca d'Italia, la Guardia di finanza, la Direzione nazionale antimafia e la precedente Commissione antimafia abbiano sostenuto l'opportunità della disposizione di modifica della norma... »

Sul punto è intervenuto anche il Consiglio superiore della magistratura, in occasione del recentissimo parere del 24 ottobre u.s. sul disegno di legge anticorruzione (AC 4434-B, allora all'esame della Camera; ora legge n. 190 del 2012), affermando che «...deve essere segnalata l'opportunità di una norma che punisca il cd. "autoriciclaggio", e cioè il reimpiego e la reimmissione sul mercato di risorse provenienti da reato da parte di chi lo abbia commesso. Tale condotta costituisce infatti uno dei principali canali di occultamento dei proventi delittuosi, in particolare del crimine organizzato, dei reati economici e di corruzione. In assenza di sanzione autonoma di essa, si priva l'ordinamento di uno strumento utile ad impedire – a valle della corruzione – la concretizzazione ultima del vantaggio patrimoniale conseguito con l'attività illecita ».

Per quanto attiene il contenuto delle identiche proposte di legge nn. 3145 (Bersani ed altri), 3872 (Naccarato, Fiano) e 3986 (Torrìsi), l'articolo unico delle stesse assegna autonoma rilevanza penale alla fattispecie di autoriciclaggio.

Come detto, l'autore o il compartecipe del reato presupposto non risulta, ad oggi, per la presenza della clausola di riserva (« fuori dei casi di concorso nel reato ») né punibile per il reato di riciclaggio di cui all'articolo 648-*bis* né per quello di im-

piego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'articolo 648-*ter* del codice penale.

Per l'introduzione del reato di autoriciclaggio, le tre proposte di legge non prevedono un nuovo, autonomo reato bensì la semplice novella degli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, consistente nella soppressione della clausola di riserva relativa ai casi di concorso nel reato.

Pertanto, al comma 1, lettera *a*), dell'articolo unico di ciascuna proposta di legge è prevista la soppressione, all'articolo 648-*bis*, primo comma, c.p., delle parole: « Fuori dei casi di concorso nel reato ».

Alla lettera *b*) è prevista la soppressione, all'articolo 648-*ter*, primo comma, c.p., delle parole: « dei casi di concorso nel reato e ».

Ricorda che nell'attuale legislatura, tra gli atti di indirizzo che hanno impegnato il Governo all'introduzione della fattispecie di autoriciclaggio nell'ordinamento, si ricordano alla Camera: due ordini del giorno Garavini: il primo (9/03638/163), accolto dal Governo previa riformulazione (impegna il Governo a valutare l'opportunità di...) nella seduta del 28 luglio 2010, in occasione dell'approvazione del d.d.l. di conversione del DL 78 del 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica); il secondo (9/04612/127), approvato dall'Assemblea il 14 settembre 2011 in occasione dell'approvazione del d.d.l. di conversione del DL 138 del 2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari); tre ordini del giorno: 9/3290-A/19 (Barbato), 9/3290-A/13 (Granata), 9/03290-A/005 (Orlando), tutti accolti dal Governo nella seduta del 27 maggio 2010, in occasione dell'approvazione del Piano straordinario contro le mafie; e un ordine del giorno 9/4434-A/30 (Zazzera), accolto dal Governo nella seduta del 14 giugno 2012, in occasione dell'approvazione in prima lettura del d.d.l. anticorruzione (ora legge 6 novembre 2012, n. 190).

Sul punto ricorda che emendamenti specifici volti ad introdurre il reato di autoriciclaggio nella legge anticorruzione sono stati presentati da parlamentari dei gruppi PD, PDL, FLI, UDC, e IDV. Tali emendamenti non sono stati approvati in quanto la materia è stata poi ritenuta dal Governo estranea al provvedimento, sul quale peraltro è stata posta la questione di fiducia.

Ritiene che ormai i tempi per avviare una discussione concreta e costruttiva siano maturi e a tal proposito invita anche il rappresentante del Governo ad esprimersi sul merito delle proposte in esame.

Federico PALOMBA, *presidente*, ricorda che sono imminenti le votazioni in Assemblea e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale.

C. 1439-1695-1782-2445-B approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi.

C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli.

Abrogazione delle disposizioni concernenti il differimento dei colloqui del difensore con l'imputato sottoposto a custodia cautelare.

C. 5481 Contento.

Disposizioni in materia di misure cautelari personali.

C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini, C. 5295 Papa e C. 5399 Ferranti.

SEDE CONSULTIVA

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo.

C. 5407 Mogherini Rebesani.

Riforma della legislazione in materia portuale.

C. 5453, approvato in un testo unificato dal Senato, e C. 2311 Meta.

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati.

C. 3303 Lucà ed abb.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

INTERROGAZIONI

5-08303 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere di Udine.

5-08315 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere Opera di Milano.

5-08320 Bernardini: Sul suicidio di un assistente della polizia penitenziaria del carcere di Poggioreale.

5-08322 Bernardini: Sulle carenze strutturali e trattamentali della casa circondariale di Marsala e sul decreto di chiusura del carcere stesso.

5-08070 Borghesi: Sull'autorizzazione all'assunzione di tutti i vincitori del concorso per profilo professionale di educatore, concorso pubblicato nella G.U. n. 30 del 16 aprile 2004.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015. Esame C. 5535-bis (*Esame e rinvio*) 41

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 45

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. Esame C. 2519 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) 45

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e sub munizioni a grappolo. C. 5407 (Parere alla VI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 46

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori. Nuovo testo Doc. XXII, n. 32 (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 46

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Ulteriore nuovo testo unificato C. 3461 e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 47

Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla IX Commissione) (*Esame e rinvio*) 49

Partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. C. 2854 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 49

Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale. C. 1439 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 50

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno *standard* per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province. Atto n. 508 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 51

ALLEGATO (*Documentazione depositata dal rappresentante del Governo*) 55

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante linee guida per l'individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche. Atto n. 510 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 51

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il Ministro per i rapporti con il Parlamento Piero Giarda e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.05.

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.

Esame C. 5535-bis.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), *relatore*, fa presente che il Governo ha trasmesso la Nota di variazioni, che modifica le previsioni di entrata e le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato in modo da tenere conto degli effetti delle variazioni al disegno di legge di stabilità e delle variazioni al progetto di bilancio approvate nel corso dell'esame parlamentare dalla Camera dei deputati. Rileva che la Nota di variazioni reca quindi modifiche al quadro riassuntivo generale del bilancio dello Stato, allo stato di previsione dell'entrata e a tutti gli stati di previsione della spesa. Osserva che la medesima Nota, in conseguenza delle modifiche apportate alle previsioni di bilancio, modifica l'articolo 15 del disegno di legge di bilancio, aggiornando il totale generale della spesa. Ritiene che, in via preliminare, il Governo dovrebbe chiarire la mancata coincidenza dei dati relativi agli effetti del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015 contenuti nella Nota di variazioni rispetto a quelli contenuti nell'allegato n. 4 del disegno di legge di stabilità (A.C. 5534). Rileva che, dalla Nota di variazioni, risulta che il disegno di legge di stabilità 2013, come modificato dagli emendamenti approvati da questo

ramo del Parlamento, determina incrementi sia sul versante delle entrate sia sul versante della spesa. Fa quindi presente che, in termini di competenza, per quanto riguarda le entrate, gli emendamenti hanno determinato un incremento delle previsioni iniziali di circa 62 milioni di euro per l'anno 2013, dei quali circa 30 sono riferibili ad un aumento delle entrate extratributarie, mentre circa 32 milioni sono riferibili alle entrate tributarie. Evidenzia che, per quanto riguarda gli anni successivi del triennio, l'incremento delle entrate è invece pari a 995 milioni di euro per l'anno 2014 e a 939 milioni di euro per l'anno 2015. In entrambi i casi l'incremento è riferibile unicamente alla crescita delle entrate tributarie. Sottolinea come, sempre in termini di competenza, per quanto riguarda le spese finali, gli emendamenti approvati determinano, nell'anno 2013, un incremento del volume della spesa di 80 milioni di euro, dovuto ad un aumento di 245 milioni di euro delle spese in conto capitale e ad una diminuzione di 165 milioni delle spese di parte corrente. Negli anni successivi, le spese finali aumentano di 678 milioni di euro nell'anno 2014 e di 654 milioni di euro nell'anno 2015, essenzialmente per effetto dell'incremento delle spese di parte corrente, mentre registrano una diminuzione le spese di conto capitale. Tenendo conto anche degli effetti del disegno di legge di stabilità presentato dal Governo, precisa che l'effetto complessivo della manovra è quello di una riduzione delle spese finali di circa 2 miliardi di euro nel 2013, e di un aumento delle stesse di 1,6 miliardi di euro nel 2014 e di 8,8 miliardi di euro nel 2015, dovuto prevalentemente ad un incremento delle spese in conto capitale. Per quanto attiene ai risultati differenziali, osserva che le modifiche introdotte dalla Camera determinano un miglioramento del risparmio pubblico pari a 227 milioni di euro nell'anno 2013, 13 milioni di euro nell'anno 2014 e 4 milioni di euro nell'anno 2015. Per quanto riguarda il saldo netto da finanziare, rileva che nel 2013 non vengono modificati gli effetti della manovra proposta dal Governo, salvo un

peggioramento tecnico pari a 18 milioni dovuto allo stralcio di alcune disposizioni di carattere oneroso che hanno comportato la previsioni di appositi stanziamenti nei fondi speciali, alla Tabella A. Per quanto riguarda invece il biennio successivo, evidenzia che le modifiche introdotte in sede parlamentare hanno comportato un miglioramento del saldo netto da finanziare pari a 316 milioni nel 2014 e a 286 milioni nel 2015. Per quanto concerne il ricorso al mercato, osserva che le modifiche introdotte in sede parlamentare hanno comportato effetti corrispondenti a quelli esaminati con riferimento al saldo netto da finanziare.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO in relazione alla richiesta di chiarimento formulata dal relatore, fa presente che la discrepanza rilevata dal relatore è imputabile ad un errore materiale di contabilizzazione e fa presente che è stata già predisposta una tabella riepilogativa che deve intendersi sostitutiva dell'allegata cui ha fatto riferimento il relatore.

Renato BRUNETTA (Pdl) esprime il proprio sconcerto in relazione alle dichiarazioni del sottosegretario e chiede al Governo di rappresentare in modo pieno e chiaro gli effetti finanziari della manovra in relazione alle disposizioni stralciate ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento e alle modificazioni apportate dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente. Chiede, in particolare se l'errore materiale richiamato dal sottosegretario sia idoneo ad inficiare le ipotesi sulla base delle quali si è svolto l'esame del disegno di legge di stabilità in Commissione. Ricorda in proposito, come, viceversa, è stata richiesta al Parlamento uno scrupolo particolare per rispettare i saldi complessivi della manovra. Chiede quindi che sia chiarita in maniera definitiva e ufficiale la portata degli errori materiali richiamati dal sottosegretario.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO assicura che le discrepanze eventualmente presenti nell'allegato 4 al disegno di legge

di stabilità e nelle tabelle allegate alla Nota di variazioni non hanno assolutamente inficiato le valutazioni della Commissione e non impedisce una valutazione degli effetti delle modifiche approvate dalla Camera, che sono evidenziati in un'apposita colonna delle richiamate tabelle.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, sospende la seduta per lo svolgimento dei necessari approfondimenti.

La seduta, sospesa alle 14.15, riprende alle 15.55.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiede preliminarmente scusa alla Commissione per l'incidente occorso in merito all'esame del provvedimento, sottolinea tuttavia come, essendo intervenuto alla seduta in ritardo a motivo di una riunione con il Ministro dell'economia e delle finanze, era stato indotto ad un'erronea valutazione della questione e avverte di avere pertanto fornito una risposta non corretta alla domanda del relatore. In proposito, rileva come la tabella depositata a corredo della Nota di variazioni non fosse erronea, poiché la non coincidenza della medesima con l'allegato n. 4 al disegno di legge di stabilità originario è dovuta al fatto che la nuova tabella ingloba le modifiche introdotte dalla Commissione in sede referente. In proposito, sottolinea come il confronto tra tali ultimi due documenti sia fuorviante per l'entità delle modifiche apportate al disegno di legge di stabilità nel corso dell'esame in sede referente. Osserva inoltre come le tabelle richiamate nella discussione offrano esclusivamente una rappresentazione della manovra in termini contabili ai fini del saldo netto da finanziare, diverso quindi dai valori del conto economico della pubblica amministrazione. Rileva quindi come vi sia l'ulteriore complicazione relativa a differenti criteri di contabilizzazione, poiché, mentre nella manovra si indica l'effetto incrementale dei fondi relativi al tra-

sporto pubblico locale, nel disegno di legge di bilancio si rappresenta l'importo integrale delle risorse destinato a tale finalità. Evidenzia come ciò comporti una diversa rappresentazione delle cifre movimentate, fermi restando tuttavia i saldi differenziali. Rileva come il confronto corretto andrebbe fatto tra la relazione tecnica iniziale e quella che accompagnerà il disegno di legge che sarà trasmesso al Senato, osservando che sarebbe necessaria una drastica semplificazione in materia contabile. Ribadisce come gli effetti contabili che il bilancio rappresenta non corrispondono agli effetti complessivi della manovra sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni e conferma gli effetti positivi della manovra.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, chiede al rappresentante del Governo di confermare che, comunque, il testo della Nota di variazioni trasmesso alla Camera è da ritenersi sempre valido.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ribadisce che quanto evidenziato non inficia minimamente il testo della Nota di variazioni come approvato dal Consiglio dei ministri e trasmesso alla Camera.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che il Governo dovrebbe fornire chiarimenti più puntuali, evidenziando in particolare se l'allegato n. 4 al disegno di legge di stabilità sia effettivamente non comparabile con le tabelle allegate alla Nota di variazioni. A suo avviso, infatti, sussiste un livello di confrontabilità tra i diversi documenti informativi, ritenendo che, qualora le modifiche non siano riferibili alle innovazioni introdotte dal Parlamento, ma al testo iniziale del provvedimento, si debbano esplicitare in modo univoco le motivazioni delle correzioni apportate. Con riferimento, poi, alla tabella cui ha fatto riferimento, da ultimo, il rappresentante del Governo, evidenzia che essa si riferisce alla sommatoria degli effetti del disegno di legge presentato dal Governo e delle modifiche apportate dalla Commissione bilancio. Chiede, in proposito, se in tale

computo complessivo siano comprese eventuali riclassificazioni degli effetti di disposizioni già contenute nel disegno di legge di stabilità presentato alla Camera ovvero se le modifiche siano riferibili esclusivamente alle modifiche introdotte dalla Commissione bilancio. Osserva, infatti, come, anche ai fini di comunicazione, sia rilevante comprendere quale quota delle variazioni sia riferibile al testo iniziale del disegno di legge di stabilità e quale sia riconducibile alle modifiche parlamentari.

Renato BRUNETTA (PdL) rileva come la situazione rappresentata sia incomprensibile e ricorda come le tabelle si riferissero al testo originario del disegno di legge di stabilità. Evidenzia come esso sia stato prima sottoposto al vaglio di cui all'articolo 120, comma 2, del Regolamento, con conseguente stralcio delle disposizioni estranee al contenuto proprio di tale disegno di legge. Sottolinea come a ciò sono seguite le modifiche apportate dalla Commissione e rileva pertanto come si dovrebbe dare analiticamente conto sia degli effetti finanziari conseguenti allo stralcio sia di quelli conseguenti alle modifiche adottate dalla Commissione e confermate dal voto in Assemblea. In particolare, ritiene indispensabile che si chiariscano gli effetti finanziari ed economici di tali modifiche sulla pressione fiscale, sulla spesa pubblica, e sui saldi. Nel ricordare come la Commissione abbia mantenuto l'impegno di rispettare l'equilibrio dei saldi presente nel testo originario, osserva come si debba evitare di offrire al Paese una rappresentazione erronea delle scelte politiche effettuate, per ragioni esclusivamente contabili. Ritiene quindi insufficienti e poco chiare le argomentazioni addotte dal rappresentante del Governo.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), *relatore*, ritiene che le chiarificazioni fornite dal sottosegretario Polillo non consentano di superare le incertezze emerse nel corso del dibattito a seguito della richiesta di chiarimenti da lui formulata in qualità di

relatore all'avvio dell'esame della Nota di variazioni. Osserva, peraltro, che la sua richiesta di chiarimenti era formulata sulla base dei dati e dei documenti disponibili e che, pertanto, non poteva tenere conto dell'ulteriore tabella a cui ha fatto riferimento il sottosegretario Polillo nel suo intervento. In proposito, precisa che la tabella allegata alla Nota di variazioni reca cifre che non appaiono compatibili con quelle contenute nell'allegato n. 4 al disegno di legge di stabilità, soprattutto per quanto attiene al dato riferito agli effetti del disegno di legge di stabilità presentato dal Governo sulle entrate tributarie nell'esercizio 2013, che, secondo l'allegato n. 4, si ridurrebbero di 2.417 milioni di euro, mentre secondo la tabella allegata alla Nota di variazioni si contrarrebbero di 786 milioni di euro. Nel ritenere che tale ultimo dato non incorpori gli effetti delle modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare, che sono riportate in un'autonoma colonna della tabella allegata alla Nota di variazioni, chiede al rappresentante del Governo se tale differenza, come è stato suggerito, non sia piuttosto da attribuirsi alla diversa classificazione degli effetti di disposizioni già presenti nel testo del disegno di legge presentato alla Camera. In questa ipotesi, che reputa probabile, si tratterebbe, a suo avviso, non tanto di un errore del Governo, quanto piuttosto di una prospettazione alternativa sotto il profilo tecnico, che comporta una diversa rappresentazione contabile di disposizioni di contenuto identico o analogo. In questa ottica, chiede, in particolare, di chiarire se non vi sia una riclassificazione degli effetti delle disposizioni del disegno di legge relative al trasporto pubblico locale, specificando in particolare se tale nuovo calcolo degli effetti sia riferibile alle marginali modifiche apportate dalla Commissione oppure come appare più probabile, non abbia alcun rapporto con tali modifiche e dipenda esclusivamente da una diversa valutazione degli effetti delle norme originariamente contenute nel disegno di legge. In particolare, osserva che qualora — come si è prospet-

tato — l'effetto in termini di entrate tributarie sia il frutto di una nuova classificazione di operazioni inizialmente collocate «sotto la linea», sarebbe opportuno che il Governo esplicitasse in modo chiaro e univoco il mutamento dei criteri utilizzati per la contabilizzazione, senza lasciare spazi per interpretazioni improprie o fantasiose.

Renato BRUNETTA (PdL) chiede se si tratti comunque solo di una operazione contabile o se sarebbe stato necessario un passaggio formale in Parlamento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO evidenzia come il Governo abbia presentato i documenti prescritti dalla vigente legislazione contabile e come le tabelle oggetto dell'odierno dibattito siano invece integrative rispetto ai medesimi e non rivestano il medesimo carattere di ufficialità. In relazione alle richieste dell'onorevole Brunetta, osserva come più che incorporare i dati relativi agli effetti delle diverse fasi dell'esame presso la Camera, sia utile confrontare la relazione tecnica iniziale con quella che sarà trasmessa al Senato. Conferma quindi che gli effetti relativi alla decisione del Presidente della Camera di stralciare talune disposizioni sono compresi nella Nota di variazioni approvata oggi dal Consiglio dei ministri. Ricorda inoltre come la Nota di variazioni ed il bilancio offrano una rappresentazione contabile e non economica della manovra approvata dalla Camera, che potrà essere alla base di successive rielaborazioni per valutare l'impatto economico della manovra medesima. Con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Ciccanti, precisa che vi è stata una riclassificazione contabile in relazione alle spese per il trasporto pubblico locale che giustifica la discrepanza rilevata tra l'allegato 4 al disegno di legge di stabilità e le nuove tabelle predisposte dalla Ragioneria generale dello Stato che verranno formalmente presentate presso l'altro ramo del Parlamento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in vista dell'imminente inizio della Conferenza dei presidenti di Gruppo, chiede ai rappresentanti dei gruppi se ritengano possibile concludere l'esame della Nota di variazioni sulla base dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo entro le ore 17.

Gioacchino ALFANO (Pdl) non ritiene che sussistano le condizioni per la conclusione dell'esame del provvedimento nei termini prospettati dal presidente.

Maino MARCHI (PD), Massimo BITONCI (LNP), Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) e Giuseppe FALLICA (Misto-G.Sud-PPA) concordano con l'onorevole Gioacchino Alfano.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), *relatore*, evidenzia che in assenza di precisi chiarimenti nell'ambito della Conferenza dei presidenti di Gruppo, sarebbe opportuno un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sospende quindi la seduta fino al termine della Conferenza dei presidenti di Gruppo.

La seduta, sospesa alle 16.30, riprende alle 17.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che la Conferenza dei presidenti di Gruppo ha stabilito di rinviare il voto sulla Nota di variazioni e il voto finale sul disegno di legge di bilancio alla giornata di lunedì. Comunica inoltre che il Ministro per i rapporti con il Parlamento renderà una comunicazione all'Assemblea sulle questioni emerse in merito al provvedimento in esame e sospende pertanto la seduta al fine di poter ascoltare tali comunicazioni.

La seduta, sospesa alle 17.05, riprende alle 17.35.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, inte-

grato dai rappresentanti dei gruppi, ha stabilito di rinviare l'esame della Nota di variazioni alla seduta che sarà convocata nel pomeriggio di lunedì. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà convocata lunedì 26 novembre prossimo.

La seduta termina alle 17.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.25 alle 17.35.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 22 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 17.40.

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.

Esame C. 2519 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco MARSILIO (Pdl), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame reca disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali e che il provvedimento, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e approvato con modificazioni dal Senato, non è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 3, recante disposizioni in materia di potestà, affidamento e diritti dei figli agli alimenti e al

mantenimento, rileva che non ha osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni, nel presupposto che la ridefinizione delle competenze giurisdizionali sulla materia in esame sia attuabile nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili presso gli organi interessati.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO confermando le valutazioni del relatore, esclude che il provvedimento presenti profili finanziari problematici.

Marco MARSILIO (PdL), *relatore*, propone di esprimere nulla osta sull'ulteriore corso del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e sub munizioni a grappolo.

C. 5407.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Rolando NANNICINI (PD), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame si compone di cinque articoli ed è finalizzata a impedire il finanziamento e il sostegno alle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e di sub munizioni a grappolo da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari.

Dopo aver richiamato il contenuto della proposta di legge in esame, evidenzia che essa non appare presentare profili problematici di carattere finanziario in quanto essa non prevede adempimenti a carico di enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO dichiara di non avere osservazioni da

formulare circa l'ulteriore corso del provvedimento.

Rolando NANNICINI (PD), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori.

Nuovo testo Doc. XXII, n. 32.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione cultura, scienza e istruzione ha trasmesso il nuovo testo della proposta di inchiesta parlamentare concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori. Rileva che il testo, composto da sette articoli, prevede, in particolare, che la Commissione sia composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera, che nomina anche il presidente della Commissione scegliendolo al di fuori dei componenti della stessa. La Commissione dovrà concludere i lavori entro sei mesi dalla data dell'elezione dei vice presidenti e dei segretari. Fa presente che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, la Commissione ha il compito di esaminare, in particolare, l'attività, la gestione e il funzionamento degli organi sociali della SIAE nonché l'esercizio delle funzioni di tutela del diritto d'autore, accertando eventuali responsabilità politiche e dirigenziali in tale ambito.

Con riferimento ai compiti della Commissione, rileva che essi sono individuati più specificatamente all'articolo 3, e con-

sistono nell'accertamento, tra gli altri aspetti, delle modalità di esercizio delle funzioni attribuite alla SIAE, nell'ambito della tutela del diritto d'autore e delle tematiche connesse, con particolare riferimento alla gestione dei servizi di accertamento e riscossione delle imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati, nonché della consistenza e della gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare della SIAE, e della disciplina concernente il funzionamento e le attività dell'ente, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che il comma 5 dell'articolo 6 prevede che gli oneri per il funzionamento della Commissione siano stabiliti nel limite massimo di 50.000 euro e sono posti a carico del bilancio della Camera dei deputati.

Per quanto di competenza, rileva infine l'assenza di effetti diretti della proposta sulla finanza pubblica, in quanto le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico della dotazione della Camera. Ritiene, comunque, che si debba valutare attentamente l'opportunità di costituire una Commissione di inchiesta che deve concludere i propri lavori entro sei mesi quando, se venisse confermato lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo della Camera all'inizio di marzo del prossimo anno, le Camere sarebbero sciolte tra la fine di dicembre 2012 e l'inizio di gennaio 2013. Reputa, pertanto, opportuno non procedere in questa sede all'espressione del parere richiesto.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di completare l'istruttoria sui suoi profili finanziari.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto di quanto richiesto dal relatore e dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 3461 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, ricorda che in data 1° febbraio 2012, la Commissione bilancio ha esaminato in sede consultiva il testo unificato della proposta C. 3461 e abb. recante disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici e che, alla luce delle osservazioni formulate nel corso dell'esame, la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Con nota del 12 marzo 2012, il Ministero per i beni e le attività culturali ha trasmesso la relazione tecnica, negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, che ha ritenuto la relazione tecnica non esaustiva e ha indicato alcuni profili critici e alcune modifiche da apportare al testo.

Ricorda altresì che, in data 22 marzo 2012, la Commissione ha deliberato di rinviare ad una successiva seduta l'esame della proposta di legge in esame, al fine di dare modo alla VII Commissione di superare con un nuovo testo i rilievi formulati dalla Ragioneria generale dello Stato sia sul testo che sulla relazione tecnica redatta dal Ministero competente. In data 6 agosto 2012 la VII Commissione ha adottato quale testo base un ulteriore nuovo testo, elaborato dal Comitato ristretto. La Commissione è chiamata, pertanto, ad esaminare le nuove disposizioni di tale testo che presentano profili di carattere finanziario.

Con riferimento all'articolo 2, recante compiti dello Stato, delle regioni e degli enti locali in materia di promozione e

sostegno delle manifestazioni e delle rievocazioni storiche, fa presente che esso dispone, al comma 1, nell'alinea, che la cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali per la promozione delle attività indicate dal testo dovrà avvenire senza nuovi oneri per le finanze pubbliche, mentre alla lettera *b)* del medesimo comma si fa esplicito riferimento ai limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5, che sono invece state espunte dal nuovo testo. Al riguardo, ritiene che andrebbe chiarito se le attività in questione possano essere svolte nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, ovvero se debbano essere realizzate nell'ambito di risorse finanziarie delle quali deve essere data evidenza nelle norme in esame, specificando i costi delle singole attività, come peraltro già rilevato dalla Ragioneria generale dello Stato con nota del 1° febbraio 2012. Rileva, peraltro, che le disposizioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* appaiono rivestire carattere potenzialmente oneroso, e risultano prive di copertura finanziaria in quanto l'articolo 5, richiamato dalla lettera *b)*, non reca più norme di carattere finanziario. L'onerosità di tali disposizioni è indicata anche nella documentazione trasmessa alla Commissione bilancio dalla Ragioneria generale dello Stato con riferimento al precedente nuovo testo. Ritiene che, qualora risultasse confermata tale onerosità, la clausola di invarianza introdotta dalla Commissione di merito al comma 1 del presente articolo – con riferimento alle finalità previste alle lettere da *a)* a *e)* – non sarebbe idonea ad evitare che dalle attività previste alle citate lettere *b)*, *c)* e *d)* derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In ogni caso, sotto il profilo formale, rileva la necessità di riformulare la clausola di invarianza, al fine di fare riferimento all'assenza di « nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

In relazione alle disposizioni di cui alla lettera *e)*, concernenti la promozione della diffusione e dello svolgimento delle manifestazioni dei cortei in costume, la cooperazione con le istituzioni scolastiche e con le università per lo svolgimento di inizia-

tive volte all'approfondimento della conoscenza degli eventi e delle tradizioni alle quali fanno riferimento le manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici – rilevato che le stesse potrebbero essere attuate utilizzando competenze professionali già disponibili – rileva che occorre acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla idoneità della clausola di invarianza ad evitare l'insorgenza di effetti negativi per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 3, comma 1, fa presente che esso dispone che ciascuna regione istituisca, senza nuovi oneri per le finanze pubbliche, con legge, l'albo regionale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Le regioni devono provvedere, senza nuovi oneri per le finanze pubbliche, alla gestione dell'albo, assicurandone tempestivamente l'aggiornamento e le eventuali cancellazioni. Al riguardo rileva, in primo luogo, la necessità, sul piano formale, di riformulare le clausole di invarianza al fine di fare riferimento all'assenza di « nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ». Ritiene, inoltre, che si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere un'unica clausola di invarianza finanziaria, con riferimento sia all'istituzione sia alla gestione dell'albo regionale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici, integrando la stessa al fine di prevedere che le regioni provvedono ai predetti adempimenti allo scopo utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 4, recante l'istituzione del Consiglio nazionale delle manifestazioni storiche presso il Ministero per i beni e le attività culturali, rileva che il nuovo testo contiene, al comma 1, una clausola di neutralità finanziaria in relazione all'istituzione dell'organo e, al comma 2, una clausola di neutralità finanziaria in relazione allo svolgimento dei suoi compiti. Ricorda che, con riferimento all'istituzione dell'organismo, la relazione tecnica predisposta dal Ministero per i beni e le attività culturali aveva quantifi-

cato un onere complessivo per 7.385 euro, poi rettificato in 9.705 euro, per le spese di missione dei membri partecipanti. Al riguardo, si rende necessario specificare con quali risorse si intenda far fronte alle spese per il funzionamento del Consiglio. Osserva, in proposito, che non viene espressamente esclusa la corresponsione di emolumenti ai componenti del Consiglio, di cui fa parte anche un esperto. Andrebbe altresì indicato con quali risorse si intenda far fronte ai compiti del Consiglio, tra i quali figura anche la costituzione di una banca dati delle manifestazioni dei cortei in costumi. Sotto il profilo formale, rileva comunque la necessità di riformulare le clausole di invarianza, al fine di fare riferimento all'assenza di « nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Con riferimento all'articolo 5, recante i requisiti minimi di sicurezza per l'incolumità pubblica e per il benessere degli animali impiegati nelle manifestazioni, fa presente che il nuovo testo reca una clausola di invarianza finanziaria riferita alle attività di verifica, da parte della Commissione comunale e provinciale per la vigilanza, del rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali di sicurezza. Al riguardo, andrebbero acquisiti dati ed elementi idonei a verificare la neutralità finanziaria della norma. In ogni caso, sotto il profilo formale segnala la necessità di riformulare la clausola di invarianza al fine di fare riferimento all'assenza di « nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ». Inoltre, qualora fosse confermata la possibilità di effettuare le verifiche senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sarebbe opportuno integrare la disposizione in esame al fine di prevedere che le commissioni comunali e provinciali facciano fronte alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO osserva che numerose disposizioni contenute nel provvedimento appaiono suscet-

tibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonostante che agli articoli 2, 3 e 4 siano state inserite apposite clausole di invarianza finanziaria. Ritiene, pertanto, che sarebbe utile acquisire una relazione tecnica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Riforma della legislazione in materia portuale.

C. 5453, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulio CALVISI (PD), *relatore*, osserva come al fine di valutare compiutamente i profili finanziari delle disposizioni del provvedimento in esame, che presentano potenziali criticità, si renda necessario acquisire preliminarmente l'aggiornamento della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto di quanto rappresentato dal relatore, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento, in attesa della trasmissione dell'aggiornamento della relazione tecnica.

Partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

C. 2854 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, ricorda che il progetto di legge reca norme generali disciplinanti la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Rileva che il provvedimento, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, è stato approvato con modificazioni dal Senato e che nel corso dell'esame presso il Senato è stata trasmessa una relazione tecnica, riferita al testo licenziato in prima lettura dalla Camera.

Con riferimento alle disposizioni in materia di partecipazione italiana all'attività normativa e alle politiche dell'Unione europea, considerato che – tra le modifiche introdotte dal Senato – l'articolo 19, comma 6, prevede l'integrazione del « Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea » con rappresentanti delle regioni e delle province autonome quando siano trattate materie di competenza dei medesimi enti territoriali, ritiene opportuno che il Governo escluda l'attribuzione ai suddetti rappresentanti di compensi, diarie e rimborsi spese connessi alla partecipazione ai lavori del Comitato. Non ha osservazioni da formulare con riguardo alle altre disposizioni contenute negli articoli da 2 a 19. In merito ai profili di copertura finanziaria, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 7, recante la clausola di neutralità finanziaria, osserva che la norma ricalca sostanzialmente il contenuto dell'articolo 17 del testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, sul quale la Ragioneria generale dello Stato non ha formulato rilievi nella relazione tecnica positivamente verificata trasmessa al Senato ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009. Ciò premesso, ritiene comunque opportuno che il Governo chiarisca se con l'espressione « nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri » faccia riferimento, esclusivamente, alle risorse assegnate al Dipartimento affari europei, come desumibile anche dal contenuto della suddetta relazione tecnica, o, più in generale, a tutte le

risorse previste dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In merito all'articolo 47, in materia di aiuti pubblici per calamità naturali, osserva che la norma individua taluni principi rinviando la disciplina di dettaglio ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Rileva come non appaia chiaro se le disposizioni, come integrate dalla relativa disciplina di attuazione, siano suscettibili o meno di costituire in capo ai soggetti danneggiati veri e propri diritti, di cui allo stato non risultano esplicitati i contenuti. Fa presente che, infatti, la misura effettiva del danno da risarcire, le componenti del medesimo – lucro cessante e danno emergente –, nonché le modalità di fruizione dei benefici sono sostanzialmente rimesse alla disciplina applicativa. In proposito ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione, al fine di verificare la sostenibilità complessiva degli interventi in questione per la finanza pubblica. Ciò anche in considerazione della risarcibilità del lucro cessante che, per i soggetti che svolgono attività economiche, appare suscettibile di determinare oneri aggiuntivi anche di rilevante entità.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO dichiara di non avere osservazioni da formulare circa l'ulteriore corso del provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale. C. 1439 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il progetto di legge in esame, che reca norme per l'adeguamento alle disposizioni dello Statuto istitutivo delle Corti penali internazionali e che il provvedimento è già stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati ed è stato modificato dal Senato. Per quanto attiene ai profili d'interesse della Commissione, fa presente di non avere osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in seconda lettura presso il Senato e considerati gli elementi informativi forniti dal Governo in quella sede.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO dichiara di non avere osservazioni da formulare circa l'ulteriore corso del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di esprimere parere favorevole sul progetto di legge.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

La seduta termina alle 17.55.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 22 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 17.55.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno *standard* per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province.

Atto n. 508.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, illustra i profili finanziari dello schema richiamando il contenuto della documentazione predisposta dagli uffici della Camera.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, con riferimento ai chiarimenti richiesti, deposita una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*).

Remigio CERONI (Pdl) rileva che il Governo dovrebbe ritirare lo schema di decreto in esame i cui effetti sarebbero insostenibili per i comuni. Evidenzia infatti come, pur potendosi astrattamente definire un margine di oscillazione per il costo del servizio di polizia locale, in ragione di fattori rilevanti, esso non possa in alcun caso comportare differenze anche nell'ordine di uno a quattro per comuni vicini e spesso dalle caratteristiche analoghe. Invita quindi la SOSE ad approfondire lo studio sulla questione e sottolinea come il finanziamento del costo *standard* non possa variare in misura superiore al -30 per cento.

Rolando NANNICINI (PD), pur condividendo l'esigenza di un approfondimento dell'esame, evidenzia che le elaborazioni della società SOSE costituiscano un buon lavoro che potrà essere utilmente utilizzato nel processo di definizione dei fabbisogni *standard*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto delle indicazioni emerse dal dibattito, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante linee guida per l'individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche.

Atto n. 510.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Rolando NANNICINI (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri trasmesso ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione bilancio reca le linee guida generali per l'individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche ed è adottato ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 91 del 2011, concernente l'adeguamento e l'armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali e da quelli appartenenti al Servizio sanitario, per i quali la disciplina di riferimento è contenuta nel decreto legislativo n. 118 del 2011. Rileva che i due richiamati decreti legislativi si iscrivono nel processo di rafforzamento dell'uniformità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti che rientrano nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche e danno attuazione a due distinte disposizioni di delega, tra loro allineate, contenute nell'articolo 2 della legge n. 196 del 2009, che, con riferimento agli enti territoriali, ha riscritto i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, attuativa delle norme costituzionali relative al federalismo fiscale. In particolare, con riferimento all'individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche, fa presente che l'articolo 9 del decreto legislativo n. 91 del 2011 ha previsto che esse adottino una rappresentazione dei dati di bilancio che evidenzia le finalità della spesa secondo l'articolazione per missioni e programmi, in linea con quanto avviene nel bilancio dello Stato a partire dall'esercizio 2008, sulla base di una riforma adottata dapprima in via amministrativa e poi recepita nella nuova legge di contabilità e finanza pubblica. Conformemente a quanto previsto nella normativa contabile generale, rileva che l'articolo 10 del decreto legislativo n. 91 del 2011 stabilisce che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, mentre i programmi rappresentano gli aggregati omo-

genei di attività volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni. Segnala che, in questo contesto, il successivo articolo 11 stabilisce che i documenti di bilancio redatti a preventivo e a consuntivo siano articolati, per quanto riguarda la classificazione delle spese, sulla base di uno schema analogo a quello utilizzato per il bilancio dello Stato, articolato in missioni, programmi e macroaggregati, a loro volta ulteriormente disaggregabili, nel quale si prevede anche la classificazione delle spese come rimodulabili o non rimodulabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di flessibilità di bilancio. Per quanto concerne l'individuazione delle missioni, oggetto specifico del provvedimento in esame, rileva che l'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 91 del 2011 prevede che esse siano definite in base allo scopo istituzionale dell'amministrazione pubblica di riferimento, individuato dalla legge e dal rispettivo statuto, in modo da fornire la rappresentazione delle singole funzioni politico-istituzionali perseguite. Fa presente che, per assicurare un più agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, la disposizione richiamata stabilisce che esse siano definite sulla base di indirizzi adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri vigilanti, assumendo quale termine di riferimento l'individuazione delle missioni nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il successivo comma 3 dell'articolo 11 stabilisce che il decreto, che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, debba essere adottato entro il 31 dicembre 2012 e che il relativo schema sia trasmesso alle Camere per l'espressione del parere, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere adottato.

Ricorda che lo schema in esame, che si compone di 6 articoli, dà attuazione alle richiamate disposizioni dell'articolo 11 del

decreto legislativo n. 91 del 2011 recando norme che, in larga misura, riprendono i contenuti del medesimo decreto legislativo. In particolare, l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del decreto, che si riferisce alle amministrazioni diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato, ad esclusione delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del servizio sanitario nazionale. Rileva come tale ambito applicativo coincida sostanzialmente con quello previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 91 del 2011, salva la precisazione relativa all'esclusione delle amministrazioni centrali dello Stato. Fa presente che, sul punto, sembrerebbe che l'esclusione sia essenzialmente volta a non considerare le amministrazioni già considerate nell'ambito del bilancio dello Stato. Il comma 2 dell'articolo 1 riprende sostanzialmente il contenuto dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 91 del 2011, prevedendo che l'adozione della rappresentazione del bilancio per missioni e programmi avvenga sulla base degli indirizzi riportati nei successivi articoli del decreto.

Segnala che l'articolo 2, comma 1, riprende la definizione di missione contenuta nell'articolo 10, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 91 del 2011 e che i successivi commi dell'articolo 2 precisano che, per assicurare l'armonizzazione contabile e il coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche adottino una classificazione uniforme a quella del bilancio dello Stato, sulla base dei criteri stabiliti dal successivo articolo 3. Tale disposizione recepisce quanto previsto dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 91 del 2011, che richiede di assumere quale termine di riferimento l'individuazione delle missioni effettuata nel bilancio dello Stato.

Fa presente che l'articolo 3 pone come riferimento un allegato che riporta le missioni previste nell'ambito del bilancio dello Stato, stabilendo che ciascuna amministrazione, previa indicazione dell'amministrazione vigilante, individui tra le missioni quelle maggiormente rappresen-

tative delle proprie peculiarità, tenendo conto in particolare delle missioni Servizi istituzionali e generali e Fondi da ripartire che riguardano spese riconducibili a più finalità e non attribuibili alle singole missioni. Segnala che, al fine di assicurare un adeguato margine di flessibilità alla disciplina in esame, è disposto che, qualora le missioni previste per il bilancio dello Stato non siano adeguatamente rappresentative, le amministrazioni, tramite il Ministero vigilante, che esprime un proprio parere anche al fine della possibile applicazione della missione al comparto di riferimento, trasmettono alla Ragioneria generale dello Stato una proposta motivata di modifica o integrazione della classificazione. Fa presente che la Ragioneria generale dello Stato comunica le proprie valutazioni sulle proposte ricevute al Ministero vigilante, all'amministrazione richiedente e alle altre amministrazioni che appartengono allo stesso comparto e provvede periodicamente con proprio decreto all'aggiornamento della classificazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche.

Ricorda che l'articolo 4 reca principi per l'individuazione dei programmi di spesa e per il raccordo con la classificazione COFOG, con disposizioni che non appaiono immediatamente riconducibili alle materie espressamente rimesse al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 91 del 2011. Rileva che, in particolare, si ripropone – con alcune marginali differenze – la definizione di programma contenuta nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 91, ripetendo altresì quanto già previsto dall'articolo 11, comma 2, del medesimo decreto, ai sensi del quale la realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa individuata in conformità con i regolamenti di organizzazione, nonché con altri idonei provvedimenti adottati dalle singole amministrazioni pubbliche. Si fa, peraltro, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 18 del 2012 per le università. Ritieni che dovrebbe tuttavia

valutarsi se prevedere espressamente una esclusione di carattere più generale per le università, considerando che la medesima disposizione stabilisce che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'elenco delle missioni e dei programmi, nonché i criteri cui le università si attengono ai fini di una omogenea riclassificazione dei dati contabili. Per quanto riguarda l'individuazione dei programmi, rileva che il comma 3 dell'articolo 4 prevede che le amministrazioni provvedano sulla base di una ricognizione delle proprie attività utilizzando una denominazione chiara e rappresentativa delle attività svolte, assicurando la corrispondenza con la codificazione COFOG di secondo livello e, qualora tale corrispondenza non sia univoca, con due o più funzioni COFOG. Il comma 5 riprende testualmente una parte del comma 2 dell'articolo 4.

Segnala che l'articolo 5 dispone che eventuali modifiche o integrazioni delle linee guida possano essere adottate con specifici decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto dell'attuazione della delega legislativa relativa al completamento della riforma del bilancio dello Stato di cui all'articolo 40 della legge di contabilità e

finanza pubblica. Si potrebbe, peraltro, valutare la possibilità di richiamare le procedure previste dal decreto legislativo n. 91 del 2011 per l'adozione del decreto in esame.

Da ultimo, l'articolo 6 prevede che le disposizioni del decreto entrino in vigore a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, con una norma che appare riferirsi non tanto all'entrata in vigore del provvedimento, quanto piuttosto all'effettiva applicazione delle missioni e dei programmi ai bilanci delle amministrazioni pubbliche. Evidenzia come sembrerebbe, infatti, che il processo individuato negli articoli 3 e 4 possa considerarsi prodromico all'individuazione delle missioni e dei programmi da parte delle singole amministrazioni, in modo da consentire il loro utilizzo a partire dall'esercizio finanziario 2014. Sul punto, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in attesa dei chiarimenti richiesti dal relatore, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.05.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno *standard* per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province. (Atto n. 508).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
UFFICIO III

428
9

Roma, 27 NOV. 2012

All'Ufficio Legislativo Economia
SEDE

Prot. Nr. 0094849
Rif. Prot. Entrata Nr.0093333
Allegati:
Risposta a Nota n.:

Oggetto: ATTO DEL GOVERNO 508 - SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE. Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno *standard* per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province (Servizio bilancio – VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI)

Al fine dell'esame dello schema di decreto riportato in oggetto il Servizio Bilancio della Camera ha inoltrato apposito documento illustrativo delle note metodologiche oggetto di adozione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010.

Dopo l'esame dei profili aventi interesse finanziario il Servizio segnala l'esigenza di chiarimenti, in via preliminare sulla congruità dell'attuale ammontare delle risorse disponibili rispetto alla esigenza di "perequazione integrale" dei fabbisogni *standard* per le funzioni fondamentali. Ricorda infatti che la legge n. 42 del 2009 impone che la dotazione di risorse, a disposizione degli enti locali, sia adeguata a garantire la copertura integrale dei fabbisogni. Vista la riduzione dei trasferimenti a favore degli enti locali il Servizio si interroga se esista un criterio di coerenza tra le esigenze perequative che emergono dai fabbisogni *standard* oggetto di approvazione e l'ammontare massimo di risorse disponibili.

Vengono inoltre chiesti chiarimenti sull'utilizzo dei fabbisogni come coefficienti di riparto. Si ritengono infatti utili al riparto del fondo sperimentale di riequilibrio, ma non di quello perequativo, in quanto i fabbisogni *standard* rappresentano solo una delle variabili utili alla determinazione delle quote di accesso al fondo. L'altra variabile è rappresentata dal valore standardizzato del gettito dei tributi e delle entrate proprie di applicazione generale. In assenza di questa seconda variabile, non oggetto di determinazione del provvedimento in esame non è chiaro come i coefficienti di riparto possano essere utilizzati nel processo perequativo.

Anche l'utilizzo dei coefficienti di riparto nel periodo transitorio andrebbe chiarito, in considerazione del fatto che la posizione del singolo ente rispetto alla specifica funzione fondamentale può differire rispetto al complesso delle funzioni fondamentali con possibili effetti distorsivi nella distribuzione delle risorse. Andrebbe chiarito altresì con quale gradualità troveranno applicazione tali coefficienti.

Ulteriori osservazioni vengono inoltre formulate in ordine alla metodologia: in particolare vengono menzionati possibili effetti di sovrastima laddove la funzione di spesa utilizzata non sia stata depurata dell'eventuale componente di spesa finanziata a valere sullo sforzo fiscale autonomo.

Anche l'attribuzione di un coefficiente di riparto agli enti che non erogano la funzione fondamentale determina implicazioni di carattere finanziario, soprattutto in termini di distribuzione delle risorse.

Si chiedono infine chiarimenti se la variabile obiettivo prescelta nel modello come variabile obiettivo, ovvero la spesa di personale per addetto, individui il parametro di costo più significativo per valutare le inefficienze, in quanto trattasi di variabile non pienamente manovrabile da parte dell'ente al fine di accrescere i margini di efficienza.

Approfondimenti infine andrebbero fatti sulla rilevanza in questa fase dei livelli essenziali delle prestazioni.

La stima dei fabbisogni standard costituisce il primo passo necessario per la costruzione del nuovo meccanismo di ripartizione dei trasferimenti perequativi previsti dall'articolo 13 della L. 42/09 per il finanziamento delle funzioni fondamentali dei Comuni e delle Province.

A tal fine occorre comunque tenere conto del disposto combinato del comma 4 dell'articolo 28 della stessa legge n. 42/2009, che prevede specificamente che dalla legge in parola e da ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e all'articolo 23 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 216/2010, laddove dispone che dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato oltre a quelli stabiliti dalla legislazione vigente.

A ciò si aggiunga la lett. b) del comma 1 dell'articolo 11 della ripetuta legge n. 42/2009 che, nel stabilire il finanziamento integrale delle spese relative a funzioni fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate in base al fabbisogno standard e tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica, immagina che il fondo perequativo rappresenti esclusivamente un fattore di finanziamento non esaustivo da combinare necessariamente con tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali e addizionali a tali tributi e, quindi, con entrate proprie degli enti locali.

Con riferimento, infatti, all'utilizzo dei coefficienti di riparto nei processi di perequazione individuati dalla legge n. 42 del 2009, va rappresentato che lo schema di decreto in argomento viene costruito sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale agli articoli 4 e seguenti detta le procedure e i compiti della SOSE nella individuazione dei fabbisogni standard. Il decreto legislativo impone infatti che la SOSE predisponga le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e ne determini i valori con tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Comuni e Province, conformemente a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009.

n. 42, utilizzando i dati di spesa storica tenendo conto dei gruppi omogenei e tenendo altresì conto della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata, considerando una quota di spesa per abitante e tenendo conto della produttività e della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento al livello di infrastrutturazione del territorio, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei predetti diversi enti, al personale impiegato, alla efficienza, all'efficacia e alla qualità dei servizi erogati nonché al grado di soddisfazione degli utenti.

Il decreto in parola ha pertanto definito le condizioni per la individuazione del vincolo di bilancio complessivo (macro-budget), vale a dire l'armonizzare globale delle risorse trasferibili e conseguentemente il meccanismo di determinazione dei fabbisogni, quali elementi per il riparto delle risorse tra i governi locali interessati, in considerazione del concetto di fabbisogno standard come concetto relativo.

La possibilità infatti di stimare il fabbisogno procapite esiste quando la funzione ad esso associata è una funzione di costo e la funzione fondamentale indagata è legata ai livelli essenziali delle prestazioni. Nel caso di specie, le due funzioni della polizia locale e dei servizi relativi al mercato del lavoro non possono essere rappresentate attraverso una funzione di costo, ma attraverso una funzione di spesa che porta alla determinazione di coefficienti di riparto. In tal modo l'invarianza sui saldi di finanza pubblica viene perseguita attraverso la decisione circa la dimensione del fondo da ripartire.

Non rientra pertanto in questa fase la individuazione delle entrate proprie standardizzate.

Il legislatore, ai fini della completa attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 42 del 2009, dovrà, infatti, indicare sia le modalità per cui le entrate considerate ai fini della standardizzazione per la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti sono rappresentate da tributi propri valutati ad aliquote standard, sia le modalità di determinazione dell'indicatore di fabbisogno finanziario da utilizzare per la ripartizione del fondo perequativo. Dovrà inoltre dare indicazioni circa la natura verticale o orizzontale del sistema perequativo.

I fabbisogni standard attualmente calcolati in merito ai servizi di polizia locale per i comuni e dei servizi del mercato del lavoro per le province riguardano, rispettivamente il 7,04% e il 10,5% della spesa storica relativa alle funzioni fondamentali delle due tipologie di enti.

Nell'ambito della fase transitoria e in assenza di standardizzazione delle risorse fiscali, i coefficienti di riparto possono essere utilizzati direttamente per il riparto del fondo sperimentale di riequilibrio in misura alla quota corrispondente di spesa standardizzata.

Circa le osservazioni formulate in merito alla metodologia adottata, sia in ordine ad eventuali fattori di sovrastima che in ordine alla scelta della variabile obiettivo nel modello, nonché della rilevanza assunta dei livelli essenziali delle prestazioni si rimanda alle valutazioni del Dipartimento delle finanze e della Sose.

Il Ragioniere generale dello Stato

Buck

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo. C. 5511 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 58

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione europea: Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria (COM(2012) 510 final), della Proposta di regolamento che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012) 511 final) e della Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012) 512 final).
Audizione del Direttore Centrale dell'Area Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, Luigi Federico Signorini (*Svolgimento e rinvio*) 60

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 22 novembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 15.10.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo.

C. 5511 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Amato BERARDI (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 5511, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011.

Il Protocollo, che si articola in tre soli paragrafi, intende apportare alcune modifiche agli articoli 3 e 25 della citata Convenzione, stipulata l'8 luglio 1991 e ratificata dall'Italia con la legge n. 710 del 1994.

Il paragrafo A modifica l'articolo 3 della predetta Convenzione, recante le de-

finizioni di alcuni termini utilizzati nella Convenzione stessa, sostituendo, per quanto riguarda l'autorità italiana competente all'applicazione dell'atto convenzionale, il riferimento al Ministero delle finanze con quello al Ministero dell'economia e delle finanze, alla luce della ridefinizione del dicastero intervenuta successivamente alla stipula della Convenzione medesima.

Il paragrafo B sostituisce dell'articolo 25 della Convenzione del 1991, in materia di scambio di informazioni tra gli Stati contraenti, prevedendo una più ampia cooperazione tra le amministrazioni dei due Paesi, conformemente all'obiettivo della lotta all'evasione fiscale, nonché agli standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa del disegno di legge, tali modifiche favoriranno l'inclusione del Messico nell'elenco, predisposto dall'amministrazione finanziaria italiana, degli Stati che assicurano un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale (cosiddetta *white list*).

In particolare, per quanto riguarda le modifiche rispetto alla vigente versione dell'articolo 25, al paragrafo 1 di tale articolo si amplia l'ambito di applicazione dello scambio di informazioni, prevedendosi che esso si estende non solo alle informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione o delle leggi interne degli Stati contraenti, ma anche a quelle verosimilmente pertinenti, pure ai fini dell'amministrazione o applicazione delle predette norme interne.

Inoltre si amplia il riferimento a tutte le imposte, di qualunque genere e comunque denominate, prelevate dagli Stati contraenti, dalle loro suddivisioni politiche o amministrative ovvero dai loro enti locali.

Si comprende altresì, tra le finalità dello scambio di informazioni, anche quella di prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

Al paragrafo 2 si includono tra le autorità cui possono essere comunicate le informazioni scambiate tra gli Stati contraenti anche quelle preposte al controllo

delle attività di accertamento o riscossione delle imposte considerate dalla Convenzione, delle procedure o procedimenti riguardanti le predette imposte, nonché delle decisioni di ricorsi presentati in materia.

Inoltre sono introdotti nel citato articolo 25 due nuovi paragrafi 4 e 5.

Il nuovo paragrafo 4 prevede che lo Stato contraente al quale è rivolta la richiesta di informazioni è tenuto ad utilizzare i poteri di cui dispone per raccogliere, anche se esse non sono rilevanti per i propri fini fiscali interni, escludendo quindi che la mancanza di un interesse fiscale interno da parte dello Stato richiesto possa giustificare il rifiuto di fornire le informazioni.

Il nuovo paragrafo 5 del novellato articolo 25 esclude che gli Stati contraenti possano rifiutare di fornire le informazioni richieste per il solo fatto che esse siano detenute da una banca, un'altra istituzione finanziaria, ovvero da un mandatario o altra persona che opera in qualità di agente o fiduciario, sancendo in tal modo il superamento del segreto bancario.

Il paragrafo C regola l'entrata in vigore del Protocollo e l'efficacia delle relative disposizioni, a decorrere da trenta giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima delle notifiche con le quali gli Stati contraenti si informeranno reciprocamente circa il completamento delle procedure interne previste dai rispettivi ordinamenti.

Inoltre la disposizione specifica che il Protocollo resterà in vigore sino a quando lo sarà la Convenzione.

Dal momento che il provvedimento non presenta profili problematici per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, ma fornisce anzi un apporto positivo alla collaborazione tra gli Stati contraenti, ai fini del contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 22 novembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 15.15.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione europea: Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria (COM(2012) 510 final), della Proposta di regolamento che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012) 511 final) e della Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012) 512 final).

Audizione del Direttore Centrale dell'Area Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, Luigi Federico Signorini.

(Svolgimento e rinvio).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Luigi Federico SIGNORINI, *Direttore Centrale dell'Area Vigilanza bancaria e fi-*

nanziaria della Banca d'Italia, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, pone una richiesta di chiarimenti alla quale risponde Roberto RINALDI, *Condirettore centrale della Banca d'Italia*.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Alessandro PAGANO (PdL), Alessandro MONTAGNOLI (LNP), Cosimo VENTUCCI (PdL), Alberto FLUVI (PD) e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali risponde Luigi Federico SIGNORINI, *Direttore Centrale dell'Area Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia*.

Dopo ulteriori considerazioni di Gianfranco CONTE, *presidente*, interviene Luigi Federico SIGNORINI, *Direttore Centrale dell'Area Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia*.

Svolge considerazioni e pone quesiti il deputato Francesco BARBATO (IdV), cui risponde Luigi Federico SIGNORINI, *Direttore Centrale dell'Area Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in considerazione dell'imminente ripresa della seduta dell'Assemblea, ritiene opportuno rinviare ad altra seduta il seguito dell'audizione, ringraziando il dottor Signorini.

La seduta termina alle 17.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	61
Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale. C. 5419 sen. Possa, approvata dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Discussione e approvazione</i>)	61
Equo compenso nel settore giornalistico. C. 3555-B Moffa ed altri, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla 11 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Discussione e rinvio</i>)	63
Sui lavori della Commissione	64

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. Nuovo testo C. 5397 Verini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	65
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	67

SEDE LEGISLATIVA:

Equo compenso nel settore giornalistico. C. 3555-B Moffa ed altri, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla 11 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Discussione e rinvio</i>)	65
---	----

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Prof. Francesco Profumo, sulle problematiche relative al progetto multimediale « Pillole del sapere » e alla gestione dei fondi dedicati alla ricerca (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	66
--	----

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 22 novembre 2012. — *Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.* — *Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Roberto Cecchi, e il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Michel Martone.*

La seduta comincia alle 8.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, comunica che la deputata Melandri ha cessato di far parte della Commissione.

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale.

C. 5419 sen. Possa, approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato.

(*Discussione e approvazione*).

La Commissione inizia la discussione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audio-

visivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito l'organizzazione della discussione del provvedimento, stabilendo altresì il tempo disponibile, ripartito ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento.

Ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede referente la proposta di legge in titolo, licenziata nel testo approvato dal Senato, sul quale le Commissioni competenti hanno espresso i prescritti pareri. È stato quindi richiesto il trasferimento alla sede legislativa, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 13 novembre 2012. Propone che, in considerazione dell'urgenza di approvare in tempi brevi il provvedimento in esame, la Commissione, ove nulla osti da parte dei deputati, possa concluderne l'esame nella giornata odierna.

La Commissione concorda.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), *relatore*, esprime soddisfazione per il rapido e fruttuoso esame del provvedimento, ricordando che è stato approvato dalla 7^a Commissione permanente del Senato. Osserva che si tratta di un'iniziativa importante, recando finanziamenti essenziali per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani che sono di assoluto prestigio internazionale e che sviluppano un importante indotto e ritorno economico per i singoli territori ove si svolgono. Auspica, in conclusione, che nella prossima legislatura si possa pervenire ad una complessiva sistemazione del regime di finanziamento per tale settore, anche a seguito della recente chiusura della società ARCUS, anche a ciò deputata.

Il sottosegretario Roberto CECCHI si riserva di intervenire in sede di replica.

Paola GOISIS (LNP), pur riconoscendo l'importanza del provvedimento in esame per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani che risultano di assoluto prestigio internazionale, osserva come la grave crisi economica che impegna il Paese, con tanti imprenditori messi in crisi proprio da ritardi di pagamenti da parte della pubblica amministrazione, richieda una selezione diversa delle priorità da finanziare. Preannuncia, pertanto, l'astensione del suo gruppo dal voto sul provvedimento in esame.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) intende innanzitutto stigmatizzare il fatto che a fine legislatura stanno pervenendo all'esame della Commissione molti provvedimenti di stampo propagandistico ed elettorale, che recano finanziamenti a pioggia, quando invece ci sarebbe bisogno di interventi mirati e selezionati, rapportati alle vere urgenze del Paese. Preannuncia, pertanto, il suo voto contrario sul provvedimento in esame.

Giuseppe GIULIETTI (Misto), pur concordando, in via generale, con le riflessioni dei colleghi Goisis e Zazzera, ritiene che la mancata approvazione del provvedimento in esame non comporterebbe alcun beneficio per il Paese e per l'erario, in quanto non libererebbe risorse, ma le sottrarrebbe a realtà importanti, suscettibili di generare un rilevante indotto economico sui territori. Preannuncia, pertanto, il suo voto favorevole sul provvedimento in esame.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritiene soltanto provocatorie le osservazioni dell'onorevole Zazzera, anche perché i partiti della maggioranza attuale non si presenteranno insieme alle prossime elezioni, di guisa che non si può in alcun modo affermare che il sostegno al provvedimento è dettato da motivazioni di carattere elettorale. Preannuncia, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Enzo CARRA (UdCpTP), preannunciando il voto favorevole del suo gruppo

sul provvedimento in esame, rileva la necessità di non ritardare l'approvazione di un provvedimento atteso. Nel corso della prossima legislatura vi sarà la possibilità di realizzare ulteriori interventi normativi, nell'ambito del medesimo settore dello spettacolo, ove non si riesca a concluderne l'esame nel corso della vigente legislatura.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alla proposta di legge C. 5419 Senatore Possa ed altri, già approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato ed esaminata dalla Commissione in sede referente, senza modifiche, alle ore 9.15 della giornata odierna. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Sospende quindi brevemente la seduta per consentire il decorso del termine.

La seduta, sospesa alle 9.10, è ripresa alle 9.15.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al testo in esame.

Si passa all'esame dell'articolo 1.

La Commissione approva quindi l'articolo 1.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

La Commissione approva quindi l'articolo 2.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

La Commissione approva quindi l'articolo 3.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

La Commissione approva quindi l'articolo 4.

Il sottosegretario Roberto CECCHI si dichiara favorevole al provvedimento in discussione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, non essendovi obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento. Nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione finale, per appello nominale, il testo della proposta di legge C. 5419, già approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato, esaminata dalla Commissione.

La Commissione approva quindi, con votazione nominale finale, il testo della proposta di legge n. 5419, già approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato.

Equo compenso nel settore giornalistico.

C. 3555-B Moffa ed altri, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla 11^a Commissione permanente del Senato.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ricorda che è stato assegnato in sede legislativa, il 13 novembre 2012, il progetto di legge in discussione, già approvato dalla VII Commissione cultura in sede legislativa e modificato dalla 11^a Commissione permanente del Senato. Avverte quindi che la Commissione procederà nella seduta odierna alla discussione generale e alla fissazione del termine per la presentazione di eventuali emendamenti. Il testo verrà quindi trasmesso alle Commissioni parlamentari di merito per l'espressione del parere di competenza.

Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito l'organizzazione della discussione del provvedimento, stabilendo altresì il tempo disponibile, ripartito ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento.

Enzo CARRA (UdCpTP), *relatore*, osserva che la proposta di legge introduce norme volte a promuovere l'equo compenso nel lavoro giornalistico, con riferimento alle retribuzioni dei giornalisti iscritti all'albo di cui all'articolo 26 della

legge n. 69 del 1963, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radio-televisive (i cosiddetti *free lance*). Rispetto al testo approvato dalla Camera, ricorda che il Senato ha apportato alcune modifiche motivate con un adeguamento alle novità introdotte dalla legge n. 92 del 2012, di riforma del mercato del lavoro. Osserva, nel dettaglio, che il provvedimento in esame si compone, nel testo come modificato dal Senato, di 5 articoli. L'articolo 1 reca finalità, definizioni e ambito applicativo dell'intervento, che si propone in attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione. In particolare, ricorda che per compenso equo si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione, nonché della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato. Rispetto al testo dell'articolo 1 approvato dalla Camera, segnala che è stata, in particolare, sostituita l'espressione « equità retributiva » con l'espressione « equo compenso » ed è stato eliminato il riferimento ai « requisiti minimi » della stessa equità retributiva.

Rileva che l'articolo 2 prevede l'istituzione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, della Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico. La Commissione definisce il compenso equo, nei termini già indicati all'articolo 1, entro due mesi dal suo insediamento, valutate le prassi retributive dei quotidiani e dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive. L'articolo 3, fra l'altro, prevede che il patto contenente condizioni contrattuali in violazione dell'equo compenso è nullo. Segnala che il testo dell'articolo 3 approvato dalla Camera prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2012 l'iscrizione nell'elenco era requisito necessario per l'accesso a qual-

siasi contribuito pubblico a favore dell'editoria; non era poi espressamente prevista la nullità del patto contenente condizioni contrattuali in violazione dell'equo compenso. Ricorda, infine, che l'articolo 4, introdotto dal Senato, dispone la presentazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio, di una relazione annuale sull'attuazione della legge, mentre l'articolo 5 dispone che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, di sospendere brevemente la seduta per consentire la conclusione della discussione del progetto di legge n. 5419, essendo decorso il termine per la presentazione di emendamenti al medesimo provvedimento.

La Commissione concorda.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 9.15, è ripresa alle 9.20.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione generale. Propone di fissare la presentazione di eventuali emendamenti alla proposta di legge n. 3555-B, alle ore 12 della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Sui lavori della Commissione.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), esprimendo soddisfazione per il sostegno dato al provvedimento testé approvato dalla quasi totalità dei gruppi parlamentari, intende stigmatizzare, sottoponendolo anche all'attenzione del rappresentante del Governo, il fatto che il dottor Salvatore Nastasi, Direttore Generale per lo Spettacolo dal Vivo presso il Ministero per i beni e le attività culturali, abbia partecipato ieri

– non essendo chiaro a quale titolo – alla trasmissione televisiva « TG3 Linea Notte », insieme agli onorevoli Matteo Orfini e Guido Crosetto. Il dottor Nastasi ha sostenuto in particolare che il Parlamento non riesce ancora ad approvare la nota proposta di legge sullo spettacolo dal vivo, quando invece i parlamentari attendono tuttora chiarimenti in merito da parte del ministro, anche a seguito della presentazione di numerose interrogazioni in materia.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 novembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 9.25.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.

Nuovo testo C. 5397 Verini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 novembre 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al nuovo testo del provvedimento in esame *(vedi allegato)*.

Maria COSCIA (PD), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Scalera, 2.1, al-

trimenti il parere è contrario. Si rimette alla Commissione sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Roberto CECCHI concorda con il relatore.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati, riferiti agli articoli 2, 4 e 5.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti presentati; si intende vi abbia rinunciato. Avverte che il nuovo testo del provvedimento in esame verrà trasmesso alle Commissioni parlamentari di merito per l'espressione del parere di competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 22 novembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.50.

Equo compenso nel settore giornalistico.

C. 3555-B Moffa ed altri, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla 11ª Commissione permanente del Senato.

(Discussione e rinvio).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del Regolamento. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Avverte che non sono stati presentati emendamenti al testo in esame. Il testo sarà quindi trasmesso alle Commissioni

parlamentari di merito per l'espressione del parere di competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

AUDIZIONI

Giovedì 22 novembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Prof. Francesco Profumo.

La seduta comincia alle 15.05.

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Prof. Francesco Profumo, sulle problematiche relative al progetto multimediale « Pillole del sapere » e alla gestione dei fondi dedicati alla ricerca.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

L'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, l'audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Prof. Francesco Profumo, sulle problematiche relative al progetto multimediale « Pillole del sapere » e alla gestione dei fondi dedicati alla ricerca.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Francesco PROFUMO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Pierfelice ZAZZERA (IdV), Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP), Walter TOCCI (PD), Enzo CARRA (UdCpTP), Emerenzio BARBIERI (PdL), Erica RIVOLTA (LNP) e la presidente Manuela GHIZZONI.

Il ministro Francesco PROFUMO fornisce ulteriori precisazioni.

Interviene il deputato Pierfelice ZAZZERA (IdV) per una precisazione, al quale risponde il Ministro Francesco PROFUMO.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri (Nuovo testo C. 5397 Verini).

EMENDAMENTI

ART. 2

(Celebrazioni per il centenario della nascita di Alberto Burri).

Al comma 1, lettera b), sopprimere il termine: finanziare.

2. 1. Scalera.

ART. 4.

(Composizione del Comitato).

Al comma 1, dopo le parole: tre personalità che si siano distinte nel mondo della cultura aggiungere le seguenti: e dell'arte.

4. 1. Scalera.

ART. 5.

(Funzioni del Comitato).

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: fondazioni aggiungere la seguente: musei.

5. 1. Scalera.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della legislazione in materia portuale. Testo base C. 5453, approvato in un testo unificato dal Senato e C. 2311 Meta (Parere alla IX Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio – Deliberazione di un conflitto di competenza*) 68

SEDE REFERENTE:

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 70

ALLEGATO (*Emendamenti e articoli aggiuntivi*) 71

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 22 novembre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 9.

Riforma della legislazione in materia portuale.

Testo base C. 5453, approvato in un testo unificato dal Senato e C. 2311 Meta.

(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio – Deliberazione di un conflitto di competenza*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 novembre 2012.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che nel corso dell'audizione svolta ieri il Ministro dell'ambiente ha espresso chiaramente il proprio orientamento contrario sulle disposizioni contenute nel provvedimento in esame per quanto con-

cerne gli effetti sugli ambiti di propria competenza e, in particolare, sull'effettiva rispondenza di tali nuove disposizioni rispetto all'esigenza di una effettiva semplificazione delle attuali procedure amministrative.

Ricorda, inoltre, che tutti i deputati intervenuti nella seduta di martedì 20 novembre hanno espresso dubbi e contrarietà sul contenuto e sugli effetti delle norme introdotte dal testo approvato dal Senato, sia sotto il profilo della tutela dei beni ambientali che su quello del rispetto delle competenze degli enti territoriali in materia urbanistica e, più in generale, di governo del territorio.

Chiede, quindi, che la Commissione si esprima sull'opportunità di assumere un'iniziativa per rivendicare un coinvolgimento maggiore della VIII Commissione nell'esame del provvedimento in titolo, riconoscendo ad essa la possibilità di esprimere un parere rinforzato ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) si dichiara d'accordo sull'ipotesi prospettata dal presidente, sottolineando, peraltro, il rilievo della questione relativa all'impatto negativo delle nuove disposizioni sotto il profilo del corretto esercizio da parte dei comuni dei compiti ad essi assegnati in materia urbanistica e di pianificazione territoriale.

Ermete REALACCI (PD), nell'esprimere piena condivisione per quanto affermato nella seduta del 20 novembre dalla collega Mariani e dagli altri deputati del Partito Democratico, si dichiara d'accordo con la soluzione prospettata dal presidente della Commissione. Invita, inoltre, i rappresentanti dei gruppi presenti in Commissione a valutare – in relazione all'intenzione della Commissione competente in sede referente di trasferire alla sede legislativa – l'opportunità di promuovere la raccolta di firme necessarie, a norma del Regolamento, per chiedere la rimessione all'Assemblea. Conclude, quindi, rivolgendo un appello a tutti i colleghi affinché l'attività legislativa, anche in questo scorcio di legislatura, sia improntata ad un'attenta valutazione degli interessi e degli obiettivi.

Raffaella MARIANI (PD), nel dichiararsi d'accordo con la proposta di assumere un'iniziativa volta a rivendicare un coinvolgimento maggiore della VIII Commissione nell'esame del provvedimento in titolo, esorta il presidente della Commissione ad esercitare con convinzione il proprio ruolo, anche in considerazione delle ottime ragioni che nel caso di specie si possono addurre a sostegno della richiesta in questione.

Alessio BONCIANI (UdCpTP), nel dichiararsi d'accordo, a nome del gruppo dell'Unione di Centro, con la proposta avanzata dal presidente della Commissione, sottolinea la particolare rilevanza delle disposizioni incidenti in ambito urbanistico contenute nel provvedimento in esame.

Manuela LANZARIN (LNP), a nome del gruppo della Lega Nord, dichiara di con-

cordare con quanto detto dai colleghi fin qui intervenuti, sottolineando l'esigenza che la Commissione si adoperi per preservare il ruolo e le attribuzioni degli enti locali in materia urbanistica e di pianificazione territoriale messi in discussioni da talune norme contenute nel provvedimento in esame.

Giuseppe VATINNO (IdV), a nome del gruppo di Italia dei Valori, si dichiara d'accordo con la prospettata ipotesi di assumere un'iniziativa per rivendicare un coinvolgimento maggiore della VIII Commissione nell'esame del provvedimento in titolo.

Tommaso FOTI (PdL) esprime, a nome del suo gruppo, un orientamento favorevole alla prospettata ipotesi di rivendicare alla Commissione un ruolo maggiore nell'esame del provvedimento in titolo. Al tempo stesso segnala l'esigenza di una più generale riflessione sugli ambiti di competenza delle Commissioni parlamentari che possa consentire in sede di assegnazione delle proposte di legge una migliore valutazione del loro impatto sul complessivo contesto normativo nel quale vanno ad inserirsi.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, sulla base del dibattito svolto, propone che la Commissione deliberi di promuovere un conflitto di competenza per vedere riconosciuta alla Commissione la possibilità di esprimere sul provvedimento un parere rinforzato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità di elevare conflitto di competenza per vedere riconosciuta alla Commissione la possibilità di esprimere sul provvedimento un parere rinforzato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 novembre 2012. — Presidenza del Presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Tullio FANELLI.

La seduta comincia alle 14.35.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 13 novembre scorso.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al disegno di legge in esame (*allegato*). In proposito, ricorda che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del regolamento, nel caso di nuovo esame di un testo precedentemente approvato dalla Camera e modificato dal Senato, la Camera stessa delibera solo sulle modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento e sugli emendamenti ad esso conseguenti.

Pertanto, in base alla citata norma regolamentare, la presidenza ha ritenuto non ricevibili tutti gli emendamenti che non fossero riferiti direttamente o in via consequenziale alle modifiche introdotte dal Senato. Con particolare riferimento all'emendamento Morassut 4.1, la presidenza ha ritenuto che esso, in primo luogo, sia direttamente consequenziale alla modifica apportata dal Senato: esso inoltre mira a precisare meglio la formulazione della norma superando l'incongruenza data dall'utilizzo dell'avverbio « entro » in sede di fissazione di un limite minimo.

Ermete REALACCI (PD), *relatore*, dopo avere ripercorso l'iter seguito dal provvedimento, in ordine al quale auspica che si realizzino le condizioni per il trasferimento alla sede legislativa, esprime parere contrario sugli emendamenti Dionisi 4.2 e 4.3 e sull'articolo aggiuntivo Dionisi 5.01. Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti Morassut 4.1 e Piffari 6.1.

Il sottosegretario Tullio FANELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Manuela LANZARIN (LNP), in considerazione di quanto rilevato dal presidente in ordine alla irricevibilità di emendamenti incidenti su disposizioni non modificate dal Senato, fra le quali annovera l'articolo 4 recante norme particolarmente onerose per gli enti locali, preannuncia l'intenzione del suo gruppo di non sottoscrivere alcuna richiesta di trasferimento alla sede legislativa, auspicata dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Morassut 4.1.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara precluso dalla votazione dell'approvazione dell'emendamento Morassut 4.1 l'emendamento Dionisi 4.2.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Dionisi 4.3 e l'articolo aggiuntivi Dionisi 5.01. Approva quindi l'emendamento Piffari 6.1.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che il testo come risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per il parere, anche ai fini dell'eventuale trasferimento alla sede legislativa. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

**Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (nuovo testo
C. 3465-4290-B Governo).**

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 4.

Al comma 3, sostituire le parole: entro un limite minimo del 25 per cento con le seguenti: in misura non inferiore al 50 per cento.

4. 1. Morassut, Braga.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire la parola: minimo con la seguente: massimo.

4. 2. Dionisi, Bonciani, Mondello.

Al comma 6, sostituire le parole: dei tributi propri con le seguenti: del prelievo fiscale.

4. 3. Dionisi, Bonciani, Mondello.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per la forestazione e la riforestazione al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica, per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane al fine di migliorare la qualità dell'aria nei comuni a maggiore crisi ambientale e di tutelare la biodiversità).

1. Al fine di favorire le attività di incremento del patrimonio arboreo, nonché per la realizzazione di aree verdi in

zone urbane e periurbane per il miglioramento della qualità dell'aria nei comuni a maggiore crisi ambientale, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rifinanziato per 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede a valere, per pari importo, sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. 01. Dionisi, Bonciani, Mondello.

ART. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate, i comuni possono:

a) prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti, rispetto alla concessione di aree non urbanizzate ai fini dei suddetti insediamenti;

b) prevedere opportuni strumenti e interventi per la conservazione e il ripristino del paesaggio rurale o forestale non urbanizzato di competenza dell'amministrazione comunale.

6. 1. Piffari, Vatinno.

(Approvato)

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 22 novembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9.10 alle 9.20.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-08017 Gatti: Dati disaggregati sul cumulo dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro	73
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	76
5-08376 Fedriga: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso lo stabilimento Sertubi di Trieste	74
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	78

SEDE REFERENTE:

Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali. C. 4699 Sbai (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	74
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione e della riserva nazionale qualificata delle Forze armate. Testo unificato C. 2861 Paglia e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	75
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali. C. 3693 Gnechchi, C. 5215 Santelli, C. 5219 Fedriga	75
AVVERTENZA	75

INTERROGAZIONI

Giovedì 22 novembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 13.35.

5-08017 Gatti: Dati disaggregati sul cumulo dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maria Grazia GATTI (PD), nel riserverarsi di valutare più nel dettaglio gli ulteriori dati forniti dal rappresentante del Governo, fa notare che, da una sommaria lettura, sembrerebbe emergere una significativa percentuale di lavoratori che al 2009 hanno cumulato trattamenti pensionistici con redditi da lavoro, peraltro sulla base di fattispecie di contratto che risultano ancora di una certa durata. Se, da un lato, giudica ragionevole avere previsto tale possibilità di cumulo in virtù dell'esigenza di assicurare una permanenza al lavoro più longeva per i lavoratori, in vista di prestazioni pensionistiche che devono necessariamente tenere conto del più restrit-

tivo sistema di calcolo contributivo, ritiene comunque necessario, dall'altro lato, affrontare la questione dell'ingresso al lavoro da parte dei giovani, che rischia di essere ulteriormente posticipato a causa della mancata uscita dall'impiego di coloro che hanno già maturato i requisiti per la pensione. Auspica, pertanto, che il Governo e le forze politiche svolgano un'adeguata riflessione su tale argomento, nella prospettiva dell'elaborazione di politiche idonee a contemperare le esigenze delle diverse generazioni coinvolte.

5-08376 Fedriga: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso lo stabilimento Sertubi di Trieste.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ritiene che il caso descritto nella propria interrogazione sia emblematico della situazione industriale del Paese, in cui dominano meccanismi di mercato di dubbia legittimità, in nome dei quali multinazionali straniere, interessate esclusivamente ad aumentare a dismisura i propri profitti, dopo aver beneficiato di ingenti contributi pubblici acquistando i marchi italiani, dirottano i propri interessi verso altre rotte commerciali, incrementando il proprio volume d'affari in diverse zone del Mediterraneo, a scapito dei livelli produttivi e occupazionali delle sedi produttive nazionali.

Giudica, dunque, necessario che il Governo ponga fine a tale incresciosa forma di svendita del patrimonio industriale, tutelando il *Made in Italy*, oltre che i posti di lavoro di coloro che sono impegnati nelle relative produzioni, a partire dalla salvaguardia occupazionale dell'azienda citata nella sua interrogazione, sostanzialmente ceduta in affitto ad una società indiana, che si è poi rivelata incurante della sorte dello stabilimento. Ritiene che non ci si possa accontentare del ricorso alla cassa integrazione per i lavoratori coinvolti, essendo necessario che l'Esecu-

tivo convochi i proprietari di tale azienda e i cessionari stranieri per trovare un accordo su un piano di rilancio industriale, che preveda anche una ripresa delle attività, in grado di dare garanzie sotto il profilo occupazionale, produttivo e ambientale, considerato anche che la sede dello stabilimento presenta talune criticità di riqualificazione sotto questo profilo.

Auspica, in conclusione, che l'Esecutivo adotti iniziative adeguate a risolvere la situazione di crisi della predetta azienda, dando un segnale preciso in direzione del rilancio delle attività produttive italiane.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 novembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 13.45.

Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.

C. 4699 Sbai.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 novembre 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta, dopo lo svolgimento della relazione introduttiva, si è convenuto di rinviare alla seduta odierna il dibattito di carattere generale sul provvedimento in titolo, anche al fine di concluderne rapidamente l'esame preliminare

e di valutare l'opportunità di richiederne il trasferimento alla sede legislativa.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare, proponendo di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al progetto di legge n. 4699 per le ore 10 di martedì 27 novembre.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 22 novembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 13.50.

Delega al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione e della riserva nazionale qualificata delle Forze armate.

Testo unificato C. 2861 Paglia e abb.

(Parere alla IV Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 novembre 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore — che ha esposto una serie di profili problematici legati alla formulazione del testo — ha preannunciato l'intenzione di formulare una proposta di parere sul provvedimento in titolo solo dopo lo svolgimento del dibattito in Commissione.

Preso atto, tuttavia, che non vi sono allo stato richieste di intervento, invita il

relatore a indicare alla Commissione le modalità più opportune per il seguito dell'esame in sede consultiva.

Amalia SCHIRRU (PD), *relatore*, ritiene che non si possa che rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, non essendovi le condizioni per procedere alla presentazione di una proposta di parere sul provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel giudicare opportuno che sia concesso alla Commissione un ulteriore margine temporale al fine di approfondire le tematiche in discussione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 22 novembre 2012.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali.

C. 3693 Gnechchi, C. 5215 Santelli, C. 5219 Fedriga.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 13.55 alle 14.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 3871 Gnechchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli.

ALLEGATO 1

5-08017 Gatti: Dati disaggregati sul cumulo dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On. Gatti, con il presente atto parlamentare, chiede di conoscere una serie di dati — ulteriori rispetto a quelli già acquisiti, lo scorso 25 settembre, dal Ministero che rappresento — relativi a quei soggetti che abbiano avuto accesso al trattamento pensionistico prima del 2009 e che — a decorrere dal 1° gennaio 2009 — hanno usufruito del regime introdotto dall'articolo 19 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Tale regime — si ricorda — ha previsto la totale cumulabilità fra le pensioni dirette a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, e delle forme sostitutive o esclusive della stessa, ed i redditi derivanti

dall'attività di lavoro dipendente e autonomo svolta successivamente al conseguimento delle pensioni medesime.

Tanto premesso, metto a disposizione dell'Onorevole interrogante i dati forniti dall'INPS, contenuti nell'allegata tabella, relativi al numero dei soggetti che abbiano avuto accesso al trattamento pensionistico nel periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008 e che — a decorrere dal 10 gennaio 2009 — hanno usufruito della possibilità di cumulo della pensione con i redditi da lavoro per anno di contribuzione e gestione di contribuzione e classe di importo della pensione.

Annesso alla risposta del Governo

Pensionati di vecchiaia, di anzianità e prepensionati decorrenti dal 1-1-2005 al 31-12-2008 che hanno usufruito della possibilità di cumulo della pensione con redditi da lavoro per anno di contribuzione e gestione di contribuzione e classe di importo della pensione

Numero pensionati di vecchiaia, di anzianità o prepensionati	Classe di importo del reddito pensionistico di vecchiaia, anzianità o prepensionamento* (minimo 2012)													
	Fino a 2 volte il minimo ⁽¹⁾			Da 2 a 4 volte il minimo ⁽¹⁾			Da 4 a 6 volte il minimo ⁽¹⁾			6 volte il minimo ⁽¹⁾ e oltre			Totale	
	Numero	retribuzione media	retribuzione media	Numero	retribuzione media	retribuzione media	Numero	retribuzione media	retribuzione media	Numero	retribuzione media	retribuzione media	Numero	retribuzione media
di cui con contributi nell'anno 2009	24.968	5.878,53	29.271	9.008,50	6.385	18.161,65	3.199	65.000,45	63.823	11.506,22	18.840,43	175.464	18.840,43	
	79.426	14.071,21	73.772	18.938,97	16.095	32.556,64	6.171	43.272,07	175.464	18.840,43	29.326,17	83.986	29.326,17	
Totale⁽²⁾	139.076	17.834,67	115.810	18.298,92	31.964	30.016,69	22.857	50.033,09	309.707	21.747,83	21.747,83	309.707	21.747,83	
di cui con contributi nell'anno 2010	22.488	5.825,50	27.135	8.876,83	5.838	17.546,64	2.809	63.420,92	58.270	11.197,24	18.901,45	158.714	18.901,45	
	71.008	14.301,01	66.824	18.978,99	14.952	31.767,80	5.930	40.673,78	158.714	18.901,45	29.612,06	75.804	29.612,06	
Totale⁽²⁾	124.515	18.095,97	105.697	18.245,77	29.320	29.495,36	21.152	48.688,57	280.684	21.747,68	21.747,68	280.684	21.747,68	
di cui con contributi nell'anno 2011	20.115	5.688,63	25.273	8.604,90	5.437	16.974,57	2.423	63.152,87	53.248	10.840,01	18.670,51	142.443	18.670,51	
	63.824	14.383,44	59.522	18.768,30	13.586	30.442,53	5.511	38.242,78	142.443	18.670,51	29.185,95	68.035	29.185,95	
Totale⁽²⁾	111.542	18.018,57	95.646	17.959,19	26.786	28.395,45	19.166	46.706,64	253.140	21.359,60	21.359,60	253.140	21.359,60	
di cui con contributi nell'anno 2012	15.741	3.105,00	20.512	4.596,05	4.455	8.880,17	1.967	33.041,41	42.675	5.804,42	18.826,93	144.666	18.826,93	
	67.097	14.848,57	58.754	18.992,96	13.383	30.279,59	5.432	37.956,06	144.666	18.826,93	20.046,55	46.276	20.046,55	
Totale⁽²⁾	101.005	14.840,31	86.846	16.104,79	23.085	24.242,13	15.000	35.607,16	225.936	17.715,77	17.715,77	225.936	17.715,77	
Totale dei pensionati con contributi successivi alla data di pensionamento⁽³⁾	154.933		127.854		35.889		25.350		344.026					

N.B. I dati relativi al 2012 sono da considerarsi parziali

(1) Minimo 2012

(2) Il pensionato che nel corso dell'anno ha versato contributi in più gestioni è stato contato nel totale una sola volta

(3) Il pensionato che ha versato contributi per più anni è stato contato una sola volta

* sono state escluse le pensioni complementari di vecchiaia e di anzianità e le pensioni al superstiti (in quanto non soggette al divieto di cumulo ante normativa)

ALLEGATO 2

5-08376 Fedriga: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso lo stabilimento Sertubi di Trieste.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On. Fedriga – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulle prospettive industriali e occupazionali dello stabilimento di Trieste della Duferco Sertubi Spa.

La Duferco, appartenente alla Duferco Group, produce nello stabilimento di Trieste tubi in ghisa sferoidale per il trasporto e la distribuzione dell'acqua potabile e per il trasporto a gravità o in pressione delle acque reflue.

Faccio presente che nel corso nel 2011 tale società ha fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni ordinaria e che il 5 agosto 2011 l'azienda è stata ceduta mediante contratto di affitto di ramo d'azienda alla Jindal Saw Italia Spa, società interamente controllata dalla Jindal Saw Ltd attraverso la *holding* cipriota Ralael Holdin Ltd, che ne detiene il pacchetto azionario.

Faccio, inoltre, presente che anche la società Jindal Saw Italia dal 16 gennaio 2012 beneficia della Cassa integrazione guadagni ordinaria sebbene l'ultima richiesta, riguardante il periodo fino al 30 novembre, non è stata ancora autorizzata.

Voglio ricordare che, nonostante l'azienda abbia beneficiato di tale strumento di sostegno al reddito, ha manifestato la volontà di collocare in mobilità al termine di detto periodo di CIGO, 148 dei 208 dipendenti con qualifica non dirigenziale.

A tal proposito, faccio presente che, all'esito di un'incontro tenutosi lo scorso 13 novembre presso la Prefettura di Trieste, a cui hanno partecipato il *management* aziendale, le organizzazioni sinda-

cali dei lavoratori, gli assessori al lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia e della Provincia di Trieste nonché il sindaco di Trieste, la Società ha ribadito l'intento di voler ricorrere alla mobilità per i lavoratori addetti alla produzione e di mantenere in attività soltanto il settore commerciale, cui sono impiegati 60 dipendenti.

La società, inoltre, si è riservata di fornire – in tempi brevi – una risposta alla proposta, avanzata dalle organizzazioni sindacali e sostenuta anche dagli Enti locali, di attivarsi per far ricorso alla CIGS.

Per quanto riguarda il quesito concernente l'erogazione di fondi pubblici, rendo noto che il Ministero dello sviluppo economico – interessato della questione – ha fatto sapere che in favore della Sertubi risulta un'iniziativa, ai sensi della legge 488/92, concessa con DM n. 62151 del 14 settembre 1998. Preciso, tuttavia, che non è stata erogato nessun finanziamento poiché, tale concessione, è stata successivamente revocata con DM n. 75670 del 29 marzo 1999.

Da ultimo faccio presente che la Sertubi S.p.A. è stata destinataria di un contributo per circa 1 milione e 300 mila euro, concesso con DD.MM. del 27 giugno 2005 e del 22 dicembre 2005 ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 273/2002 a « sostegno del programma nazionale di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa ed acciaio ».

Tuttavia, anche tale agevolazione non è mai stata erogata sussistendo profili di criticità delle misura agevolativa nei confronti della normativa comunitaria. La

possibile erogazione nei limiti del « *de minimis* » è stata anch'essa sospesa per problematiche riguardanti l'esatta identificazione del soggetto avente diritto.

In conclusione, nel rilevare che, ad oggi, non è stato richiesto dalle parti interessate alcun incontro per l'esame

della situazione occupazionale – né è pervenuta altra segnalazione al riguardo – sono comunque in condizione di assicurare la massima attenzione del Governo in ordine alla vicenda posta all'attenzione tenuto anche conto degli strumenti di tutela finora attivati.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08481 Barani: Chiusura notturna del punto di primo soccorso presso la pubblica assistenza Croce Bianca di Aulla	80
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	82
5-08480 Palagiano: Iniziative per garantire la piena applicazione delle disposizioni in materia di interruzione volontaria di gravidanza	81
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	84
5-08482 Miotto: Attuazione di strategie di prevenzione, studio e ricerca sulla SLA in Italia	81
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	86
AVVERTENZA	81

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 22 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Adelfio Elio Cardinale.

La seduta comincia alle 13.35.

Carlo CICCIOLO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08481 Barani: Chiusura notturna del punto di primo soccorso presso la pubblica assistenza Croce Bianca di Aulla.

Lucio BARANI (Pdl) illustra la sua interrogazione, relativa alla grave situa-

zione in cui si è venuto a trovare il territorio di Aulla a seguito della decisione della regione Toscana di chiudere, nelle ore notturne, il pronto soccorso di zona, determinando la totale assenza di assistenza per l'emergenza-urgenza. Fa notare, inoltre, che tale decisione risulta ancora più criticabile e pericolosa oggi che il territorio citato è stato oggetto di disastrosi eventi atmosferici.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Lucio BARANI (Pdl), replicando, si dichiara insoddisfatto, sebbene opportunamente nell'ultima parte della risposta il rappresentante del Governo abbia ricordato che il provvedimento regionale di riorganizzazione e ristrutturazione della rete territoriale 118 non è stato trasmesso al Ministero della salute e che il Ministero medesimo si è riservato di esprimere un

giudizio definitivo sulla questione non appena acquisita dalla regione tale documentazione.

Detto ciò, come già ricordato in fase di illustrazione della sua interrogazione, successivamente alla decisione regionale di ristrutturare la rete 118 si sono verificate gravi situazioni di emergenza meteorologica che hanno causato addirittura il crollo di un ponte e il dissesto idrogeologico di tutta l'area. In tali condizioni, appare ancora più ingiustificata la decisione di risparmiare riducendo il personale infermieristico, mentre si mantiene inalterato l'organico del personale amministrativo, e ancor più vergognoso che nelle ore notturne si sostituisca l'automedica 118 con medico ed infermiere/autista a bordo con una ambulanza di tipo A con medico a bordo assistito solo da soccorritori volontari.

In conclusione, chiede che il Ministero tenga la situazione sotto controllo eventualmente anche attraverso l'invio in loco di suoi ispettori.

5-08480 Palagiano: Iniziative per garantire la piena applicazione delle disposizioni in materia di interruzione volontaria di gravidanza.

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra l'interrogazione in titolo, volta a conoscere le iniziative del Ministero al fine di garantire la piena applicazione della legge sulla interruzione volontaria della gravidanza, sempre più difficile soprattutto nei territori, tra cui Jesi, dove l'elevatissimo numero di obiettori di coscienza impedisce alle donne di esercitare i loro diritti.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Antonio PALAGIANO (IdV), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto, in quanto il caso di Jesi è solo un esempio che dimostra come il problema dell'obie-

zione di coscienza permane nel nostro paese ed è quindi necessario affrontarlo a livello nazionale, ragione per cui auspica che riprenda quanto prima l'iter in Assemblea delle mozioni – tra cui la sua n. 1/1036 – volte ad impegnare il Governo a garantire il rispetto della legge n. 194 del 1978 su tutto il territorio nazionale.

5-08482 Miotto: Attuazione di strategie di prevenzione, studio e ricerca sulla SLA in Italia.

Anna Margherita MIOTTO (PD) illustra l'interrogazione di cui è prima firmataria.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Anna Margherita MIOTTO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta che è stata in grado di dare dati certi sul numero dei malati di SLA, cosa che rappresenta la risposta più efficace nei confronti di chi era pronto all'invio dei nuclei dei carabinieri antisofisticazione e sanità in tutte le ASL del nostro paese per ottenere tali dati.

Gero GRASSI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante.

C. 3367 Codurelli e C. 5183 Patarino.

ALLEGATO 1

5-08481 Barani: Chiusura notturna del punto di primo soccorso presso la pubblica assistenza Croce Bianca di Aulla.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde all'atto ispettivo in esame, sulla base degli elementi acquisiti dall'Assessorato alla salute della Regione Toscana.

L'Azienda USL 1 Massa e Carrara ha segnalato che nel Punto di Emergenza Territoriale Sanitaria (PET) di Aulla, l'organizzazione attuale del Sistema 118 è la seguente: n. 1 automedica con a bordo un medico dipendente ASL (denominato *Charlie 5*) ed un infermiere/autista dipendente ASL, in servizio h24; n. 3 ambulanze di primo soccorso di supporto all'automedica dislocate ad Aulla, Comano e Albiano Magra, in servizio h24 con equipaggi di soccorritori delle Associazioni di Volontariato convenzionate; n. 1 ambulanza di tipo A con a bordo un medico dipendente ASL (denominato *Charlie 0*) ed equipaggio di autista e due soccorritori appartenenti all'Associazione di Volontariato « P.A. Aulla », in servizio dalle 08 alle 20.

La riorganizzazione del PET prevede solamente che in orario notturno 20-08 l'automedica 118 con medico ed infermiere/autista verrà sostituita da un'ambulanza di tipo A con medico a bordo. Inoltre:

il punto di primo soccorso (PPS) all'interno del PET di Aulla è sempre stato aperto al pubblico nel solo orario diurno 8-20 e tale resterà, senza alcuna riduzione;

l'ambulanza di tipo A con medico a bordo denominata *Charlie 0* è sempre stata in servizio nel solo orario diurno 8-20. Il suo mantenimento in servizio è il cardine su cui è stata elaborata la futura riorganizzazione del PET di Aulla; le attuali linee guida regionali indicano, infatti,

per un territorio con le caratteristiche demografiche ed orogeografiche dei Comuni compresi nel PET di Aulla, un unico mezzo con sanitario a bordo nelle 24 ore.

Proprio per le medesime considerazioni espresse nell'interrogazione in esame circa le problematiche delle distanze stradali e dei relativi tempi di ospedalizzazione, l'AUSL n. 1 ha disposto il mantenimento di due mezzi con sanitario a bordo in orario diurno 8-20 e dell'automedica in orario notturno, anziché l'implementazione di uno solo in orario h24; l'obiettivo viene raggiunto revisionando solamente la composizione dell'equipaggio notturno (medico e soccorritori su ambulanza di tipo A al posto di automedica con medico ed infermiere/autista). Per le esigenze di trasporto dagli Ospedali della Lunigiana, comprese le urgenze ostetrico-ginecologiche, il medico di *Charlie 0* viene già utilizzato anche per il trasporto assistito.

In orario notturno 20-08, presso il PET di Aulla continuerà ad essere presente la sede della Continuità Assistenziale (C.A.) con relativa accessibilità del medico ai locali del punto di primo soccorso ed eventuali necessità sanitarie di utenti ivi recatisi continueranno ad essere prese in carico, a seconda del caso, o dal medico della C.A. o, per patologie urgenti, dal medico 118 del PET, che provvederà all'intervento clinico ed al trasporto del paziente presso idoneo Pronto Soccorso ospedaliero.

L'operatività del punto di primo soccorso di Aulla non è da considerarsi alla stregua di un Pronto Soccorso. L'automedica del PET di Aulla continuerà ad essere

utilizzata in orario diurno 8-20. Inoltre, l'attività notturna nella Zona della Lunigiana è particolarmente bassa rispetto a quella diurna, in cui si ritiene più utile mantenere un doppio mezzo.

I protocolli operativi notturni, in caso di utilizzo di un'unica ambulanza con medico a bordo, verranno rimodulati sulla base dei mezzi disponibili per la rete del PET di Aulla (3 ambulanze) e dei mezzi dei PET vicini.

Il sistema previsto è basato sulle indicazioni di un apposito gruppo di lavoro

regionale di esperti in emergenza/urgenza ed è condiviso dal Tavolo Regionale dei Direttori 118.

Sembra comunque opportuno segnalare che il provvedimento regionale in esame, con cui vengono adottate le misure di ristrutturazione della rete territoriale – 118 non è pervenuto al Ministero della salute.

Pertanto, non appena acquisita la documentazione dalla Regione Toscana si procederà ad esprimere un giudizio completo ed articolato sulla questione.

ALLEGATO 2

5-08480 Palagiano: Iniziative per garantire la piena applicazione delle disposizioni in materia di interruzione volontaria di gravidanza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto all'On.le interrogante, l'articolo 9 della legge n. 194/1978 prevede che il personale sanitario non è tenuto a prendere parte alle procedure relative alla interruzione volontaria di gravidanza quando solleva obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione.

Lo stesso articolo dispone, al comma 4, che gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti, in ogni caso, ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dalla legge e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti, secondo le modalità previste dalla medesima legge.

La Regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale.

La finalità dell'articolo 9 è contemporaneamente sia il diritto degli operatori sanitari, di manifestare la propria obiezione di coscienza che il diritto delle donne a poter effettuare l'intervento di interruzione volontaria di gravidanza.

Non si ravvisa dunque la necessità di modifiche normative, ma piuttosto l'esigenza di assicurare da parte delle Regioni, nella loro piena e totale autonomia organizzativa, l'espletamento delle procedure previste dalla legge n. 194/1978.

Ove il servizio non fosse assicurato, i singoli titolari di interessi, le organizzazioni rappresentative, ecc., possono richiamare gli organi inadempienti all'applicazione della legge stessa, ricorrendo all'Autorità centrale o regionale e finanche all'Autorità giudiziaria.

Va comunque riconosciuto che alti valori di obiezione di coscienza tra il personale medico e le altre figure sanitarie

interessate dall'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) sono presenti sin dai primi anni dell'attuazione della legge. Ciò non ha però limitato il diritto delle donne all'accesso all'*iter* previsto dalla legge e quindi all'intervento, avendo le Regioni e le Aziende Sanitarie garantito, non solo attraverso la mobilità del personale di ruolo, ma anche attraverso opportune convenzioni con specialisti, l'espletamento delle procedure previste dalla legge n. 194/1978.

La riduzione nel numero e nel tasso di abortività, nonché il basso valore dell'aborto ripetuto rispetto all'atteso, indica da una parte la buona qualità del lavoro svolto dai servizi ai fini della prevenzione dell'aborto, dall'altra l'aumentato controllo della fertilità da parte delle donne e la messa in atto di strumenti atti a consentire una gravidanza cosciente e responsabile.

Va ricordato inoltre che, dal 2010, anche in Italia è disponibile l'offerta, a cura dei servizi sanitari, dell'aborto farmacologico. È in aumento sia la scelta di questa metodica tra le donne sia il numero delle strutture che la offrono.

Il livello di obiezione di coscienza presente in Italia, bilanciato in parte dalla mobilità del personale, da contratti in convenzione con specialisti in ostetricia e ginecologia e dall'introduzione anche in Italia dell'aborto farmacologico, sembra non avere una diretta incidenza nel ricorso all'IVG, né quindi determinare nocumento ai diritti delle donne; nel tempo, poi, la riduzione delle donne che ricorrono

all'IVG è di gran lunga maggiore rispetto all'aumento del numero del personale sanitario obiettore.

Nel merito della questione sollevata per la Regione Marche, il competente Assessorato ha inteso precisare che, nel 2010, le strutture ospedaliere regionali hanno effettuato 2.409 IVG (come risulta dalle schede di dimissione ospedaliera), di cui 2.105 per donne residenti nella Regione.

Le strutture ospedaliere che effettuano IVG sono le seguenti:

1) Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR – Marche), suddivisa in 5 Aree Vaste, comprendenti nel complesso 11 strutture ospedaliere che effettuano le IVG con proprio personale ovvero con personale a contratto;

2) Azienda Ospedaliera Marche Nord, che utilizza 2 strutture (Ospedale « San Salvatore » di Pesaro e Ospedale « Santa Croce » di Fano);

3) Azienda Ospedaliero Universitaria – Ospedali Riuniti di Ancona, presso l'Ospedale « G. Salesi ».

Complessivamente, il totale dei medici di ostetricia obiettori è di 84, rispetto a 64 non obiettori, per una percentuale regionale di obiettori del 56,8 per cento.

I medici anestesisti obiettori sono 100, a fronte di 111 non obiettori: in questo caso la percentuale regionale degli obiettori è del 47,4 per cento.

Tra il personale non medico, gli obiettori sono 657, mentre i non obiettori sono 972: la percentuale di obiettori è del 40,3 per cento.

Da ultimo, per quanto riguarda la struttura ospedaliera di Jesi, l'Assessorato ha precisato che essa è inserita nell'ASUR – Area Vasta 2, in cui insistono anche le strutture di Senigallia, Fabriano ed Osimo, dove è assicurata l'IVG alle pazienti.

ALLEGATO 3

5-08482 Miotto: Attuazione di strategie di prevenzione, studio e ricerca sulla SLA in Italia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto agli Onorevoli interroganti e a questa Commissione, la SLA è una malattia rara, inclusa nel Decreto Ministeriale n. 279 del 2001 «Regolamento di istituzione della Rete Nazionale malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie», con codice di esenzione RF0100.

Pertanto, i dati epidemiologici riferiti a questa patologia sono raccolti dal Registro Nazionale Malattie Rare (RNMR), istituito all'Istituto Superiore di Sanità mediante il decreto ministeriale n. 279/2001 (Art. 3). Il Registro è attivamente alimentato dai Registri regionali che presentano diversi livelli di attività e copertura.

Dai dati epidemiologici presenti nel Registro, si evince che in Italia le persone colpite da SLA sono 4121: il tasso di prevalenza corrispondente è di 6,8 casi/100.000 abitanti (dati aggiornati al 31 Luglio 2012).

Lascio agli atti della Commissione la tabella che indica la distribuzione dei casi e dei tassi di prevalenza per Regione di residenza dei pazienti (All. 1).

In ordine al terzo quesito, si osserva quanto segue.

Con il d.P.C.M. 18 maggio 2011 è stato disposto l'utilizzo di tale somma di 100 milioni di euro. Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 luglio 2011, è stata eseguita l'assegnazione di fondi pari ad euro 100 milioni al «Fondo per le non autosufficienze» del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2011.

Successivamente, con decreto interministeriale (Ministeri lavoro – salute –

economia – politiche famiglia) del 14 novembre 2011, è stata ripartita la somma complessiva pari ad euro 100 milioni alle Regioni, nel rispetto delle iniziative avviate dalle stesse secondo i criteri enunciati nell'articolo 1 del decreto interministeriale.

Sembra opportuno ricordare che i criteri in questione sono riferiti ad: iniziative finalizzate a progetti per realizzare percorsi assistenziali con presa in carico globale della persona affetta e dei suoi familiari; interventi volti a garantire il necessario supporto di assistenti familiari per un numero di ore compatibile con l'evoluzione della malattia, con inclusi percorsi formativi per gli assistenti familiari; interventi volti al riconoscimento del lavoro di cura del familiare – *caregiver*.

Si osserva inoltre che il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che ad oggi risulta, a fronte della somma di 100 milioni di euro, che l'Amministrazione competente «ha provveduto ad impegnare risorse per euro 98.360.000 e liquidato importi per euro 98.110.000 in favore delle Regioni».

Da ultimo, si rammenta, come è noto agli Onorevoli interroganti, che il disegno di legge stabilità, ha previsto una integrazione allo stanziamento per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi gli interventi a sostegno delle persone affette da SLA (pari a quasi 500 milioni di euro) e per vantaggi fiscali a favore delle famiglie di soggetti disabili.

Regione di residenza	Numero di casi	Popolazione residente	Prevalenza (numero casi/100.000)
Abruzzo	14	1.342.366	1,0
Basilicata	24	587.517	4,1
Calabria	32	2.011.395	1,6
Campania	233	5.834.056	4,0
Emilia Romagna	602	4.432.418	13,6
Friuli Venezia Giulia	24	1.235.808	1,9
Lazio	184	5.728.688	3,2
Liguria	113	1.616.788	7,0
Lombardia	765	9.917.714	7,7
Marche	168	1.565.335	10,7
Molise	1	319.780	0,3
Piemonte	695	4.457.335	15,6
Puglia	30	4.091.259	0,7
Sardegna	170	1.675.411	10,1
Sicilia	67	5.051.075	1,3
Toscana	219	3.749.813	5,8
Trentino Alto Adige	87	1.037.114	8,4
Umbria	20	906.486	2,2
Valle d'Aosta	3	128.230	2,3
Veneto	668	4.937.854	13,5
Totale	4.121	60.626.442	6,8

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

Variazione nella composizione della Commissione	89
5-08483 Paolo Russo: Sugli aspetti problematici relativi all'applicazione agli integratori alimentari della disciplina della cessione dei prodotti alimentari di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012	89
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	95
5-08484 Callegari: Sul mancato coordinamento delle politiche dell'Unione europea in materia di promozione nei Paesi terzi dei prodotti agricoli e agroalimentari	89
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	96
5-08485 Di Giuseppe: Per un più efficace modello di gestione e controllo dei fondi erogati dall'Unione europea	90
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	98
5-08486 Delfino: Sulle conseguenze delle proposte di revisione della direttiva europea sui prodotti del tabacco per la relativa filiera produttiva e commerciale	90
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	99
5-08487 Sani: Sugli interventi a sostegno delle imprese agricole danneggiate dai recenti eventi alluvionali	90
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	100
Sui lavori della Commissione	91

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Guido Tampieri a direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Nomina n. 159 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	91
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvata dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ..	92
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	101

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi. C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>) ..	93
Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. C. 5559 Sen. Vallardi, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	93

RISOLUZIONI:

7-00937 Marco Carra, 7-01008 Rainieri, 7-01014 Beccalossi, 7-01019 Delfino e 7-01030 Di Giuseppe: Iniziative per il risarcimento dei danni arrecati dal terremoto alla filiera dei formaggi DOP (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	93
Sui lavori della Commissione	94
AVVERTENZA	94

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 22 novembre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 8.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che il deputato Massimo Donadi è entrato a far parte della Commissione Agricoltura. Dà il benvenuto al collega Donadi e gli augura buon lavoro.

Ricorda quindi che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione dell'impianto.

5-08483 Paolo Russo: Sugli aspetti problematici relativi all'applicazione agli integratori alimentari della disciplina della cessione dei prodotti alimentari di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, precisa che con la sua interrogazione intende ottenere un chiarimento dal Governo sull'applicabilità dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 ad alcuni prodotti che sono qualificati prodotti alimentari, ma non hanno nulla a che fare con la filiera agroalimentare e con le ragioni che hanno ispirato il citato articolo 62.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Paolo RUSSO, *presidente*, replicando, osserva che il rappresentante del Governo ha certamente indicato una chiara interpretazione delle disposizioni di cui all'ar-

ticolo 62. Ritiene tuttavia che sarebbe utile una riflessione che porti a una diversa considerazione di alcune categorie di prodotti.

5-08484 Callegari: Sul mancato coordinamento delle politiche dell'Unione europea in materia di promozione nei Paesi terzi dei prodotti agricoli e agroalimentari.

Corrado CALLEGARI (LNP) rinuncia ad illustrare la sua interrogazione.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Corrado CALLEGARI (LNP), replicando, manifesta apprezzamento per l'impegno del Governo sulla questione oggetto della sua interrogazione e auspica una sua immediata soluzione.

Rilevando poi che l'eccellenza delle produzioni agroalimentari italiane deve costituire un costante punto di riferimento nell'azione delle istituzioni, sottolinea che in tale direzione costituiscono un ostacolo le burocrazie europee e le normative che ostacolano l'elemento competitivo dato dal legame con il territorio. In generale, osserva che l'Unione europea sta mandando segnali poco chiari sulla tutela del « *made in* », come nel caso della soppressione dell'etichettatura facoltativa di origine delle carni. Da questo punto di vista, le diverse modalità di funzionamento dei fondi europei oggetto della sua interrogazione generano ulteriori difficoltà nella promozione dei prodotti italiani sui mercati internazionali. Auspica pertanto un deciso intervento del Governo per superare le anomalie segnalate e per chiedere un'evoluzione delle normative che sia coerente con i principi cardine dell'Unione europea, e in primo luogo con quello riassumibile come « *unione nella diversità* ».

5-08485 Di Giuseppe: Per un più efficace modello di gestione e controllo dei fondi erogati dall'Unione europea.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) rinuncia ad illustrare la sua interrogazione.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Anita DI GIUSEPPE (IdV), replicando, osserva che l'AGEA dovrebbe essere un organismo pagatore e non un ente che toglie, o addirittura ruba, all'agricoltura, come nel caso riportato nella sua interrogazione, che ha comportato la sottrazione di circa 26 milioni di euro al programma di sviluppo rurale della regione Umbria. Sottolinea infatti che le vicende segnalate hanno visto il coinvolgimento di alcuni funzionari dell'AGEA, che avrebbero agito illegalmente.

Per questi motivi, ritiene necessario che il Governo si doti di diversi e più efficaci strumenti di controllo e preli una maggiore attenzione anche nei confronti degli organismi pagatori. Nel prendere atto delle indicazioni fornite dal Sottosegretario, fa presente tuttavia che la vicenda dell'Umbria richiederebbe una maggiore attenzione anche da parte della Commissione.

5-08486 Delfino: Sulle conseguenze delle proposte di revisione della direttiva europea sui prodotti del tabacco per la relativa filiera produttiva e commerciale.

Teresio DELFINO (UdCpTP) rinuncia ad illustrare la sua interrogazione.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Teresio DELFINO (UdCpTP), replicando, esprime soddisfazione per la risposta del Sottosegretario, che conferma l'impegno del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la tutela di una

filiera produttiva e commerciale di sicura importanza.

In particolare, nel concordare sulla necessità inderogabile di politiche di difesa della salute, ritiene tuttavia che sia giustificata la ferma contrarietà manifestata sulle proposte di riduzione coatta delle superfici destinate alla produzione di tabacco e su altre che ignorano il valore economico della filiera produttiva e commerciale interessata. Osserva poi che le misure ipotizzate sono peraltro spesso considerate inidonee al conseguimento dei loro stessi obiettivi e potrebbero avere come effetto quello di favorire ulteriormente il mercato illecito dei prodotti contraffatti, con conseguenze negative anche per le entrate dello Stato. Ribadisce pertanto l'interesse dell'Italia a salvaguardare una realtà economica significativa, che vede coinvolti oltre 200 mila addetti.

5-08487 Sani: Sugli interventi a sostegno delle imprese agricole danneggiate dai recenti eventi alluvionali.

Luca SANI (PD) rinuncia ad illustrare la sua interrogazione.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Luca SANI (PD), replicando, sottolinea che, a fronte delle gravi alluvioni che hanno colpito in questi mesi estese aree del territorio nazionale, il Governo si è limitato ad illustrare le modalità di funzionamento del Fondo di solidarietà nazionale. La sua interrogazione, invece, aveva l'obiettivo di comprendere se il Governo, di fronte alla grave emergenza che si è determinata, abbia intenzione di adottare un provvedimento straordinario, che metta a disposizione adeguate risorse finanziarie. Si chiedeva altresì di conoscere le intenzioni del Governo in merito al Fondo di solidarietà nazionale per la parte relativa agli interventi indennizzatori, poiché è noto che il Fondo sarà rifinanziato dalla legge di stabilità 2013 per la parte relativa agli interventi assicurativi.

Deve tuttavia constatare che il Governo non ha fornito risposta a tali quesiti. Al contrario, la risposta ha fatto riferimento al disegno di legge per il contenimento del consumo del suolo e al processo di cementificazione, fenomeno che tuttavia non è in relazione con i recenti eventi alluvionali. Tutto ciò sembra quasi una presa in giro per i molti agricoltori che hanno subito la perdita totale delle produzioni per l'anno in corso e forse anche per il prossimo anno.

Per questi motivi, esprime una totale insoddisfazione per la risposta del Governo, invitandolo a ripensare la posizione assunta e a individuare strumenti idonei per rispondere alle esigenze delle imprese colpite.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che si sente parlare da mesi del disegno di legge sul consumo del suolo senza che il Parlamento abbia ancora avuto la possibilità di esaminarlo. Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

Sui lavori della Commissione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) invita i gruppi a predisporre una risoluzione in Commissione con la quale impegnare il Governo ad adottare misure concrete a sostegno delle imprese agricole danneggiate dalle recenti alluvioni

Per quanto riguarda il disegno di legge sul consumo del suolo, osserva che secondo alcune fonti il Governo avrebbe adottato un testo diverso da quello risultante dal parere della Conferenza unificata.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che il disegno di legge non è ancora stato presentato alle Camere.

Sandro BRANDOLINI (PD) dà conto delle modifiche apportate in sede di deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri.

Viviana BECCALOSSI (PdL) dichiara la disponibilità del suo gruppo a sostenere

una risoluzione nel senso indicato dal deputato Oliverio. Ricorda inoltre che il suo gruppo intende sempre sostenere la risoluzione in favore della filiera dei formaggi DIOP danneggiata dal terremoto, sulla quale vi è una sostanziale condivisione tra i gruppi. Auspica pertanto che il Ministro voglia modificare il suo atteggiamento su tali questioni. Esprime infine solidarietà al Sottosegretario Braga, che deve subire gli effetti della costante assenza del ministro Catania in Parlamento.

Giovanna NEGRO (LNP) invita il Ministro Catania ad intervenire in Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, prende atto, rilevando che l'approssimarsi della fine della legislatura comporta sempre una certa effervescenza nelle forze politiche.

La seduta termina alle 9.05.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 22 novembre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 9.05.

Proposta di nomina del dottor Guido Tampieri a direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Nomina n. 159.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 13 novembre scorso il relatore, onorevole Taddei, aveva chiesto un ulteriore rinvio dell'esame in attesa di ricevere documentazione integrativa sulla proposta di nomina.

Fa quindi presente che, secondo quanto convenuto nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza, la Commissione procederà alla deliberazione del parere nella prossima settimana, nella seduta di mercoledì 28 novembre. Poiché il termine assegnato alla Commissione, come da ultimo prorogato, scade nella giornata odierna, invita il Sottosegretario a confermare che nulla osta, da parte del Governo, a questa organizzazione dei lavori.

Il sottosegretario Franco BRAGA conferma.

Paolo RUSSO, *presidente*, non essendovi altri iscritti a parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 22 novembre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 9.10.

Riforma della legislazione in materia portuale.

C. 5453, approvata dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 novembre.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 13 novembre scorso il relatore, onorevole Di Caterina, ha introdotto la discussione. L'esame è stato poi rinviato, su richiesta di alcuni gruppi, per consentire ulteriori approfondimenti.

Fa quindi presente che sostituirà momentaneamente il relatore, in attesa del suo prossimo arrivo.

Teresio DELFINO (UdCpTP) ritiene opportuno esprimere un'osservazione, per invitare la Commissione di merito a valutare la possibilità di inserire nel testo un'apposita misura, con riferimento ai porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali e ai porti di categoria III, per l'adeguamento dei punti di sbarco delle imbarcazioni da pesca a quanto richiesto dalle pertinenti normative europee in materia di controllo della pesca, e in particolare dal regolamento (CE) n. 1224/09, nonché per migliorare le condizioni di sbarco del prodotto ittico. In sostanza, si chiede di prevedere l'adeguamento dei porti a quanto richiesto dal citato regolamento in materia di pesatura del pescato allo sbarco e ai vari investimenti consentiti anche dal Fondo europeo per la pesca per il miglioramento dei servizi portuali.

Paolo RUSSO, *presidente*, in sostituzione del relatore, propone di esprimere parere favorevole con l'osservazione proposta dal collega Delfino (*vedi allegato 6*).

Corrado CALLEGARI (LNP) dichiara che il suo gruppo è favorevole al provvedimento, pur riservandosi di approfondire alcuni aspetti critici, che tuttavia non riguardano profili di competenza della Commissione Agricoltura.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) preannuncia l'astensione del suo gruppo, che in ogni caso presenterà emendamenti presso la Commissione di merito. In particolare, esprime perplessità per la sottrazione di poteri alle regioni sulla gestione dei porti e per la eccessiva durata delle concessioni, che finiscono per diventare diritti ereditari. Ritiene inoltre che il testo debba essere rafforzato dal punto di vista della salvaguardia ambientale e paesistica.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con osservazione, formulata dal relatore (*vedi allegato 6*).

La seduta termina alle 9.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 novembre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

C.1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 13 novembre scorso la Commissione ha deliberato di adottare quale testo base il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto e che, entro il termine stabilito, sono state presentate alcune proposte emendative.

Avverte quindi che, come convenuto nella riunione di ieri dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'esame delle proposte emendative avrà luogo la prossima settimana.

Massimo FIORIO (PD) chiede di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti, per consentire ad alcuni colleghi di presentare ulteriori proposte.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, avverte che tale termine potrà essere fissato per il prossimo lunedì. Rinvia infine ad altra seduta il seguito dell'esame.

Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

C. 5559 Sen. Vallardi, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviato nella seduta del 13 novembre.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la relatrice Beccalossi ha svolto la relazione introduttiva.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, ritiene che l'esame della proposta possa concludersi in tempi brevi.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) sollecita i gruppi a chiedere il trasferimento del progetto di legge alla sede legislativa.

Paolo RUSSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.**RISOLUZIONI**

Giovedì 22 novembre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 9.20.

7-00937 Marco Carra, 7-01008 Rainieri, 7-01014 Beccalossi, 7-01019 Delfino e 7-01030 Di Giuseppe: Iniziative per il risarcimento dei danni arrecati dal terremoto alla filiera dei formaggi DOP.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 13 novembre.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nelle precedenti sedute è emerso un orientamento favorevole dei gruppi a ricercare una soluzione di sintesi nel nuovo contesto determinatosi con il venir meno delle risorse indicate nelle risoluzioni.

Avverte quindi che sul medesimo argomento è stata presentata la risoluzione 7-01030 Di Giuseppe che, se non vi sono obiezioni, sarà trattata congiuntamente alle altre.

La Commissione concorda.

Fabio RAINIERI (LNP) chiede ai colleghi di valutare una formulazione conclusiva della risoluzione, che impegni il Governo a reperire le risorse necessarie per il risarcimento dei danni provocati dal terremoto al sistema dei formaggi DOP.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che sarebbe più utile per la Commissione sforzarsi di individuare una possibile fonte di copertura.

Marco CARRA (PD) osserva che si potrebbe formulare una risoluzione che impegni il Governo ad attivarsi affinché una quota di almeno 15 milioni di euro delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate stanziato dall'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012 sia destinata, a monte della relativa ripartizione prevista dallo stesso articolo, al risarcimento dei danni arrecati dal sisma alla filiera dei formaggi DOP. Ricorda in proposito che, in un incontro svoltosi a Mantova, il Presidente della Regione Lombardia aveva sostenuto la possibilità di arrivare ad un'intesa in tal senso tra le regioni interessate e che il Ministro Catania aveva annunciato la disponibilità del Governo, ferma l'intesa con le regioni.

In conclusione, la sua proposta potrebbe indicare in modo meno generico una possibile soluzione alle esigenze indicate nelle risoluzioni.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) ritiene necessario, a suo giudizio, insistere per tentare di recuperare gli oltre 19 milioni di euro già presenti nel bilancio dell'AGEA, che già erano destinati all'agricoltura.

Paolo RUSSO, *presidente*, invita i gruppi a predisporre uno schema di risoluzione conclusiva, da discutere nella prossima settimana. Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Sui lavori della Commissione.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) osserva che in un comunicato pubblicato sul sito

del Ministero, il Ministro Catania esprime l'auspicio che l'*iter* parlamentare per il contenimento del consumo di suolo sia breve e che la legge possa essere approvata entro questa legislatura. Al riguardo, osserva che si tratta di un'esternazione impropria, perché il Ministro sembra attribuire la responsabilità dell'*iter* al Parlamento quando il disegno di legge non è stato ancora presentato alle Camere. Sottolinea in proposito che se il Governo riteneva tanto urgente l'intervento legislativo, avrebbe potuto adottare un provvedimento di urgenza, come avvenuto in molti altri casi.

La seduta termina alle 9.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

C. 1281 Mario Pepe (PdL), C. 5078 Realacci, C. 5091 Genovese, C. 5232 Marinello, C. 5269 La Loggia e C. 5565, Sen. Mongiello, approvata dal Senato.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia.

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.

C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza, C. 4544 Dima, C. 5112 Delfino e C. 5237 Fogliato.

Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine.

C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino, e C. 5304 Callegari.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-08483 Paolo Russo: Sugli aspetti problematici relativi all'applicazione agli integratori alimentari della disciplina della cessione dei prodotti alimentari di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione in titolo riguarda le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli ed alimentari, disciplinate dall'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità applicative sono state definite dal decreto ministeriale del 19 ottobre scorso, realizzato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

La normativa fa riferimento a norme preesistenti, ampiamente condivise a livello comunitario, che le amministrazioni coinvolte nella stesura degli atti applicativi hanno recepito, coordinandole, nel predetto decreto attuativo interministeriale.

In particolare, come viene ricordato, le definizioni dei prodotti « agricoli » sono state tratte dall'elenco di cui all'allegato I di cui all'articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e quelle dei prodotti « alimentari » dalla descrizione fornita all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Come richiamato nell'interrogazione, ai fini del regolamento (CE) n. 178/2002: « si intende per "alimento" (o "prodotto alimentare", o "derrata alimentare") qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. In tale nozione sono invece esplicitamente

esclusi: i mangimi; gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano; i vegetali prima della raccolta; i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE e 92/73/CEE, i cosmetici; il tabacco e i prodotti del tabacco; le sostanze stupefacenti o psicotrope; residui e contaminanti ».

Dalla lettura delle due norme, l'allegato I del TFUE che elenca i prodotti agricoli (ivi compresi prodotti non alimentari come il tabacco, le fibre tessili, eccetera) e l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 che definisce i criteri per individuare gli « alimenti », non già compresi nell'Allegato I del TFUE, si ottiene una chiara indicazione di quali prodotti, secondo quanto indicato nel decreto ministeriale attuativo, facciano oggetto del campo di applicazione dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012; tra questi rientrano gli integratori alimentari quali prodotti « di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito da esseri umani ».

Il decreto ministeriale 19 ottobre 2012, che ha ricevuto parere favorevole da parte del Consiglio di Stato ed è in fase di pubblicazione formale nella *Gazzetta Ufficiale*, dà esecuzione a quanto disposto dalla norma primaria, che non prevede deroghe per quanto riguarda il campo di applicazione per particolari categorie, come ad esempio i prodotti per l'infanzia o gli integratori alimentari, per i quali spesso non esiste uno specifico riferimento normativo e che, comunque, rientrano nelle categorie previste dalle norme comunitarie prese a riferimento.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-08484 Callegari: Sul mancato coordinamento delle politiche dell'Unione europea in materia di promozione nei Paesi terzi dei prodotti agricoli e agroalimentari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in titolo concerne l'opportunità di intervenire presso le competenti sedi comunitarie per tutelare il nostro Paese dagli effetti del mancato coordinamento delle politiche dell'Unione europea in materia di promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari.

L'onorevole Callegari si riferisce, in particolare, alla realizzazione di due distinti programmi di promozione dell'olio d'oliva, in corso di contemporanea realizzazione in Paesi terzi, a valere, rispettivamente, su fondi FEAGA (con cofinanziamento pubblico, nella misura del 50 per cento a carico dell'Unione europea e del 20 per cento a carico dello Stato italiano) e sul FESR, nel quadro strategico nazionale riferito alla programmazione dei fondi strutturali previsti in Spagna per il periodo 2007-2013.

Sebbene entrambe le campagne promozionali si prefiggano di fare informazione, rendendo note le proprietà nutrizionali dell'olio di oliva, al fine di promuovere successive campagne di commercializzazione, tuttavia, la finalità commerciale del programma finanziato dal FEAGA è mediata da quella informativa e riguarda il prodotto olio europeo (con divieto di fare riferimento allo specifico Paese d'origine), mentre quella del programma a carico del FESR è immediata e diretta al prodotto olio, con esplicito riferimento alla provenienza d'origine, ossia quella spagnola.

Al riguardo, premesso che abbiamo già preso contatti con la Commissione europea per evidenziare gli effetti disarmonici che la pur legittima applicazione di dispo-

sizioni facenti capo a due fondi comunitari diversi produce sull'accesso al mercato, mi preme far presente che, condividendo anche le preoccupazioni del Consorzio di garanzia dell'olio extravergine di qualità, lo scorso mese di agosto abbiamo chiesto alla Commissione europea-DG Agricoltura e sviluppo rurale la sospensione anticipata del programma e la relativa compensazione economica dei costi sostenuti, ponendo in evidenza la disparità di trattamento tra operatori commerciali dello stesso prodotto, l'olio extravergine, attraverso l'applicazione di regole concorrenziali che favoriscono, in modo distorto, il prodotto spagnolo.

Tale richiesta è stata recentemente respinta (con la motivazione che tra il Consorzio di garanzia e lo Stato italiano è stato concluso un contratto che non può essere disatteso); con una precedente nota, trasmessa al Presidente del Consorzio stesso, il Direttore generale della Commissione europea, DG Politiche regionali, ha giudicato conforme al quadro giuridico di riferimento, quello delle azioni strutturali finanziate dal FESR in Spagna, le azioni promozionali dell'olio d'oliva spagnolo.

Ovviamente, non siamo soddisfatti della risposta ricevuta, peraltro, non puntuale rispetto alle doglianze mosse dall'Italia; pertanto, intendiamo intervenire presso le competenti sedi comunitarie per evitare che le azioni promozionali, a secondo dello strumento finanziario utilizzato, possano godere di regole diverse che si traducono in strumenti idonei a distorcere le regole della concorrenza, pregiudicando

l'accesso al mercato in condizioni paritarie rispetto a tutti gli operatori economici.

Per completezza d'informazione, comunico che, della questione, si è parlato anche in occasione di un recente incontro

tra il Ministro Catania con il Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, nel corso del quale la stessa Commissione europea si è impegnata a fornire chiarimenti al riguardo.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-08485 Di Giuseppe: Per un più efficace modello di gestione e controllo dei fondi erogati dall'Unione europea.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in titolo concerne l'opportunità di mettere in atto un più efficace modello di gestione e controllo dei flussi economici erogati dall'Unione europea per il periodo 2007-2013, in considerazione di presunti procedimenti illeciti posti in essere nel settore del « *set-aside* » per percepire indennizzi con fondi europei.

Al riguardo, ritengo opportuno anteporre alcune brevi considerazioni sul quadro normativo vigente in Italia all'epoca dei fatti, in particolare per quanto attiene alle competenze di AGEA e regioni, ai fini dell'erogazione degli aiuti comunitari.

Sin dall'origine, il quadro normativo nazionale ha affidato alle regioni ruoli e responsabilità istituzionali ed esclusive relativamente all'istruttoria, ai controlli delle domande e alla liquidazione dell'aiuto, al fine di consentire all'*ex* AIMA, ora AGEA, la sola erogazione degli aiuti in tale specifico settore.

Inoltre, era previsto il differimento dei termini di liquidazione laddove fossero intervenuti ricorsi ed azioni in via amministrativa o giudiziaria avverso il diniego all'aiuto previsto dal regolamento (CE) n. 1272/88 da parte dell'amministrazione regionale.

Le disposizioni normative e attuative citate sono rimaste inalterate anche per i

pagamenti effettuati dal 2002 al 2006, riferiti tuttavia a campagne pregresse, oggetto di contestazione delle presunte irregolarità rilevate nel settore « *set-aside* ».

Invero, la fattispecie rappresentata dagli interroganti si riferisce a pagamenti di aiuti connessi a domande relative agli anni 1990-1994, oggetto di contenzioso, e pagate, tra il 2002 e il 2006, attraverso l'elenco dei cosiddetti « fuori termine ».

A fronte di tale situazione, l'AGEA, al fine di operare un controllo sistematico e un monitoraggio delle liquidazioni degli aiuti relativi al predetto regime *set-aside*, ha avviato un processo di informatizzazione consentendo così di applicare, a partire dalla campagna 2007 anche al settore *set-aside* quanto previsto in materia di controlli amministrativi e presso le aziende secondo le stesse procedure già adottate per le domande « a superficie » dello sviluppo rurale (regolamento (CE) n. 1698/2005).

In particolare, è stata predisposta una procedura informatizzata che ha messo a disposizione delle regioni, sulla piattaforma SIAN, gli strumenti informatici e le procedure per effettuare i controlli di ammissibilità previsti dal sistema integrato di gestione e controllo, peraltro non disposti dal regolamento (CE) n. 1272/88.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-08486 Delfino: Sulle conseguenze delle proposte di revisione della direttiva europea sui prodotti del tabacco per la relativa filiera produttiva e commerciale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in titolo concerne la revisione della direttiva 2001/37/CE sui prodotti del tabacco.

Al riguardo, ferma restando la specifica competenza del Ministero della salute, mi preme evidenziare, anche a conferma della massima attenzione riservata al settore del tabacco e al suo indotto nel nostro Paese, l'attiva partecipazione della mia Amministrazione, accanto al Ministero dello sviluppo economico e all'Azienda autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), ad un tavolo intergovernativo, istituito presso il Ministero della salute, per l'esame delle tematiche afferenti la normativa internazionale sul tabacco e i connessi impatti sulle diverse realtà coinvolte.

Il processo di revisione in parola, avviato dalla Direzione generale Salute e consumatori della Commissione europea nel 2010, per quanto è dato conoscere, si trova al termine della fase di valutazione di impatto che accompagna obbligatoriamente le direttive dell'Unione europea. A breve, pertanto, dovrebbe essere avviata la fase di consultazione interna ai servizi della Commissione per elaborare una proposta legislativa da sottoporre al Parlamento e al Consiglio europeo.

In questa fase, la procedura si svolge completamente all'interno della Commissione e non sono previsti scambi di informazione con l'esterno.

Per quanto ci riguarda, desidero segnalare i soddisfacenti risultati già ottenuti in occasione della V Conferenza delle parti sulla Convenzione quadro sul controllo del tabacco dell'Organizzazione mondiale della sanità (tenutasi a Seul dal 12 al 17 novembre scorsi) attraverso l'approvazione del primo protocollo internazionale contro il commercio illecito, l'adozione di linee guida e raccomandazioni bilanciate e ragionevoli, nonché il respingimento di proposte che prevedevano la riduzione coatta delle superfici destinate alla produzione di tabacco, il divieto di accesso al credito per i tabacchicoltori, il divieto di relazioni contrattuali tra agricoltori e trasformatori ed altre misure cui il nostro Paese, assieme alla delegazione della Commissione europea affidata alla Direzione generale Agricoltura, si è opposto con forza.

Nella stessa direzione intendiamo ora muoverci riguardo alle proposte legislative per la revisione della Direttiva sui prodotti del tabacco. In particolare, ponendo al primo posto la difesa del bene supremo della salute umana, siamo favorevoli ad una regolamentazione del settore imperniata su chiare evidenze scientifiche, onde evitare che provvedimenti inadeguati dal punto di vista della salute possano determinare, anche se come conseguenza collaterale indesiderata, l'effetto di danneggiare gli agricoltori e l'indotto.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-08487 Sani: Sugli interventi a sostegno delle imprese agricole danneggiate dai recenti eventi alluvionali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in titolo riguarda l'opportunità di intervenire con urgenza, con un provvedimento straordinario, per assegnare adeguate risorse a sostegno delle imprese agricole gravemente danneggiate dai recenti eventi alluvionali.

Al riguardo, faccio presente che gli interventi compensativi previsti dal Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali possono essere attivati a condizione che il danno sulla produzione lorda vendibile risulti superiore al 30 per cento ed esclusivamente per quelle avversità e colture danneggiate che non sono comprese nel piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi con polizze assicurative (peraltro, agevolate per l'esistenza di un contributo statale fino all'80 per cento della spesa premi sostenuta).

Ciò nonostante, in presenza di offerte di mercato insufficienti a coprire la domanda assicurativa delle produzioni, la regione interessata può chiedere la modifica delle previsioni assicurative previste dal piano assicurativo in vigore e, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, può essere consentita l'attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale.

Devo, tuttavia, segnalare che le risorse messe a disposizione del predetto Fondo negli ultimi anni non sono sufficienti per fronteggiare in maniera adeguata i danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali;

basti pensare che per il periodo compreso tra il secondo semestre 2011 e il primo semestre 2012, a fronte di oltre 500 milioni di danni denunciati, sono disponibili solo 17,7 milioni di euro. Non va dimenticato, inoltre, che queste somme sono comprese ai fini del calcolo del patto di stabilità interno delle regioni e province autonome, e ciò determina ulteriori ritardi nella erogazione degli aiuti ai beneficiari.

In ogni caso, dobbiamo attendere il completamento della stima dei danni da parte delle regioni interessate (necessaria, come detto, per l'attivazione degli strumenti compensativi) non conoscendo, al momento, le esigenze finanziarie.

Occorre, tuttavia, uscire dalla logica dell'emergenza, mettendo in campo azioni che prevenivano l'ampliarsi di danni, a volte inevitabili, attraverso la messa in sicurezza del territorio, anche ponendo un freno alla cementificazione e stimolando un'edilizia moderna e sostenibile che sia capace di riqualificare e ricostruire.

L'agricoltura deve poter tornare a svolgere la secolare funzione di presidio del territorio, impedendo la sottrazione di superfici fertili all'agricoltura, unica attività economica in grado di garantire sviluppo e tutelare del territorio.

In tal senso, il disegno di legge per il contenimento del consumo di suolo, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, è un ulteriore importante passo per fermare un processo di cementificazione.

ALLEGATO 6

**Riforma della legislazione in materia portuale
(C. 5453, approvata dal Senato).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il progetto di legge C. 5453, approvato dal Senato, recante « Riforma della legislazione in materia portuale »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito la possibilità di inserire nel testo un'apposita misura, con riferimento ai porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali e ai porti di categoria III, per l'adeguamento dei punti di sbarco delle imbarcazioni da pesca a quanto richiesto dalle pertinenti normative europee in materia di controllo della pesca, e in particolare dal regolamento (CE) n. 1224/09, nonché per migliorare le condizioni di sbarco del prodotto ittico.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

Sull'esame dell'atto del Governo n. 500 102

Giovedì 22 novembre 2012. — Presidenza del presidente PASTORE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Milone.

La seduta comincia alle 8.45.

Sull'esame dell'atto del Governo n. 500.

Il PRESIDENTE ricorda che all'ordine del giorno della Commissione vi è l'esame, per il parere al Governo, dello schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche ed integrazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (atto del Governo n. 500).

In allegato al resoconto della seduta del 7 novembre è stata pubblicata la proposta di parere favorevole, con osservazioni, che i due relatori, senatore Garavaglia e onorevole La Forgia, hanno formulato, anche tenendo conto del parere del Consiglio di Stato, del Consiglio della magistratura militare, nonché delle osservazioni e dei rilievi delle Commissioni difesa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Nessuna proposta di modifica o di integrazione è stata avanzata dai componenti della Commissione, cui tale proposta è stata sottoposta.

Comunica inoltre di avere registrato, in via informale, un sostanziale e generalizzato consenso dei Gruppi parlamentari sulla proposta dei relatori.

L'onorevole TORRISI (PdL) interviene per confermare il consenso del suo Gruppo alla proposta formulata dai relatori.

Anche l'onorevole LOVELLI (PD) si associa nel giudicare favorevolmente la proposta dei relatori, che si inserisce nell'opera di perfezionamento del riassetto dell'ordinamento militare cui hanno contribuito sia i provvedimenti correttivi sia l'attività consultiva della Commissione. Conclude rammentando l'esigenza di garantire il carattere non innovativo delle modifiche introdotte con tali interventi.

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 9, riprende alle 9.10.

Il PRESIDENTE rileva che la Commissione non è in numero legale per esaminare, in sede consultiva su atti del Governo, il provvedimento all'ordine del giorno. Ricorda che il termine per l'espressione del parere sull'atto del Governo n. 500 scadeva il 7 ottobre, che la Commissione ha usufruito della proroga del termine fino al 27 ottobre scorso e che il Governo aveva dato la propria disponibilità ad attendere il parere anche oltre tale data; prende atto, tuttavia, delle dif-

ficoltà della Commissione nel raggiungere il *quorum* richiesto per esaminare il provvedimento e votare la proposta di parere dei relatori, anche a causa dei concomitanti impegni derivanti dai lavori parlamentari. Avverte pertanto che comunicherà al Governo che la Commissione non sarà più convocata per l'esame dello schema di decreto legislativo correttivo del codice dell'ordinamento militare all'ordine del giorno oltre la data odierna, e che

trasmetterà al Governo, in spirito di collaborazione, la proposta di parere dei relatori – unitamente alle osservazioni e ai rilievi delle Commissioni difesa di Camera e Senato che ne costituiscono parte integrante – sulla quale si è registrato un sostanziale, diffuso consenso.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle 9.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione dei rappresentanti della Sisal S.p.A. (*Svolgimento e conclusione*) 104

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 22 novembre 2012. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 8.50.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione dei rappresentanti della Sisal S.p.A.
(*Svolgimento e conclusione*).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(*Così rimane stabilito*).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che sono presenti il dott. Giovanni Emilio Maggi, direttore delle relazioni istituzionali, il dott. Marco Migliorisi, responsabile del servizio amministrazione e finanza, l'avvocato Claudio Sverzellati, responsabile del servizio legale *business* ed assicurazioni, il dottor Giu-

seppe Fiore, funzionario responsabile delle relazioni istituzionali, e la dottoressa Maria Grazia Camerlengo, consulente di Sisal.

Introduce quindi il tema oggetto dell'audizione e cede la parola al dottor Giovanni Emilio MAGGI e al dottor Marco MIGLIORISI, che svolgono due distinte relazioni al termine delle quali intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Maurizio LEO, *presidente*, e i deputati Giampaolo FOGLIARDI (PD) e Gianluca FORCOLIN (LNP).

Il dottor Giovanni Emilio MAGGI, il dottor Marco MIGLIORISI e l'avvocato Claudio SVERZELLATI rispondono alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per lo sviluppo economico, le infrastrutture e trasporti, Corrado Passera, sulla Strategia Energetica Nazionale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	3
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE), con particolare riferimento ad attività, gestione e <i>governance</i> della medesima Società. Nuovo testo Doc. XXII, n. 32 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	5
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere)</i>	15
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	18
Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale. C. 1439-1695-1782-2445/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	5
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	21
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005. C. 5519 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	5
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	22
Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Nuovo testo C. 4573 Motta (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazione</i>)	6
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	23
Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	6
<i>ALLEGATO 6 (Proposta di parere)</i>	26
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato)</i>	29
RISOLUZIONI:	
7-00949 Vanalli: Sulla prevista destinazione ad altro distaccoamento dell'unità navale specializzata RAFF, assegnata ai Vigili del fuoco di Bardolino sul lago di Garda (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00213</i>)	9
<i>ALLEGATO 8 (Nuovo testo approvato dalla Commissione)</i>	32
SEDE REFERENTE:	
Variazioni nella composizione della Commissione	9

Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. C. 5210 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroliini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	11
Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale. C. 5105 d'iniziativa popolare, C. 5377 Sbroliini e C. 5433 Di Pietro (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 324 Stefani; C. 347 Brigandì, C. 5471 Albonetti; C. 4964 Pionati; C. 5501 Vassallo e C. 5522 Cambursano</i>)	11
Sui lavori della Commissione	14
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. C. 2519 ed abb./B (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	34
Disposizioni in materia di riciclaggio e impiego dei proventi di reato da parte dei concorrenti nel medesimo. C. 3145 Bersani, C. 3872 Naccarato e C. 3986 Torrisi (<i>Esame e rinvio</i>) ..	34
AVVERTENZA	39

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015. Esame C. 5535-bis (<i>Esame e rinvio</i>)	41
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. Esame C. 2519 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	45
Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e sub munizioni a grappolo. C. 5407 (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	46
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori. Nuovo testo Doc. XXII, n. 32 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	46
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Ulteriore nuovo testo unificato C. 3461 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	47
Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	49
Partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. C. 2854 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale. C. 1439 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno <i>standard</i> per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province. Atto n. 508 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	51
<i>ALLEGATO (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	55
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante linee guida per l'individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche. Atto n. 510 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	51

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo. C. 5511 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	58
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione europea: Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria (COM(2012) 510 final), della Proposta di regolamento che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012) 511 final) e della Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012) 512 final).	
Audizione del Direttore Centrale dell'Area Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, Luigi Federico Signorini (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	60

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE LEGISLATIVA:

Variatione nella composizione della Commissione	61
Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale. C. 5419 sen. Possa, approvata dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Discussione e approvazione</i>)	61
Equo compenso nel settore giornalistico. C. 3555-B Moffa ed altri, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla 11 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Discussione e rinvio</i>)	63
Sui lavori della Commissione	64

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. Nuovo testo C. 5397 Verini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	65
<i>ALLEGATO (Emendamenti)</i>	67

SEDE LEGISLATIVA:

Equo compenso nel settore giornalistico. C. 3555-B Moffa ed altri, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla 11 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Discussione e rinvio</i>)	65
---	----

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Prof. Francesco Profumo, sulle problematiche relative al progetto multimediale «Pillole del sapere» e alla gestione dei fondi dedicati alla ricerca (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	66
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della legislazione in materia portuale. Testo base C. 5453, approvato in un testo unificato dal Senato e C. 2311 Meta (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Deliberazione di un conflitto di competenza</i>)	68
---	----

SEDE REFERENTE:

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	70
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	71

X Attività produttive, commercio e turismo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72
---	----

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-08017 Gatti: Dati disaggregati sul cumulo dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro	73
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	76
5-08376 Fedriga: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso lo stabilimento Sertubi di Trieste	74
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	78

SEDE REFERENTE:

Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali. C. 4699 Sbai (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	74
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione e della riserva nazionale qualificata delle Forze armate. Testo unificato C. 2861 Paglia e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	75
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali. C. 3693 Gneccchi, C. 5215 Santelli, C. 5219 Fedriga	75
--	----

AVVERTENZA	75
------------------	----

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08481 Barani: Chiusura notturna del punto di primo soccorso presso la pubblica assistenza Croce Bianca di Aulla	80
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	82
5-08480 Palagianò: Iniziative per garantire la piena applicazione delle disposizioni in materia di interruzione volontaria di gravidanza	81
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	84
5-08482 Miotto: Attuazione di strategie di prevenzione, studio e ricerca sulla SLA in Italia	81
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	86
AVVERTENZA	81

XIII Agricoltura**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

Variazione nella composizione della Commissione	89
5-08483 Paolo Russo: Sugli aspetti problematici relativi all'applicazione agli integratori alimentari della disciplina della cessione dei prodotti alimentari di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012	89
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	95
5-08484 Callegari: Sul mancato coordinamento delle politiche dell'Unione europea in materia di promozione nei Paesi terzi dei prodotti agricoli e agroalimentari	89
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	96
5-08485 Di Giuseppe: Per un più efficace modello di gestione e controllo dei fondi erogati dall'Unione europea	90
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	98
5-08486 Delfino: Sulle conseguenze delle proposte di revisione della direttiva europea sui prodotti del tabacco per la relativa filiera produttiva e commerciale	90
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	99
5-08487 Sani: Sugli interventi a sostegno delle imprese agricole danneggiate dai recenti eventi alluvionali	90
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	100
Sui lavori della Commissione	91

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Guido Tampieri a direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Nomina n. 159 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	91
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvata dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ..	92
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	101

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi. C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>) ..	93
Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. C. 5559 Sen. Vallardi, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	93

RISOLUZIONI:

7-00937 Marco Carra, 7-01008 Rainieri, 7-01014 Beccalossi, 7-01019 Delfino e 7-01030 Di Giuseppe: Iniziative per il risarcimento dei danni arrecati dal terremoto alla filiera dei formaggi DOP (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	93
Sui lavori della Commissione	94
AVVERTENZA	94

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

Sull'esame dell'atto del Governo n. 500	102
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.	
Audizione dei rappresentanti della Sisal S.p.A. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	104

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 6,40



16SMC0007510